

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

Corso di laurea *Triennale* in
Giurista del Terzo Settore



La mediazione familiare nell'ambito della risoluzione
non giurisdizionale delle controversie:
un raffronto comparatistico tra sistema italiano e sistema francese

Relatore: Prof. Francesco Campione

Laureanda: Enrica Turato
matricola n. 2061755

A.A. 2023/2024

INDICE

Introduzione	7
I. I meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie familiari sul piano internazionale e il fenomeno della c.d. “degiurisdizionalizzazione”	
1. Introduzione.....	11
2. I mezzi alternativi di risoluzione delle controversie familiari in Europa e lo sviluppo della mediazione familiare in alcuni dei principali paesi europei	14
2.1. L’origine della mediazione familiare.....	17
2.2. Procedimento di mediazione familiare in Inghilterra e Galles.....	20
2.3. Il caso spagnolo: l’invito in mediazione disposto dal giudice.....	23
2.4. L’esempio polacco	25
2.5. Il sistema irlandese	28
3. L’esito del processo di degiurisdizionalizzazione in materia di controversie familiari nell’ordinamento italiano	29
II. Il ruolo della mediazione familiare nel quadro della risoluzione non giurisdizionale delle controversie familiari nell’ordinamento italiano	
1. Riferimenti all’evoluzione del diritto di famiglia	33
2. La negoziazione assistita quale strumento di risoluzione dei conflitti familiari.....	37
2.1. Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia.....	38
3. Il ruolo del procedimento di mediazione nel quadro della risoluzione delle controversie familiari.....	44
3.1. La figura del mediatore familiare	48
3.2. Nuovi orizzonti per la mediazione familiare: il rapporto con il Terzo Settore	54

III. I mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti familiari (e la mediazione familiare) nell'ordinamento francese

1. Introduzione.....	59
2. La degiurisdizionalizzazione del divorzio: il “ <i>divorce par consentement mutuel sans juge</i> ”	61
3. I “ <i>Modes Amiables de Résolution des Différends</i> ” (MARD) e i “ <i>Modes Alternatifs de Règlement des Conflits</i> ” (MARC)	65
3.1. La mediazione nell'ordinamento giuridico francese	67
3.2. La “ <i>médiation familiale</i> ” nel quadro della risoluzione dei conflitti familiari	70
3.3. Il “ <i>métier</i> ” del mediatore familiare.....	75

IV. Spunti conclusivi suggeriti dal raffronto tra sistema italiano e sistema francese

1. Tratti differenziali tra i due ordinamenti giuridici in materia.....	83
2. Considerazioni conclusive e spunti di riflessione.....	85
Conclusione	87
Fonti bibliografiche e sitografia	89
Ringraziamenti	95

La mediazione familiare nell'ambito della risoluzione
non giurisdizionale delle controversie:
un raffronto comparatistico tra sistema italiano e sistema francese

Introduzione

Alla base del presente elaborato vi è lo studio, in un'ottica comparatistica, dello strumento della mediazione applicata all'ambito della risoluzione non giurisdizionale delle controversie familiari, in particolare per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici italiano e francese.

Negli ultimi decenni, la mediazione familiare si è affermata come uno strumento cruciale per la gestione dei conflitti all'interno della sfera familiare, specialmente nei casi di separazione e divorzio. In un'epoca caratterizzata da un crescente numero di rotture coniugali, la necessità di soluzioni che possano ridurre il contenzioso giudiziario, minimizzare l'impatto sui figli e preservare, per quanto possibile, relazioni familiari stabili e collaborative, è diventata sempre più evidente.

In quest'ottica, la mediazione familiare rappresenta un supporto per il processo giudiziario tradizionale, basato sul dialogo e sulla cooperazione tra le parti coinvolte. L'obiettivo primario è quello di permettere alle parti di mantenere il controllo sulle decisioni che influenzeranno il loro futuro e quello dei loro figli, riducendo al contempo lo *stress* emotivo e i costi associati alle battaglie legali. In questo contesto, la mediazione familiare è anche una pratica che promuove valori come la responsabilità, il rispetto reciproco e l'autodeterminazione. Il suo utilizzo è sostenuto da un ampio consenso scientifico e istituzionale, che ne riconosce l'efficacia nel contribuire a soluzioni durature e nel ridurre il carico di lavoro dei tribunali.

Tuttavia, l'adozione di tale meccanismo varia significativamente da paese a paese ed è influenzata da fattori culturali, giuridici e sociali; anche per questo motivo, a mio avviso, è importante poter svolgere degli studi comparati, soprattutto nei confronti di ordinamenti che appaiono molto simili al nostro, come quello francese.

Italia e Francia, pur condividendo alcuni tratti comuni come una tradizione giuridica di *civil law* e una forte enfasi sulla protezione dei minori, presentano anche differenze rilevanti nel modo in cui hanno sviluppato e integrato la mediazione familiare nei rispettivi sistemi giuridici e sociali. Questo rende particolarmente interessante l'analisi comparativa, volta a esplorare come i due sistemi abbiano implementato questo mezzo e quali lezioni si possano trarre dalle rispettive esperienze.

L'interesse allo sviluppo della tematica è sopraggiunto in particolar modo in seguito ad un periodo di studio a Lione; grazie a tale opportunità ho avuto modo di lavorare sul campo e di conoscere aspetti rilevanti di un sistema prossimo al nostro. Allo stesso modo, nel semestre successivo il professor Campione ha trattato il tema della risoluzione dei conflitti familiari, con particolare riferimento alla negoziazione assistita e questo insieme di fattori ha suscitato la mia volontà di approfondire la materia.

L'obiettivo di questa tesi di laurea è quindi, innanzitutto, quello di presentare le caratteristiche di tale istituto, sia per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico, sia per quanto

riguarda quello dei nostri vicini d'oltralpe. In seguito, si vuole evidenziare il ruolo della mediazione familiare nel contesto della risoluzione alternativa delle controversie e di comprenderne quello che è il rapporto con i mezzi alternativi alla giurisdizione – quali la negoziazione assistita, nel caso italiano e la conciliazione, nel contesto francese. Infine, attraverso lo studio comparativo delle normative, delle prassi e dei risultati ottenuti nei due contesti, l'elaborato mira a fornire una panoramica delle sfide e delle opportunità. Si esamineranno inoltre le implicazioni che influenzano l'efficacia e l'accessibilità della mediazione familiare in Italia e in Francia, con l'obiettivo di individuare *best practices* e suggerire possibili miglioramenti nei rispettivi sistemi giuridici.

Su questa base, il lavoro è organizzato in quattro capitoli: nel primo capitolo è stata svolta una panoramica di quelli che sono ad oggi i meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie familiari nei principali paesi europei anche in seguito all'avvento del fenomeno della degiurisdizionalizzazione. Se ne analizzerà dunque la loro origine per poi concentrarsi sulla mediazione familiare, mettendo in luce come essa si sia sviluppata in alcuni paesi europei quali Regno Unito, Spagna e Polonia.

Nel secondo capitolo ci si occupa, invece, del ruolo che la mediazione familiare riveste nell'ordinamento giuridico italiano, soprattutto a fronte del rapporto che intercorre tra essa e un altro fondamentale istituto nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie familiari, ossia la negoziazione assistita. Inoltre, sono state sviluppate delle considerazioni anche a proposito della relazione che può intercorrere tra l'attività di mediazione familiare e l'azione del Terzo Settore.

Nel capitolo terzo il *focus* è posto sull'ordinamento giuridico francese, osservando come anch'esso sia stato influenzato dalla degiurisdizionalizzazione e approfondendo il compito della risoluzione amichevole delle liti, fino all'analisi della "*médiation familiale*".

Infine, l'ultimo capitolo è dedicato alle valutazioni conclusive di raffronto, al fine di mettere in evidenza le principali similitudini e differenze tra i due sistemi giuridici e di comprendere al meglio le possibilità di progresso per entrambi.

Grazie a questa ricerca è stato possibile evidenziare i punti di forza e di debolezza del nostro sistema giuridico in materia di risoluzione non giurisdizionale delle controversie e, in particolar modo, di mediazione familiare, soprattutto in relazione alla giurisdizione di un altro paese.

La rilevanza del lavoro risiede, innanzitutto, nell'identificazione delle potenzialità e criticità esistenti, ma anche nella possibilità di individuare pratiche ottimali e soluzioni innovative che possano essere adattate e applicate nei due contesti nazionali. Identificare le *best practices* di altri paesi consente di innovare le strategie nazionali e di implementare riforme mirate, che possono aumentare l'efficacia e l'efficienza della mediazione familiare. Questo, a sua volta, può favorire la riduzione del contenzioso giudiziario e promuovere un approccio più collaborativo e sostenibile alla risoluzione dei conflitti familiari. Nondimeno, tramite un'analisi comparativa è possibile cogliere gli elementi di successo di ciascun sistema giuridico e considerarne l'applicabilità nel proprio ordinamento. In un contesto europeo sempre più integrato, comprendere le diverse esperienze nazionali è fondamentale per promuovere

una cooperazione efficace e per migliorare la qualità delle pratiche di mediazione familiare a livello europeo.

Dunque, sarà possibile osservare come la comparazione tra diversi sistemi giuridici non solo arricchisce la comprensione delle dinamiche della mediazione familiare, ma rappresenta anche un'opportunità per migliorare le politiche e le pratiche a livello nazionale ed europeo, promuovendo una maggiore coesione e cooperazione nell'ambito della giustizia familiare.

Capitolo 1

I meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie familiari sul piano internazionale e il fenomeno della c.d. “degiurisdizionalizzazione”

1. Introduzione

Nel quadro del diritto processuale civile contemporaneo, la degiurisdizionalizzazione¹ rappresenta un fenomeno significativo, caratterizzato dalla decentralizzazione e dalla diversificazione di istituzioni e procedure coinvolte nella risoluzione delle controversie. Questo concetto riflette un cambiamento profondo nella percezione e nella pratica della giustizia, che si evolve al di là del tradizionale modello centralizzato dei tribunali. Negli ultimi decenni infatti, in risposta a crescenti pressioni socioeconomiche e culturali, i sistemi giudiziari di tutto il mondo hanno sperimentato una serie di trasformazioni volte a rendere la risoluzione delle dispute più accessibile, efficiente e adattabile alle esigenze delle parti coinvolte.

La degiurisdizionalizzazione, introducendo nuove forme di risoluzione delle controversie e promuovendo l'uso di mezzi alternativi rispetto alla risoluzione giudiziale, emerge come un'alternativa o un complemento al modello tradizionale dei tribunali. Il concetto alla base di tale sviluppo è che il sistema debba poter contare su metodi alternativi di risoluzione delle controversie, fenomeno noto anche come “*Alternative Dispute Resolution*”². Questo perché sono molteplici i vantaggi attribuibili a tali meccanismi alternativi, primo fra tutti il fatto che essi risultino più veloci ed economici rispetto al processo giudiziario tradizionale, elemento fondamentale al fine di ridurre il carico di lavoro dei tribunali e accelerare la risoluzione delle controversie, problematica rilevante e ricorrente nel nostro sistema giudiziario. Inoltre, dal punto di vista delle parti coinvolte nel conflitto, essi offrono maggiore flessibilità nel determinare le regole che disciplineranno la risoluzione della loro disputa; ciò può consentire loro di adattare la controversia alle loro specifiche esigenze e di arrivare a soluzioni creative e personalizzate. Le alternative alla risoluzione delle dispute spesso incoraggiano la cooperazione e la comunicazione tra le parti, il che può preservare o addirittura rafforzare le relazioni personali e commerciali, riducendo così il rischio di conflitti futuri. Fattore rilevante è anche la possibilità di svolgere il procedimento in un ambiente confidenziale in cui le parti possono

¹ Enc. Treccani: “Progressiva diminuzione del ricorso all’ambito giurisdizionale per la soluzione di controversie”.

² I Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie, noti anche come ADR (dall’acronimo inglese di *Alternative Dispute Resolution*), rappresentano una serie di tecniche e procedure utilizzate per risolvere dispute legali relative a diritti disponibili al di fuori dei tribunali e delle corti. Nella pratica, consentono di risolvere le controversie in via extragiudiziale, evitando così l’avvio di un procedimento legale in tribunale, il quale può essere rischioso e costoso in termini di tempo e denaro per entrambe le parti, anche in caso di vittoria.

discutere apertamente delle proprie preoccupazioni e interessi, senza il rischio che le informazioni vengano rese pubbliche attraverso procedimenti giudiziari.

Tali metodi possono essere classificati in tre macro categorie: le procedure di autocomposizione delle liti, dove le parti raggiungono un accordo autonomamente; le procedure di composizione eterodirette, dove un terzo imparziale fornisce una valutazione vincolante per le parti; e le procedure di autocomposizione eterodiretta, dove un terzo facilita la discussione, aiutando le parti a identificare i propri interessi e a determinare l'accordo, oppure suggerendo una soluzione possibile. Tutti i metodi ADR si caratterizzano per una gestione "privata" del conflitto e rappresentano essenzialmente varianti di due modelli principali: l'arbitrato e la mediazione³. Bisogna anche sottolineare che la flessibilità e l'adattabilità di tali strumenti consentono la loro applicazione in un'ampia gamma di settori diversi e in continua evoluzione. Tra essi ricordiamo:

- a) Diritto civile: in questo settore, l'*Alternative Dispute Resolution* può essere utilizzato per risolvere controversie contrattuali, questioni di responsabilità civile, controversie familiari (come ad esempio la separazione, il divorzio e il mantenimento o affidamento dei figli), controversie ereditarie e molto altro ancora.
- b) Diritto commerciale e aziendale: concerne l'applicazione a controversie aziendali, incluse quelle tra aziende, tra aziende e clienti, o tra soci di un'azienda. In particolare, può riguardare contratti commerciali, questioni di proprietà intellettuale, conflitti tra dipendenti e datori di lavoro e così via.
- c) Diritto del lavoro: per risolvere controversie tra datori di lavoro e dipendenti, come quelle riguardanti licenziamenti, discriminazione sul lavoro, molestie sul posto di lavoro e questioni sindacali.
- d) Diritto penale: anche se meno comune, si può ricorrere alla giurisdizione alternativa ad esempio attraverso la mediazione penale, che coinvolge la risoluzione di dispute tra vittime e autori di reati.
- e) Diritto amministrativo: in questo contesto, l'ADR può essere utilizzato per risolvere controversie tra cittadini e organi pubblici in ambito fiscale, ambientale o nel caso di ricorsi contro le decisioni amministrative.
- f) Diritto internazionale e transnazionale: sono ampiamente utilizzati per risolvere dispute internazionali e transnazionali, come controversie commerciali internazionali, controversie tra stati, controversie in materia di investimenti esteri.
- g) Settori specializzati: esistono anche settori specializzati in cui l'ADR è particolarmente utilizzata, come le controversie nell'ambito della salute, dell'edilizia, dell'energia e dell'ambiente.

³ A. Concas, *I metodi alternativi di risoluzione delle controversie*, Diritto.it, 2023, <https://www.diritto.it/i-metodi-alternativi-di-risoluzione-delle-controversie/#block-d2963006-551e-4955-93f0-dbcfe955e943>.

Il presente elaborato, tuttavia, si concentra sullo sviluppo di tali strumenti nel settore del diritto di famiglia, con particolare riferimento alla risoluzione delle controversie familiari e al ruolo che il procedimento di mediazione familiare svolge in supporto a tale attività. L'approccio scaturito dal fenomeno della degiurisdizionalizzazione, in questo contesto, ha come base l'idea che le questioni familiari possano essere gestite in modo più efficace e meno conflittuale attraverso percorsi alternativi alla risoluzione delle liti in tribunale.

Le controversie familiari si riferiscono a qualsiasi tipo di conflitto o disputa che sorga all'interno del nucleo familiare o tra i suoi membri. L'origine di esse è per lo più associata agli istituti del divorzio⁴ o della separazione⁵, ma non esclusivamente ad essi. Nondimeno, all'interno di questo quadro possono sorgere molteplici problematiche, che possono riguardare:

- a) Pensioni alimentari: litigi relativi ai pagamenti finanziari da parte di un genitore non convivente per il sostentamento dei figli o dell'ex coniuge.
- b) Violenza domestica: controversie che coinvolgono abusi fisici, emotivi o sessuali all'interno della famiglia.
- c) Successioni e testamenti: dispute sulla divisione dei beni dopo la morte di un membro della famiglia e interpretazione di volontà testamentarie.
- d) Adozione: questioni relative alla legittimità dell'adozione o alla custodia temporanea o permanente dei minori.
- e) Tutela degli anziani: controversie concernenti la cura e l'amministrazione dei beni di persone anziane incapaci di prendersi cura di sé stesse.
- f) Dispute finanziarie: litigi riguardanti l'assegnazione di risorse finanziarie, come proprietà condivise, debiti e patrimoni.

Questa tipologia di controversie può risultare infatti estremamente complessa ed emotivamente carica, coinvolgendo questioni e relazioni interpersonali delicate; ciò richiede un approccio sensibile e può coinvolgere professionisti come mediatori, avvocati specializzati in diritto di famiglia e consulenti per la gestione dei conflitti.

I meccanismi alternativi, in tale contesto, favoriscono la cooperazione tra le parti, con l'obiettivo di trovare soluzioni che siano nel miglior interesse di tutti i membri della famiglia coinvolti, in particolar modo dei figli, quando essi siano presenti. Ciò nonostante, è comunque importante ricordare che la mera esistenza di tali strumenti non li rende adatti a tutte le circostanze e ci possono essere casi in cui il coinvolgimento del sistema giudiziario rimane necessario per risolvere le dispute in modo lineare e bilanciato.

⁴ Tramite divorzio le parti perdono lo *status* giuridico di coniugi e cessano, di conseguenza, gli effetti giuridici del matrimonio, inclusi i doveri reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Tuttavia, rimangono invariati gli obblighi verso i figli e la potestà genitoriale; anche in caso di rottura definitiva del vincolo matrimoniale, i diritti dei figli, sia minorenni che maggiorenni, continuano ad essere tutelati.

⁵ È necessario ricordare che la separazione rappresenta una condizione legale in cui vengono sospesi i mutui doveri matrimoniali tra i coniugi, eccetto quelli di assistenza e rispetto reciproco.

Molti altri paesi europei, similmente all'Italia, stanno sviluppando soluzioni non giudiziali per i loro sistemi giuridici. Sul piano internazionale, la stessa Unione Europea in prima istanza, ha promosso l'uso dell'*Alternative Dispute Resolution* come strumento per risolvere le controversie in modo rapido, attivo ed economico, attraverso l'adozione di direttive e regolamenti che incoraggiano gli Stati membri ad implementare tali meccanismi.

Esaminando le diverse manifestazioni di questo fenomeno a livello sovranazionale, si cercherà allora di comprendere come la degiurisdizionalizzazione influisca sulla risoluzione delle controversie familiari, ripercorrendo alcuni momenti fondamentali nello sviluppo di tali strumenti.

2. I mezzi alternativi di risoluzione delle controversie familiari in Europa e lo sviluppo della mediazione familiare in alcuni dei principali paesi europei

Nonostante la spinta allo sviluppo dei meccanismi alternativi sia arrivata anche dalla promozione, da parte dell'Unione Europea, dell'uso dell'*Alternative Dispute Resolution*, è importante, come primo passo, distinguere il particolare istituto della mediazione familiare da tutti gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

L'ADR infatti, quale categoria generale, comprende la mediazione tra i possibili strumenti di risoluzione. Ad oggi, in Italia il principale riferimento normativo in materia di mediazione è il D.M. n. 150 del 24.10.2023⁶ in attuazione della Riforma Cartabia, il quale introduce una serie di nuovi obblighi, regole e presupposti, oltre che indennità per organismi, mediatori ed enti di formazione.

Fondamentale è l'intervento di espansione delle materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in aggiunta a quelle già previste⁷, vi rientrano attualmente anche consorzio, *franchising*, contratti d'opera, di rete e di somministrazione, società di persone e subfornitura e associazione in partecipazione⁸. Tale requisito può essere soddisfatto, nelle rispettive aree di competenza, anche attraverso gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo Unico bancario, dal

⁶ D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

⁷ Ossia le materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, come previsto in precedenza dall'articolo 5, co.1, D.L. 28/2010.

⁸ S. Occhipinti, *Riforma Cartabia, fine del cartaceo e novità sulla mediazione*, Altalex, 2023, <https://www.altalex.com/documents/news/2023/07/11/riforma-cartabia-fine-cartaceo-novita-mediazione>.

Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, del Codice delle Assicurazioni e dalle norme per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità.

La mediazione in ambito di dritto civile e commerciale deve però essere nettamente distinta da quella a cui si può ricorrere nel caso di conflitti familiari. La mediazione civile ha infatti una previsione più ampia ed è finalizzata alla conciliazione di controversie nell'ambito dei diritti disponibili, configurandosi come vero e proprio meccanismo alternativo alla risoluzione giudiziale⁹.

La mediazione familiare, invece – quantomeno nel nostro ordinamento –, si pone come strumento complementare sia alla risoluzione giurisdizionale delle controversie, che alla risoluzione cosiddetta “alternativa”. Essa può essere definita come un percorso intrapreso dai familiari in conflitto sostenuto da un mediatore, un terzo qualificato con competenze sia psicologiche che giuridiche. Il mediatore aiuta una coppia di genitori, coniugati o conviventi, la cui relazione è entrata in crisi per varie ragioni e con diversi possibili esiti, a ripristinare la comunicazione. L'obiettivo è dunque facilitare il raggiungimento di un accordo per una pacifica riorganizzazione della vita e delle relazioni familiari, nei limiti in cui queste potranno essere mantenute, ma non rappresenta in sé e per sé un meccanismo risolutivo delle controversie¹⁰.

Non si tratta di una definizione normativa di mediazione familiare, in quanto ad oggi non è rinvenibile, ma è certo che la ricerca dell'accordo non mira mai a ricostituire il rapporto tra i coniugi in crisi, piuttosto a conservare e riorganizzare la co-genitorialità e quindi a tutelare il minore¹¹. Essa è ora espressamente prevista come un percorso operativo utile a creare condizioni favorevoli per la continuazione dei rapporti, incoraggiando l'apertura di un dialogo moderato fra le parti litiganti che consenta di preservare lo svolgimento del ruolo genitoriale. Su questa base, per proteggere i soggetti deboli o in caso di interesse pubblico, si pone espressamente un limite all'impiego dello strumento stragiudiziale volto a conciliare o mediare le controversie familiari nei casi in cui si riscontrino episodi di violenza di genere o domestica¹², oltre a situazioni in cui siano coinvolti diritti o rapporti indisponibili¹³.

⁹ F. Resta, *La mediazione civile nella separazione e nel divorzio tra coniugi*, Diritto.it, 2020, <https://www.diritto.it/la-mediazione-civile-nella-separazione-e-nel-divorzio-tra-coniugi/>.

¹⁰ A. Nicolussi, *La mediazione familiare*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, pp. 1364-1366.

¹¹ C. Perago e A. Albanese, *Finalità e caratteristiche della mediazione familiare “riformata”*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, Pacini Giuridica, 2023.

¹² Tale decisione è stata presa coerentemente alle disposizioni contenute all'art. 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il quale prevede che: “Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.”.

¹³ Perago e Albanese, *Finalità e caratteristiche della mediazione familiare “riformata”*, cit.

Di conseguenza, anche il ruolo del mediatore è differente: il mediatore civile si concentra maggiormente sulla questione al centro del conflitto, con le parti che mirano a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi. D'altra parte, il mediatore familiare si impegna principalmente sulle relazioni interpersonali e familiari coinvolte nella disputa, cercando di ristabilire un dialogo e una collaborazione spesso compromessi nel corso del tempo.

La distinzione maggiormente rilevante tra le due tipologie di procedimenti riguarda l'importanza attribuita agli accordi conclusi nelle diverse modalità di risoluzione delle controversie esaminate finora. Nel contesto della mediazione civile, l'accordo concluso assume la qualifica di titolo esecutivo, così come avviene per il patto stipulato nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare. Dopo aver ottenuto l'approvazione del Pubblico Ministero, l'accordo acquisirà pertanto gli stessi effetti giuridici della sentenza emessa dal tribunale. Nell'ambito della mediazione familiare, l'accordo raggiunto non possiede un valore giuridico intrinseco; nel sistema attuale, ogni possibile accordo raggiunto in mediazione familiare, essendo relativo a materie indisponibili, deve essere ratificato da un giudice. Tuttavia – come approfondiremo nel capitolo successivo – esiste un'eccezione nel caso in cui la mediazione familiare si svolga parallelamente a una negoziazione assistita. In questo scenario, è considerato sufficiente un controllo meno rigoroso da parte del pubblico ministero sull'intero accordo, che includerebbe quanto concordato in mediazione, in quanto la mediazione non è in grado di risolvere direttamente le dispute, specialmente quando si tratta di conflitti tra coniugi in crisi. In particolare, nelle decisioni riguardanti i figli, la mediazione mira principalmente a ricostruire e rinnovare la relazione tra le parti coinvolte, aiutando i genitori a gestire la difficile transizione da una relazione affettiva interrotta al mantenimento di una relazione genitoriale¹⁴.

Con l'introduzione del nuovo titolo IV-*bis* nel libro II del Codice di procedura civile, la Riforma Cartabia riconosce la profonda trasformazione del modello tradizionale di famiglia e l'aumento dei conflitti intrafamiliari, identificando nella mediazione familiare uno strumento efficace per risolvere le crisi in tale contesto, soprattutto a causa della particolare vulnerabilità emotiva delle persone coinvolte.

Da tempo si lavora per trovare metodi di risoluzione dei conflitti familiari più appropriati rispetto ai tradizionali processi giudiziari, considerando le specificità delle relazioni familiari e le possibili conseguenze negative di conflitti protratti, intensi o risolti tardivamente. Spesso infatti, la tutela giurisdizionale dei diritti non si dimostra il metodo più efficace per affrontare i conflitti di coppia durante la separazione, specialmente quando si tratta di sostenere il legame genitoriale. Questo perché il processo giudiziario, con la sua natura di confronto e scontro tra le parti, mira a determinare chi ha ragione e chi ha torto. Tale approccio porta sempre a una divisione netta tra vincitori e vinti, il che può essere particolarmente dannoso nelle dispute familiari, poiché alimenta ulteriormente la conflittualità tra le parti. Il ricorso

¹⁴ F. Locatelli, *L'avvocato di famiglia alle prese con le ADR negoziali: riflessioni in punto di mediazione familiare e negoziazione assistita*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, Pacini Giuridica, 2023.

al giudizio dovrebbe quindi essere considerato come *extrema ratio*, da adottare solo quando non sia stato possibile raggiungere un accordo valido attraverso altri mezzi e quando non vi sia alcun altro modo per tutelare il primario interesse dei minori.

Compiute alcune precisazioni d'inquadramento, ci si può ora concentrare sulla nascita e sullo sviluppo dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie familiari, con particolare riferimento al procedimento di mediazione.

2.1. L'origine della mediazione familiare.

L'alba di questo meccanismo è riconducibile all'esperienza americana; sin dal 1939 infatti, la Sezione della Corte Suprema di Los Angeles ha introdotto un servizio di mediazione familiare per assistere le coppie in fase di separazione, con l'obiettivo di proteggere il benessere dei loro figli. L'avvocato e psicologo James Coogler¹⁵ è considerato il pioniere di tale pratica; negli anni Settanta, è infatti stato il precursore nell'utilizzo della mediazione familiare come metodo meno conflittuale, per aiutare le coppie in separazione a raggiungere accordi soddisfacenti per entrambe le parti¹⁶.

Parallelamente, anche negli Stati europei si stava progressivamente sviluppando la necessità di tutelare le relazioni familiari tenendo in considerazione prevalentemente l'interesse del fanciullo ad una bigenitorialità condivisa, in quanto funzione autonoma rispetto alla coniugalità. Di conseguenza, l'approccio americano si è poi diffuso anche al Canada e successivamente in Europa, con particolare successo inizialmente in Inghilterra e in Francia.

Nei casi di separazione e divorzio, i modelli di mediazione a cui si rifanno i principali paesi europei sono sostanzialmente 3: il primo è il modello c.d. "*Problem Solving*" o "mediazione strutturata", il quale corrisponde all'approccio maggiormente diffuso negli Stati Uniti e nel nord Europa. Successivamente, grazie al coinvolgimento di differenti figure professionali, quali ad esempio assistenti sociali e psicologi, emerse il modello c.d. "clinico" suddiviso in una fase preparatoria, la vera e propria mediazione e una fase successiva di *follow-up*. Esso ha rappresentato il prototipo per il Canada e le nazioni dell'Europa mediterranea. Infine, vi è un terzo modello che tuttavia non ha trovato spazio in Italia, ossia il c.d. "*Transformative Mediation Model*", il quale si concentra sul rapporto tra i due contendenti¹⁷.

¹⁵ James Coogler, avvocato e consulente matrimoniale, dopo aver vissuto personalmente un doloroso e frustrante divorzio giudiziale, fu il primo a introdurre la mediazione delle controversie nelle situazioni di divorzio su base accusatoria. Nel 1974 fondò a Atlanta il "*Family Mediation Center*", il primo centro di servizi di mediazione nel campo familiare. Nel 1976, contribuì alla creazione della *Family Mediation Association* (FMA) e, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere la cultura della mediazione, istituì la rivista *Family Mediation*. Nel 1978, pubblicò il suo libro "*Structured Mediation in Divorce Settlement: an Handbook for Marital Mediators*", in cui delineò le "*marital mediation rules*", le regole di mediazione matrimoniali. Queste regole costituirono le fondamenta del primo modello teorico di mediazione familiare, focalizzato sul divorzio ma in seguito esteso anche alla separazione coniugale.

¹⁶ C.A. Calcagno, *La mediazione familiare in Europa*, Mediare senza confini, 2021.

¹⁷ I. Buzzi, *ADR e mediazione familiare in Europa*, in *Mediazione familiare sistemica* 3/4, 2019.

Tuttavia, per meglio comprendere le peculiarità dei differenti paesi concernenti la mediazione familiare, è importante compiere alcune precisazioni preliminari in tema di divorzio, quale materia ampiamente trattata in tali procedimenti.

A livello europeo, gli stati si ispirano a diversi prototipi di divorzio, anche per le loro differenti tradizioni e sviluppi storici; tali categorie discendono dalla dicotomia di sistemi monisti, ossia fondati su un unico principio riconducibile all' "*irretrievable breakdown of marriage*"¹⁸, al quale si ispirano ad esempio Regno Unito, Germania e Paesi Bassi; vi sono poi i sistemi cosiddetti pluralisti, che individuano una serie di motivazioni variabili tra uno stato e l'altro, al quale si ispirano Francia, Italia, Polonia e Spagna.

Su questa base, possiamo in primo luogo identificare un modello cosiddetto "divorzio – sanzione", a cui si ispira ancora oggi il Regno Unito e che si caratterizza per l'identificazione di ipotesi di colpa in capo ad uno dei due coniugi, quale ad esempio l'adulterio. Tale modello non corrisponde esattamente a quello italiano, caratterizzato dalla separazione in via preventiva e dove possiamo effettivamente rinvenire la necessità di alcune ipotesi di colpa per consentire il divorzio immediato, ma dove esse si intendono come "violazioni penalmente rilevanti nei confronti del coniuge e della società". Il modello del divorzio – rimedio basato sulla separazione, legale o di fatto, è stato scelto poi anche da Francia, Irlanda e Spagna; tuttavia, nel quadro dell'ordinamento francese, si può ricorrere anche all'ipotesi di divorzio cosiddetto "per mutuo consenso"¹⁹.

Il Regno Unito è stato poi il primo paese ad adottare ufficialmente l'approccio mediato al fine di risolvere i conflitti familiari. Nel 1978, a Bristol, è stato istituito il primo servizio di mediazione familiare con l'obiettivo di assistere i genitori in fase di separazione nel trovare una soluzione che fosse vantaggiosa per entrambi, nota come "*win-win*" (vinci/vinci)²⁰, che si differenzia dalla tradizionale dicotomia "vincente/perdente" del processo giudiziale, dove il giudice decide chi ha ragione e chi ha torto tramite una sentenza. Dopo essersi consolidata nella maggior parte dei paesi europei, viene spesso descritta come una "rottura della coppia senza perdente", poiché si tratta di un processo attraverso il quale un mediatore neutrale e terzo assiste i genitori o la coppia nel processo di separazione da un rapporto coniugale o di convivenza.

Ad oggi, almeno ventidue paesi dell'Unione hanno una legislazione che disciplina la mediazione in materia familiare, rispondente a differenti finalità. Nei paesi del Nord Europa, ad esempio, c'è una tendenza a evitare lo scioglimento del matrimonio mentre in Italia, la fine

¹⁸ "*Irretrievable breakdown of marriage*" è un termine giuridico utilizzato nel diritto di famiglia per descrivere la situazione in cui una coppia sposata non riesce più a risolvere i problemi e può quindi decidere di divorziare. In alcuni stati, l'unica ragione necessaria per il divorzio è quindi la c.d. "rottura irrimediabile del matrimonio", chiamata anche "*no-fault divorce*", quindi un divorzio senza colpe imputabili ad una delle due parti.

¹⁹ G. Oberto, *Il divorzio in Europa*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, pp. 119-120.

²⁰ S. De Stefano (a cura di), *La mediazione familiare: strumento europeo di tutela dei figli nel conflitto genitoriale*, Atti del convegno "La tutela del minore ad un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 54/06" tenutosi a Roma nel 2007, A. Romeo, 12 aprile 2008.

del matrimonio, in senso giuridico, è prevista quando le parti sono divorziate. In contesti come il Regno Unito e la Francia, il tribunale può ordinare alla coppia di consultare un conciliatore, il quale informerà le parti sugli obiettivi e sugli scopi della mediazione. In l'Irlanda, in alternativa, è compito degli avvocati illustrare ai propri clienti la possibilità di un approccio differente, fornendo anche indicazioni sui centri specializzati²¹.

La Carta Europea del 1992, a cui anche l'Italia ha aderito, ha cercato di individuare una base teorica introducendo la prima definizione condivisa di mediazione familiare quale "attività in cui un terzo professionista qualificato, indipendente ed equidistante dalle parti, il mediatore familiare, fornisce colloqui di sostegno alla genitorialità finalizzati a migliorare la comunicazione e a cercare accordi sulla nuova organizzazione familiare conseguente alla separazione personale dei coniugi o alla cessazione di una convivenza, con riguardo al superiore interesse educativo, affettivo e materiale del figlio o dei figli minorenni e nel rispetto della normativa vigente in materia"²².

L'obiettivo principale della mediazione in questo ambito dunque quello di ripristinare la comunicazione tra i coniugi, al fine di creare un piano per l'organizzazione delle relazioni che rispetti i bisogni di ogni membro della famiglia, prioritariamente quelli dei figli. Inoltre, la mediazione familiare è caratterizzata dalla confidenzialità, un principio sottolineato dalla Raccomandazione n. 1639 (2003) del 25 novembre 2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 giugno 2004²³.

Nonostante le nazioni europee cerchino di seguire suddetta definizione, si può affermare che non esiste un modello standardizzato di mediazione familiare, in primo luogo perché non esiste attualmente una normativa comunitaria vincolante per gli stati membri, probabilmente anche a causa del fatto che predominano differenze sia a livello normativo che culturale. Inoltre, a fronte di un impegno legislativo consistente, sono in realtà solo tredici i paesi che hanno finora reso noto il numero di mediazioni familiari effettuate nell'arco di tempo dal 2017 al 2019²⁴.

²¹ C.A. Calcagno, *La mediazione familiare in Europa*, cit., pp. 3-4.

²² Carta Europea sulla formazione dei mediatori familiari nelle situazioni di separazione e divorzio, 1992, articolo 2, comma 1.

²³ La Raccomandazione del Comitato dei Ministri, adottata il 21 gennaio 1998, suggeriva ai governi degli Stati membri di introdurre o promuovere la mediazione familiare o, se già presente, di potenziarla. Inoltre, invitava i governi ad adottare o rafforzare misure per l'applicazione dei principi contenuti nella Raccomandazione, al fine di favorire l'utilizzo della mediazione familiare come strumento appropriato per risolvere le dispute familiari. Tale Raccomandazione all'articolo 1 chiarisce: "La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d'una famiglia alla presenza d'un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore, il compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro".

²⁴ *European Commission for the Efficiency of Justice, Working Group on Mediation (CEPEJ-GT-MED)*, 2017 (citato da Calcagno, *La mediazione familiare in Europa*, cit., p. 6).

Nei paragrafi seguenti, analizzeremo il percorso di sviluppo adottato da alcuni stati europei, particolarmente rilevanti per questo studio, che hanno implementato normative specifiche nel settore nel corso degli anni.

2.2 Procedimento di mediazione familiare in Inghilterra e Galles

Come precedentemente accennato a fini introduttivi, l'Inghilterra e il Galles sono stati i primi paesi europei in cui si è manifestata la mediazione familiare. La sua origine nel territorio inglese risale al 1973, in seguito alla pubblicazione di un rapporto che introduceva una nuova forma di conciliazione, praticata da Lisa Parkinson²⁵, assistente sociale presso i servizi per la tutela dell'infanzia al Tribunale di Bristol. Successivamente, grazie al suo operato, tra il 1977 e il 1978 è stato istituito il primo servizio pubblico di conciliazione familiare²⁶.

Da questi primi passi e grazie ai successivi sviluppi, si potrebbe arguire che la mediazione familiare in Inghilterra sia nata come espressione autonoma del sistema sociale e giuridico a conferma della presenza di approcci che seguono percorsi distinti. Tuttavia, è da notare che in una prima fase la mediazione familiare era assimilabile all'istituto della conciliazione, la quale è volta a tentare di eliminare le cause che hanno portato al conflitto familiare, piuttosto che concentrarsi sui rapporti che intercorrono tra le parti in lite.

Si deve attendere fino alla metà degli anni Ottanta per avere un effettivo distacco tra le due pratiche, quando la diffusione della mediazione ha ricevuto un impulso significativo grazie al Consiglio Nazionale di Conciliazione Familiare (NFCC)²⁷. Nel 1985 quest'ultimo ha collaborato con l'Associazione degli Avvocati di Diritto di Famiglia per elaborare un codice di pratica per la mediazione, che è stato adottato da tutte le organizzazioni affiliate al Consiglio.

A Londra, nel 1986, è stato ufficialmente avviato un progetto di co-mediazione, chiamato *Solicitor in Mediation*, che evidenzia una delle caratteristiche peculiari del contesto inglese. In questo quadro, due professionisti, uno specializzato nelle relazioni umane e l'altro in discipline giuridiche, collaborano per raggiungere accordi di mediazione complessiva. È quindi in questa fase che si può concretamente notare la sempre più evidente distinzione tra la mediazione e l'originario procedimento di conciliazione. Inoltre, nel 1988 viene fondata la prima *Family Mediators Association*, a ulteriore conferma di tale distacco.

All'inizio degli anni Novanta sorgono numerose organizzazioni, senza però un riconoscimento ufficiale e senza un vero e proprio organismo centrale, a differenza di quanto av-

²⁵ Lisa Parkinson è oggi una figura di rilievo nel *National Family Conciliation Council* e si dedica alla formazione e allo sviluppo professionale dei conciliatori, oltre che alla collaborazione interdisciplinare con gli avvocati. Ha contribuito con diverse pubblicazioni, tra cui spicca il volume "*Conciliation in separation and divorce*".

²⁶ M. Marzario, *La mediazione familiare tra l'Inghilterra e l'Italia: una lettura comparata*, Diritto.it, 2010, <https://www.diritto.it/la-mediazione-familiare-tra-l-inghilterra-e-l-italia-una-lettura-comparata/>.

²⁷ Organizzazione che riunisce la maggior parte dei servizi di mediazione "indipendente", cioè non affiliati alle corti.

viene contemporaneamente in Francia. Dopo oltre vent'anni di esperienza pratica, nel 1996 l'Inghilterra ha introdotto una nuova legge sul divorzio, il *Family Law Act*²⁸, promulgata per affrontare l'alto numero di divorzi e per rispondere alla costante attenzione che la società inglese ha sempre dedicato alle questioni sociali, con le principali finalità di mantenere l'unità familiare e di centralità della mediazione in caso di inevitabile fallimento del matrimonio. Questa legge rappresenta il culmine di un processo legislativo che ha avuto inizio nel 1969 con il *Divorce Reform Act*²⁹ e consolidato nel 1989 con il *Children Act*³⁰, similmente a quanto avvenuto in Francia. La novità maggiormente rilevante introdotta da tale provvedimento era per certo l'abolizione dell'asserzione della colpa dell'altro coniuge per la richiesta di divorzio; il legislatore aveva infatti sentito l'impulso di introdurre questa innovazione a causa dell'incremento costante delle richieste di divorzio basate sulla colpa dell'altro coniuge (come l'adulterio e il comportamento intollerabile) essendo che, in tali casi, la procedura di divorzio era notevolmente accelerata, consentendo di arrivarvi in soli tre mesi³¹.

Tuttavia, questo sistema, tra i vari aspetti negativi, aggravava particolarmente i conflitti tra le parti, danneggiando soprattutto i figli (quando presenti) e comportava costi sociali ed economici significativi. Il *Family Law Act* è stato concepito proprio per evitare tali conseguenze negative, promuovendo un approccio collaborativo e meno conflittuale alla risoluzione delle dispute familiari. Anche se mancava una specifica previsione per il ricorso alla mediazione obbligatoria, la novella ha influenzato la legislazione successiva in particolare in merito al divorzio; la *Practice Direction 12B*, ad esempio, aveva previsto il c.d. *First Hearing Dispute Resolution Appointment*³² a cui partecipano le parti, un giudice e un dipendente del *Children*

²⁸ Comunemente noto come "FLA 1996-1999" prevedeva diverse disposizioni in merito a divorzio e separazione, patrocinio a spese dello Stato nei casi di mediazione nelle dispute familiari, procedimenti in caso di fallimento del matrimonio, diritti di occupazione di specifici locali domestici, prevenzione delle molestie, inclusione di disposizioni relative all'occupazione di una casa in alcuni ordini ai sensi del *Children Act 1989*, il trasferimento di contratti di locazione tra coniugi e persone che hanno convissuto come marito e moglie, e altre disposizioni connesse.

²⁹ Il *Divorce Reform Act* del 1969 rappresentò un punto di svolta significativo nel diritto di famiglia del Regno Unito, passando da un sistema basato su colpe a uno che riconosceva la "rottura irrimediabile" come unica ragione per il divorzio. L'obiettivo era rendere il processo di divorzio meno conflittuale e più accessibile, influenzando sia le opinioni sociali che le pratiche legali. L'eredità di questa legge, inclusa la sua influenza sugli accordi finanziari, continua a plasmare il diritto di famiglia anche oggi.

³⁰ Il *Children Act* del 1989 è una legge del Parlamento del Regno Unito entrata in vigore nelle tre giurisdizioni il 14 ottobre 1991. Nel 1995, la normativa è stata sostituita da leggi parallele in Scozia e Irlanda del Nord, mentre nel 2016 la parte III della legge è stata aggiornata nel Galles. Considerata la riforma più significativa della legislazione sui minori del XX secolo, questa legge attribuiva responsabilità alle autorità locali, ai tribunali, ai genitori e ad altre agenzie nel Regno Unito per garantire la protezione e il benessere dei bambini. La legge si basava sul principio che i bambini sono meglio accuditi all'interno delle loro famiglie, ma prevedeva anche misure per i casi in cui i genitori e le famiglie non collaborassero con le autorità competenti.

³¹ Marzario, *La mediazione familiare tra l'Inghilterra e l'Italia: una lettura comparata*, cit., p.3.

³² La FHDRA è di solito la prima udienza nell'ambito del procedimento ai sensi del *Children Act 1989*. Lo scopo è quello di valutare le questioni tra le parti in una fase iniziale e per determinare come meglio progredire il caso. In questo quadro, il *Children and Family Court Advisor and Support Service* (CAFCASS) intraprenderà controlli di salvaguardia per delineare qualsiasi rischio potenziale o effettivo di danno ai bambini.

*and Family Court Advisory and Support Service (Cafcass)*³³. In questa sede, un mediatore era sempre disponibile nel caso in cui la volontà delle parti si orientasse a procedere in mediazione³⁴. Non solo, era sottolineata l'importanza dell'informazione in merito ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, attraverso il *Meeting Information and Assessment Mediation*. Si tratta di un'apposita riunione breve effettuata prima di avviare una procedura giudiziaria ed in corso di causa, finalizzata principalmente a fornire informazioni sulla mediazione come modo per risolvere le controversie ed è infatti condotto da un mediatore formato, che valuta se tale procedimento è adatto alle circostanze concrete. Nondimeno, egli si accerta che non vi siano stati episodi di abuso familiare.

Sulla base della disciplina introdotta ai sensi del *Children and Families Act*³⁵ del 2014, il *Meeting* risulta essere obbligatorio per tutte quelle coppie sposate che desiderino divorziare o sciogliere il rapporto, in quanto tutti i richiedenti devono prendere in considerazione la possibilità di sottoporsi a una mediazione familiare, in particolare in relazione a problematiche concernenti minori di età o richieste finanziarie e ad esclusione dei casi di violenza domestica. Se il richiedente decidesse di procedere con la causa, dovrà compilare la sezione pertinente della domanda per dimostrare di essere esentato dalla partecipazione alla riunione, di aver partecipato a una riunione e di averla considerata non adeguata, di aver partecipato a una riunione che è stata interrotta o di non essere riuscito a risolvere tutte le questioni discusse durante la riunione. In questo contesto, il mediatore familiare è una professione soggetta a regolamentazione attraverso un codice di autodisciplina al quale aderiscono numerose organizzazioni, ognuna affiliata ai mediatori. Queste organizzazioni aderenti sono rappresentate dal *Family Mediation Council (FMC)*³⁶, l'ente incaricato di armonizzare le norme relative alla mediazione familiare in Inghilterra e Galles e di rappresentare le organizzazioni aderenti e gli operatori della mediazione familiare nelle trattative con il governo. I mediatori familiari possono provenire da vari ambienti, inclusi servizi legali, terapeutici e sociali; le diverse organizzazioni di adesione o accreditamento stabiliscono i loro criteri per la formazione e l'esercizio della professione, che includono requisiti formativi.

Tuttavia, alcuni sostengono che le riforme inglesi in materia, nonostante il lodevole obiettivo di facilitare le parti in lite, abbiano tradito la volontà del legislatore di ridurre le spese pubbliche e alleggerire il contenzioso giudiziario. Questo sarebbe evidenziato, ad esempio, dai limiti del MIAM stesso, quali l'insufficiente tempistica ad esso dedicata al fine di valuta-

³³ Si tratta di un servizio volto a rappresentare i minori nei procedimenti di divorzio e separazione, adozione e affidamento.

³⁴ M.F. Moscati, *Risoluzione dei conflitti alternativa al giudizio e diritto di famiglia in Inghilterra*, a cura di Chiara Besso e Matteo Lupano, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Ledizioni, Milano, 2018.

³⁵ Il *Children and Family Act* del 2014 è una legge volta a stabilire disposizioni riguardanti bambini, famiglie e persone con bisogni educativi speciali o disabilità, per regolamentare il diritto di richiedere un lavoro flessibile e per affrontare questioni correlate.

³⁶ Il *Family Mediation Standards Board (FMSB)* è stato istituito per supervisionare e disciplinare la normativa sulla mediazione familiare delle organizzazioni aderenti.

re se la mediazione è applicabile al conflitto, ma anche la gestione non efficace del conflitto in caso si rinvenga una situazione di violenza domestica³⁷.

In conclusione, possiamo dunque affermare che sebbene il sistema della giustizia familiare in Inghilterra favorisca l'uso di metodi alternativi al giudizio quale la mediazione, è importante riconoscere che essa non può essere considerata una soluzione universale. È vero che la mediazione può offrire alle parti l'opportunità di affrontare gli aspetti non legali del conflitto familiare e che, al contempo, può dare voce a terzi che normalmente non avrebbero modo di esprimersi in tribunale, tuttavia, alcune controversie necessiteranno sempre l'intervento del giudice³⁸.

Il principio fondamentale dell'accesso alla giustizia è permettere alle parti di scegliere il metodo che ritengono più appropriato per la risoluzione del loro specifico conflitto, cercando di rendere accessibili i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, obiettivo che purtroppo appare difficile da raggiungere.

2.3. Il caso spagnolo: l'invito in mediazione disposto dal giudice

Il legislatore italiano esclude ogni forma di mediazione obbligatoria nelle controversie di famiglia; tuttavia, oltre i confini nazionali, troviamo anche soluzioni parzialmente o totalmente diverse.

In questo contesto risulta peculiare la scelta del legislatore spagnolo, dove la mediazione è considerata come strumento indispensabile al processo (toccando un numero di quasi 8.000 mediazioni all'anno), in quanto si ritiene che essa "possa completare la decisione resa in via giurisdizionale e [...] garantire una qualità più elevata al servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia"³⁹.

Deve essere preliminarmente precisato che in Spagna non è prevista, al momento, una disciplina di tale settore che sia omogenea su tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista processualistico, la mediazione familiare è regolata dalla Legge 15/2005⁴⁰, ma si rimanda alle legislazioni distinte delle Comunità Autonome dei Paesi Baschi e Catalogna, per la previsione di una sessione informativa obbligatoria⁴¹.

³⁷ Moscati, *Risoluzione dei conflitti alternativa al giudizio e diritto di famiglia in Inghilterra*, cit., p.104.

³⁸ L. Fuller, *The Forms and Limits of Adjudication*, in *Harvard Law Review*, 1978, vol. 92, 353.

³⁹ G. Chiamonte, *Giustizia complementare alla giurisdizione e mediazione familiare: un'analisi comparativa tra Italia e Spagna*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana No 20*, febrero 2024, pp. 346-365.

⁴⁰ *Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio*.

⁴¹ La legge 5/2012 relativa alla mediazione in materia civile e commerciale prevede la possibilità di informare le parti, durante l'udienza preliminare, della possibilità di ricorrere alla mediazione per risolvere la controversia. Il tribunale stesso può invitare le parti a procedere alla mediazione al fine di trovare un accordo che possa porre fine al procedimento giudiziario, e il giudice può concedere alle parti la sospensione del processo per consentire loro di ricorrere alla mediazione o all'arbitrato. Questa legge ha rappresentato un importante cambiamento nel panorama legale, introducendo esplicitamente la mediazione come uno dei modi extragiudiziali per risolvere le controversie nel diritto processuale civile.

A livello nazionale, l'ordinamento giuridico spagnolo ha dato origine ad un processo di mediazione ben strutturato e altamente sviluppato grazie alla Legge 15/2005, che ha segnato un significativo progresso, riconoscendo la mediazione come un ricorso volontario alternativo per risolvere le controversie e sottolineando il principio della libertà come uno dei valori fondamentali dell'ordinamento giuridico spagnolo. Tale provvedimento consente alle parti di chiedere al giudice di sospendere il processo per ricorrere alla mediazione familiare e tentare di raggiungere un accordo consensuale riguardante la controversia in questione. Resta comunque escluso l'invito in mediazione nei casi di gravi problemi mentali, abuso di sostanze e violenza di genere.

Con riferimento alla Catalogna, la Legge 15/2009⁴² ha introdotto particolari novità in materia. Nel Preambolo si evidenzia come, nonostante gli sforzi per promuovere la mediazione familiare, siano state rilevate delle difficoltà, prima fra tutte la scarsa conoscenza e dimestichezza con la mediazione familiare sia in riferimento alle parti coinvolte nei conflitti, ma anche agli operatori del diritto⁴³. Risulta quindi importante, al fine di colmare tale lacuna, investire nella sensibilizzazione e nella formazione riguardo alla mediazione familiare e potrebbero essere adottate misure per integrare la mediazione familiare nei processi giudiziari⁴⁴.

La disciplina discendente dalla sopracitata norma ha in primo luogo distinto la mediazione civile da quella familiare e contiene un elenco definito delle controversie nelle quali quest'ultima si può applicare. In questo quadro, la mediazione civile si concentra su ambiti specifici e riguarda questioni per le quali la Comunità Autonoma di Catalogna detiene attualmente competenze esclusive, come i conflitti che sorgono all'interno delle fondazioni e delle associazioni, ma anche controversie condominiali. Per ciò che concerne la mediazione familiare invece, la novella si è posta l'obiettivo di promuoverla per tutelare, in particolar modo, il principio dell'interesse del minore e il suo diritto a mantenere relazioni personali con i genitori e la famiglia. A tal fine, nei casi di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, l'autorità giudiziaria può obbligare le parti a partecipare ad una sessione informativa preliminare per portare a conoscenza di entrambi i coniugi le caratteristiche, i principi e i vantaggi della mediazione e con l'obiettivo di trovare un accordo consensuale.

Per quanto concerne i Paesi Baschi invece, è stata la Legge 7/2015⁴⁵ ad aver apportato importanti novità di settore, suggerendo anche che nei patti prematrimoniali venga inserito

⁴² La *Ley 15/2009* abroga la precedente *Ley 1/2009 de 15 de marzo, de mediación familiar de Cataluña*, che aveva rappresentato una grande innovazione in materia di diritto di famiglia.

⁴³ Chiamonte, *Giustizia complementare alla giurisdizione e mediazione familiare: un'analisi comparativa tra Italia e Spagna*, cit., p. 357.

⁴⁴ Come sottolinea Ortuño Muñoz, P.: *Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional*, Ariel, Barcellona, 2018, p. 123-124, "La mayor aportación de la mediación en los casos de ruptura es la oportunidad de planificar en beneficio de los hijos las relaciones de parentalidad".

⁴⁵ Rodríguez Llamas, S. (citata da Chiamonte, 2024): "El papel de las comunidades autónomas en el impulso de la mediación familiar", in C. Azcàrraga Monzonis, P. Quinzà Redondo (a cura di): *Tratado de mediación. Tomo III. Mediación en conflictos de familia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 205 ss., ivi in particolare p. 212 ss.

un compromesso di esperimento del procedimento di mediazione familiare prima di adire il giudice⁴⁶. L'elemento fondamentale è contenuto all'articolo 6: il giudice può, parimenti a quanto previsto dalla precedentemente citata Legge 15/2009 per la Catalogna, esprimere un invito alle parti, a carattere obbligatorio, di partecipare ad una sessione informativa a proposito di mediazione; in questa sede, esse potranno comunicare la decisione di proseguire o meno tale procedimento.

Dunque, la dottrina spagnola ha evidenziato che il principio di volontarietà, fondamentale nella mediazione, non è compromesso dalla previsione che richiede la partecipazione alla sessione informativa. Esso non costringe le parti ad accettare la mediazione, ma fornisce loro informazioni dettagliate sulla natura e sulla funzione della mediazione stessa. L'obiettivo è infatti quello di educare le parti sulle potenzialità della mediazione come strumento per la risoluzione dei conflitti familiari, è uno strumento proattivo che mira a guidare le parti verso un processo decisionale informato e attraverso il quale si spera che esse siano incoraggiate a intraprendere il percorso della mediazione in modo consapevole e volontario⁴⁷.

2.4. L'esempio polacco

Negli ultimi anni, il Ministero della Giustizia polacco ha concentrato una notevole attenzione sullo sviluppo e sulla promozione della mediazione e di altre forme di risoluzione alternativa delle controversie. Questo impegno si riflette nell'alto numero di procedimenti di mediazione effettuati e negli accordi effettivamente conclusi, che hanno contraddistinto il paese rispetto agli altri stati europei⁴⁸.

La mediazione familiare nell'ordinamento giuridico polacco può riguardare una vasta gamma di questioni, quali la riconciliazione tra coniugi, le condizioni di separazione, il contatto con i figli, ma anche la scelta dell'educazione dei minori e la gestione dei loro beni.

⁴⁶ Cfr. Rodríguez Llamas, S.: "El papel de las comunidades autónomas en el impulso de la mediación familiar", in C. Azcárraga Monzonís, P. Quinzà Redondo (a cura di): *Tratado de mediación. Tomo III. Mediación en conflictos de familia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 205 ss., ivi in particolare p. 212 ss. In particolare, la Ley 7/2015 sin dall'Esposizione dei motivi, dopo aver proclamato che lo scopo principale della legge è la regolamentazione del regime di affidamento condiviso, sottolinea l'importanza della mediazione familiare come strumento chiave per ridurre la litigiosità in questa materia.

⁴⁷ cfr. García Villaluenga, L., Rosales Álamo, M.: "Mediación familiar I: principios y objetivos", cit., ivi in particolare pp. 295-296: "Entendemos que la voluntariedad de la mediación no se vería afectada en su esencia por el hecho de que se regularan los primeros momentos de la mediación (vinculandos principalmente a la información de esta figura, su alcance y contenido; aunque en la práctica se suele avanzar más si el caso lo permite) incardinándolos en el proceso. La que hemos dado en llamar "voluntariedad mitigada" [...] entendemos que facilitaría que las personas racionalizaran en mayor medida su conflicto, que pudieran conocer y valorar las opciones y la viabilidad de sus expectativas en el proceso, les podría abrir vías de nuevas relaciones más dialogantes, tan necesarias en materia de familia y en crisis de pareja y, en fin, podría traer nuevas oportunidades a la institución de la mediación, pero principalmente a sus destinatarios: las familias y sus miembros que sufren los duros efectos del conflicto. Es difícil elegir lo que no se conoce".

⁴⁸ European Commission for the Efficiency of Justice, Working Group on Mediation (CEPEJ-GT-MED) CEPEJ-GT-MED(2017)8, *The impact of CEPEJ guidelines on civil, family, penal and administrative mediation*.

Essa è soggetta al consenso delle parti e può essere effettuata sia prima che la questione sia sottoposta al giudice, sia successivamente, in seguito all'avvio del procedimento, su decisione del tribunale. La mediazione può condurre a una conciliazione reciprocamente accettabile, sottoscritta dalle parti coinvolte e, nel contesto delle cause di divorzio o di separazione, può facilitare una riconciliazione e/o un accordo tra i coniugi, oppure favorire lo sviluppo di posizioni giuridiche condivise, le quali possono poi servire come base per la risoluzione del caso da parte del tribunale. Qualora invece non riescano a trovare una conciliazione, i coniugi potranno esercitare i loro diritti in giudizio⁴⁹.

Fondamentale fonte normativa è la legge sulla mediazione del 2005⁵⁰, che ha stabilito i principi generali e i requisiti per la pratica della mediazione in diversi contesti, compresi i conflitti familiari.

L'obiettivo, anche in questo caso, è quello di favorire la comunicazione e il dialogo tra le parti, aiutandole a trovare soluzioni che tengano conto delle esigenze e degli interessi di tutti i membri della famiglia⁵¹.

Il mediatore familiare svolge un ruolo di facilitatore, guidando le discussioni e aiutando le parti a esplorare opzioni e a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. È importante sottolineare che la mediazione familiare in Polonia è svolta da professionisti qualificati che devono rispettare *standard* etici e regole professionali. Infatti, per i casi riguardanti il diritto di famiglia, sono richieste competenze specifiche aggiuntive in termini di formazione ed esperienza, le quali possono includere conoscenze nelle aree della psicologia, della pedagogia, della sociologia o del diritto, oltre alle competenze pratiche necessarie per condurre la mediazione in contesti relativi al diritto di famiglia.

Inoltre, il Ministero della Giustizia polacco ha istituito e gestisce il Consiglio sociale per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie e dei dissidi⁵², un organo nazionale non governativo che svolge un ruolo importante in materia di promozione della mediazione e di comunicazione tra l'amministrazione statale, il sistema della giustizia e i mediatori. I 21 membri del Consiglio provengono dal Ministero della Giustizia, dal Ministero degli Affari Interni, dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore della mediazione. Vi sono anche rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Pubblici Ministeri, dell'Associazione Nazionale dei Giudici specializzati in diritto di famiglia, oltre a ricercatori scientifici del settore.

⁴⁹ Calcagno, *La mediazione familiare in Europa*, cit., pp. 14-15.

⁵⁰ Legge del 28 luglio 2005 che modifica il codice di procedura civile e alcuni altri atti (Dz. U. del 2005. n. 172, voce 1438), con successive modifiche, compresa la legge sulla modifica di alcuni atti in relazione al sostegno dei metodi di risoluzione amichevole delle controversie del 10 settembre 2015. (Dz. U. dal 2015. 1595).

⁵¹ *Divorzio e separazione legale*, E-european Justice, https://e-justice.europa.eu/45/IT/divorce_and_legal_separation?POLAND&member=1#:~:text=In%20Polonia%20i%20coniugi%20possono,alla%20separazione%20o%20al%20divorzio.

⁵² “*Rada Społeczna ds. Alternatywnych metod rozwiązywania sporów i sporów*”.

Il Consiglio per l'ADR è stato istituito per la prima volta mediante decreto del Ministero della Giustizia il 1° agosto 2005, con il compito di fornire consulenza al Ministro su questioni riguardanti le forme alternative di risoluzione delle controversie e dei conflitti. Durante il suo primo mandato, il Consiglio ha redatto l'importante Codice etico dei mediatori polacchi, contenente dei consigli sul comportamento che deve tenere un mediatore nell'esercizio della sua attività⁵³.

⁵³ *La mediazione nei paesi UE*, Polonia, E-european justice, https://e-justice.europa.eu/64/IT/mediation_in_eu_countries?POLAND&member=1.

2.5. Il sistema irlandese

In Irlanda, l'articolo 23⁵⁴ della nuova Legge sulla mediazione⁵⁵ stabilisce che il Ministro della Giustizia è responsabile di garantire che siano disponibili sessioni di mediazione familiare a costi accessibili e in ambienti gradevoli.

⁵⁴ *Mediation information sessions in family law and succession proceedings* 23. (1) The Minister may, for the purposes of ensuring that information sessions concerning mediation are available (in this Act referred to as a “mediation information session”), at a reasonable cost and in suitable locations, to parties to relevant proceedings and having had regard to the matters specified in subsection (2)

- (a) prepare and publish a scheme for the delivery of such sessions, or
 - (b) approve a scheme for the delivery of such sessions prepared by a person other than the Minister.
- (2) A scheme referred to in subsection (1) may include provisions in relation to any of the following:
- (a) the nature and operation of mediation in respect of a relevant dispute;
 - (b) the role of the mediator in a mediation in respect of a relevant dispute;
 - (c) the types of mediation settlements available in a mediation in respect of a relevant dispute;
 - (d) the benefits of mediation over court-based resolutions in respect of a relevant dispute;
 - (e) the costs of mediation;
 - (f) a statement that legal advice may be sought by the parties at any time during the mediation.
- (3) Before publishing or approving a scheme under this section, the Minister shall
- (a) publish a notice on the website of the Department of Justice and Equality and in at least one daily newspaper circulating generally in the State
 - (i) indicating that he or she intends to publish or approve a scheme under this section,
 - (ii) indicating that a draft of the scheme is available for inspection on that website for a period specified in the notice (being not less than 30 days from the date of the publication of the notice in the newspaper), and
 - (iii) stating that submissions in relation to the draft scheme may be made in writing to the Minister before a date specified in the notice (which shall be not less than 30 days after the end of the period referred to in subparagraph (ii)), and
 - (b) have regard to any submissions received pursuant to paragraph (a)(iii).
- 4) Where the Minister prepares or approves a scheme under this section, he or she shall cause a notice of the preparation or approval to be published in *Iris Oifigiúil* and the notice shall specify the date from which the scheme shall come into operation.
- (5) Subject to subsection (6), the Minister may
- (a) amend or revoke a scheme prepared or approved under this section, or
 - (b) withdraw approval in respect of any scheme previously approved under this section.
- (6) The requirements of subsections (3) and (4) shall, with all necessary modifications, apply to a scheme that the Minister intends to amend or revoke or in relation to which the Minister intends to withdraw his or her approval.
- (7) Where the Minister amends or revokes, or withdraws his or her approval in respect of, a scheme under this section, he or she shall cause a notice to that effect to be published in *Iris Oifigiúil* specifying
- (a) the scheme to which the amendment, revocation or withdrawal of approval, as the case may be, relates,
 - (b) whether the scheme is to be amended or revoked or whether approval in relation to the scheme is to be withdrawn,
 - (c) if the scheme is to be amended, particulars of the amendment, and
 - (d) the date from which the amendment, revocation or withdrawal of approval, as the case may be, shall come into operation.
- (8) In this section “relevant dispute” means a dispute the subject of relevant proceedings; “relevant proceedings” means
- (a) family law proceedings, or
 - (b) proceedings under section 67A(3) or 117 of the Succession Act 1965.

⁵⁵ Il *Mediation Act* del 2017 mira a facilitare la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione, definendo i principi fondamentali applicabili e le modalità di mediazione come alternativa al procedimento civile o alla prosecuzione di un procedimento in corso. Inoltre, prevede l'adozione di codici di condotta per i mediatori e l'istituzione di un organo come il Consiglio di mediazione d'Irlanda. Attraverso un sistema definito, la legge consente alle parti coinvolte in procedimenti civili o di diritto di famiglia di partecipare a sessioni informative sulla mediazione. Infine, affronta questioni correlate al fine di migliorare il sistema di risoluzione delle controversie nel contesto legale irlandese.

L'ambito di applicazione e gli obiettivi non differiscono da quelli precedentemente rimarcati per gli altri paesi.

È invece importante sottolineare che, in questo paese, la mediazione è ancora volontaria in tutte le situazioni; la disposizione relativa alla futura mediazione obbligatoria non è ancora entrata in vigore. Nonostante ciò, la normativa in merito riflette la propensione del legislatore nei confronti di tale procedimento; essa può essere infatti prescritta come requisito preliminare prima di intraprendere azioni legali formali in materia familiare⁵⁶.

Il *Mediation Act* contiene diverse disposizioni che delineano, in primo luogo, i principi generali per la conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati. Inoltre, stabilisce l'introduzione di codici di buone pratiche per la mediazione e prevede che le comunicazioni tra le parti durante il procedimento siano riservate.

Essa introduce l'obbligo per gli avvocati di consigliare alle parti di considerare il ricorso alla mediazione per risolvere le controversie. Il giudice ha la facoltà di invitare le parti a considerare il ricorso alla mediazione come mezzo per la risoluzione della controversia, sia di propria iniziativa sia su richiesta delle parti stesse.

La legge disciplina anche gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza e stabilisce che il giudice, in merito alle spese connesse ai procedimenti, possa tenere conto del comportamento delle parti riguardo alla mediazione.

Infine, l'accordo raggiunto può essere esecutivo o meno, sulla base di quanto disposto dalle parti⁵⁷.

3. L'esito del processo di degiurisdizionalizzazione in materia di controversie familiari nell'ordinamento italiano

Un'importante novità normativa è stata introdotta in Italia mediante il Decreto Legislativo del 19 settembre 2014, numero 132, intitolato "Provvedimenti urgenti di degiurisdizionalizzazione e altre misure per ridurre il carico pendente nel settore del processo civile". Possiamo infatti affermare con certezza che il fenomeno della degiurisdizionalizzazione ha inevitabilmente influenzato anche il sistema giurisdizionale italiano e tale concetto si basa proprio sul principio di trasferire parte della competenza a risolvere controversie giuridiche dai giudici ordinari ad altri soggetti che, pur non essendo giudici, possono comunque contribuire alla risoluzione delle liti in modo efficace.

La riforma del 2014 è nata consequenzialmente dall'idea che il sistema, al fine di migliorare l'efficienza e garantire una conclusione rapida delle cause civili entro limiti di tempo ragionevoli, dovrebbe fare affidamento su metodologie alternative di risoluzione delle con-

⁵⁶ Calcagno, *La mediazione familiare in Europa*, cit., pp. 12-13.

⁵⁷ C.A. Calcagno, *L'Irlanda vara la nuova legge sulla mediazione*, *Mediare senza confini*, 2017.

troversie, consentendo ad altri professionisti del diritto di contribuire alla loro soluzione⁵⁸.

Negli interventi riguardanti l'ambito familiare, erano state apportate delle novità in particolare materia di separazione e divorzio. La riforma aveva interessato tre procedure: la separazione personale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio già stabilite. Tale disciplina ha previsto la possibilità per le parti di ricorrere a due procedure stragiudiziali per la separazione, per il divorzio (nei casi specificati all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge 898/1970⁵⁹, o per la modifica delle condizioni stabilite: la negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6) e la procedura davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile (art. 12)⁶⁰. In particolare, il quadro prevede nel Capo II la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, con una specifica disciplina nell'art. 6 delle "soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni della separazione o di divorzio", mentre l'art. 12 disciplina invece la "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile".

È dunque al Decreto Legge, convertito poi nella Legge 162/2014⁶¹, che si deve l'importante introduzione dell'istituto della negoziazione assistita per consentire di risolvere in via stragiudiziale le controversie familiari. Questa procedura, gestita congiuntamente dagli avvocati delle parti in conflitto, ha l'obiettivo di raggiungere un accordo risolutivo che eviti l'instaurazione del giudizio e che consenta, in tempi rapidi, la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Inoltre, l'art. 1, comma 25, della legge 20 maggio 2006, n. 76, ha esteso

⁵⁸ Nicolussi, *La mediazione familiare*, cit.

⁵⁹ La norma prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandato da uno dei coniugi se: "è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza".

⁶⁰ A. Cossiri, *La degiurisdizionalizzazione di separazione e divorzio. Osservazioni a prima lettura*, in *Forum di quaderni costituzionali*, Il Mulino, 2014.

⁶¹ L. 10 novembre 2014, n. 162, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

l'applicazione di queste procedure anche allo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso⁶².

In questo quadro, la mediazione familiare è stata ideata per supportare la risoluzione delle controversie familiari sia in via giudiziale che tramite negoziazione assistita, proponendosi piuttosto come un mezzo per facilitare il raggiungimento di un accordo⁶³.

Nel prossimo capitolo si analizzerà dunque l'importanza crescente dei metodi alternativi alla giurisdizione nel nostro ordinamento, concentrandoci in particolare sulle peculiarità della negoziazione assistita in ambito familiare alla luce dell'attuale normativa e, successivamente, si esaminerà il ruolo della mediazione familiare in questo contesto.

⁶² F. Campione, *Divorzio su domanda congiunta, attribuzioni patrimoniali e tutela dei creditori del coniuge*, in *Quaderni di Judicium*, Pacini Giuridica, 2022.

⁶³ Nicolussi, *La mediazione familiare*, cit., p. 1364.

Capitolo 2

Il ruolo della mediazione familiare nel quadro della risoluzione non giurisdizionale delle controversie nell'ordinamento italiano

1. Riferimenti all'evoluzione del diritto di famiglia

Negli ultimi decenni il concetto di famiglia “tradizionale” ha subito profonde trasformazioni. Le nuove forme di convivenza, l'incremento delle famiglie monoparentali e le famiglie “allargate” – in cui i membri provengono da precedenti relazioni con figli da una o entrambe le parti – così come le adozioni da parte di genitori dello stesso sesso, hanno portato a una significativa modifica delle relazioni familiari e sociali. È facile immaginare come i nuovi e moderni patti coniugali possano portare alla nascita di liti che vanno oltre la crisi matrimoniale, estendendosi ad una eterogeneità di rapporti e circostanze che fino a pochi anni fa non erano considerate, perché non ancora così radicate nella società⁶⁴.

Come accennato anche nel precedente capitolo, ad oggi, nel contesto occidentale è comune la percezione che queste tipologie di conflitti non possano sempre essere risolte attraverso gli strumenti avversariali predisposti dagli ordinamenti giuridici. Tali mezzi spesso risultano troppo lenti per rispondere alle esigenze dei membri del nucleo familiare in crisi e non riescono a salvaguardare adeguatamente le relazioni personali tra le parti coinvolte nel conflitto.

In Italia, uno sviluppo del diritto di famiglia è scaturito al fine di stare al passo con i cambiamenti sociali e con le necessità delle nuove famiglie delineate pocanzi. L'evoluzione normativa si è fatta strada soprattutto alla luce del concetto di famiglia come definito dagli articoli 2 e 29 della Costituzione⁶⁵. In particolare, l'articolo 29 ne riconosceva e garantiva i diritti come società naturale fondata sul matrimonio; tuttavia, se letto in combinato disposto con l'articolo 2, oggi assume un significato diverso, indicandoci il superamento dell'interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto ai bisogni dei singoli componenti⁶⁶. Ciò è

⁶⁴ S. Rossi, *La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, p. 2.

⁶⁵ L'articolo 2 della Costituzione prevede che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L'articolo 29 invece afferma che: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

⁶⁶ M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2023, pp. 2-3.

poi confermato anche all'articolo 30, comma 1⁶⁷, il quale equipara, in relazione all'identità di funzioni, il rapporto tra genitore e figlio legittimo a quello tra genitore e figlio naturale, attribuendo a entrambi la stessa natura di diritti e doveri. In tale prospettiva, quest'ultima norma non può essere interpretata limitandone l'applicazione ai rapporti individuali di ciascun genitore con il figlio, ma deve necessariamente prendere in considerazione l'esistenza di un eventuale nucleo familiare di fatto, poiché solo in questo contesto i diritti del minore risultano essere pienamente tutelati⁶⁸. Tramite la reinterpretazione concettuale degli articoli riportati, si è dunque cercato di bilanciare il rispetto delle tradizioni con la necessità di tutelare nuovi diritti individuali e collettivi, riflettendo la progressiva apertura e modernizzazione del nostro ordinamento giuridico, promuovendo la giustizia e l'uguaglianza all'interno della famiglia e della società in senso ampio, focalizzandosi progressivamente sulla tutela dei diritti dei coniugi e dei fanciulli.

Un importante esempio è rappresentato dal passo compiuto verso la riduzione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale grazie alla Legge 76 del 2016⁶⁹, la quale ha introdotto le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, conferendo loro alcuni dei diritti e doveri previsti per il matrimonio⁷⁰. Tra queste prerogative si annoverano la possibilità di assistenza reciproca in caso di malattia, il diritto alla pensione di reversibilità, e la possibilità di assumere il cognome del *partner*. La stessa legge ha anche disciplinato le convivenze di fatto, riconoscendo ai conviventi specifici diritti come quello all'assistenza reciproca in caso di malattia, il diritto a succedere nel contratto di locazione in caso di morte del *partner* e la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali attraverso la stipula di contratti di convivenza⁷¹. Tale provvedimento ha rappresentato dunque un avanzamento significativo verso il riconoscimento delle famiglie considerate "diverse" da quelle tradizionalmente intese.

La progressione della disciplina ha riguardato in maniera rilevante anche le materie di separazione e divorzio ma, a causa del concetto di indissolubilità del matrimonio che per lungo tempo ha permeato il nostro ordinamento giuridico, per l'introduzione legale del divorzio si è atteso fino al 1970, grazie alla Legge n. 898 del 1° dicembre⁷² – dunque molto più tardi

⁶⁷ Art. 30, Cost.: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

⁶⁸ Ferrando, *Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1977, 930; Dogliotti, *Sulla qualificazione giuridica della famiglia di fatto: spunti, questioni, prospettive*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 347; Rescigno, *La comunità familiare come formazione sociale*, in *Rapporti personali nella famiglia*, Quaderni del CSM, Roma, 1980, 12; Perlingieri, *Sulla famiglia come formazione sociale*, in *Rapporti personali nella famiglia*, Napoli, 1982, 39.

⁶⁹ L. 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", conosciuta anche come Legge Cirinnà.

⁷⁰ Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 20.

⁷¹ I contratti di convivenza consentono di stabilire modalità di contribuzione economica, criteri per l'assegnazione della casa comune e disposizioni in caso di cessazione della convivenza.

⁷² L. 1° dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

rispetto a tanti altri paesi europei. Essa presentava però una peculiarità, ossia un periodo di separazione di cinque anni⁷³. Prima di tale novella, nel nostro paese non era consentito porre giuridicamente fine al matrimonio civile o di porre un termine agli effetti civili del matrimonio concordatario, il che rendeva estremamente difficile, per le coppie che non riuscivano più a convivere, cessare legalmente al loro matrimonio⁷⁴.

Successivamente, la Riforma del diritto di famiglia del 1975⁷⁵ ha rappresentato una pietra miliare nel progresso di tale settore del diritto. Grazie ad essa si è promossa l'uguaglianza tra i coniugi – dando attuazione all'articolo 29 della Costituzione, citato in precedenza – stabilendo la parità di diritti e doveri nella gestione della famiglia e nella cura dei figli. Tra le innovazioni più significative vi è stata l'abolizione della figura del capofamiglia, riconoscendo invece un ruolo paritetico ad entrambi i coniugi nella conduzione della vita familiare. Inoltre, la riforma ha stabilito che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli secondo le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni⁷⁶.

Ad essa si riconduce anche la distinzione tra i concetti di separazione consensuale e giudiziale⁷⁷: la prima situazione si concretizza quando entrambi i coniugi sono d'accordo sui termini della separazione e presentano congiuntamente una richiesta al tribunale; tale metodo tende ad essere più rapido e meno conflittuale. Al contrario, la separazione giudiziale si verifica quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo e uno dei due richiede l'intervento del giudice per decidere sui termini della separazione, che può includere questioni relative alla divisione dei beni, l'affidamento dei figli e il mantenimento.

Nel corso degli anni, ulteriori modifiche legislative hanno semplificato la procedura, riducendo il periodo di separazione per ottenere il divorzio. In particolare, tramite la già citata Legge 132/2014, si è data la possibilità di alleggerire il procedimento tramite accordi extragiudiziali – come vedremo nel successivo paragrafo, anche grazie all'accordo ottenuto in sede di negoziazione assistita. In seguito, la Legge n. 55 del 6 maggio 2015⁷⁸ nota come “Divorzio Breve”, ha portato il periodo di separazione da tre anni (modifica introdotta nel 1987) a sei mesi per le separazioni consensuali e a un anno per quelle giudiziali, consentendo di velocizzare ulteriormente la procedura⁷⁹. Inoltre, sempre nel 1987, si disciplina per la prima

⁷³ R. Rettaroli, *Cinquant'anni di divorzi*, in *Il Mulino*, 2020.

⁷⁴ A. Graziosi, *Dall'indissolubilità del matrimonio al recesso dall'unione di fatto*, a cura di Chiara Besso e Matteo Lupano, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Ledizioni, Milano, 2018.

⁷⁵ Legge 19 maggio 1975, n. 151, “Riforma del diritto di famiglia”.

⁷⁶ R. Sarti, *19 maggio 1975: La riforma del diritto di famiglia*, in *Il Mulino*, 2019.

⁷⁷ È necessario precisare che la separazione legale in realtà ha un'origine più lontana nel tempo; essa era infatti già ammessa nel Codice Civile del 1865, ma su rigide condizioni e, la maggior parte delle volte, a favore dell'elemento maschile della coppia.

⁷⁸ Legge 6 maggio 2015, n. 55, “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.

⁷⁹ Sesta. *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p.18.

volta il ricorso congiunto⁸⁰ quale facoltà per i coniugi di adire il tribunale insieme al fine di procedere con lo scioglimento del matrimonio⁸¹.

Si può dunque constatare come gli scioglimenti delle unioni coniugali rappresentino uno dei fenomeni più significativi nell'evoluzione sociale e demografica del nostro paese, con un impatto profondo sui percorsi di vita degli uomini e delle donne coinvolti, dei loro figli e delle reti di parentela; le implicazioni a livello individuale, di genere, familiare e collettivo mettono in luce la maggiore vulnerabilità di determinati soggetti, quali ad esempio i minori. A particolare tutela di questi ultimi, il legislatore ha compiuto un'essenziale scelta normativa posta in essere dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge delega n. 206 del 2021⁸², al quale si riconduce la semplificazione del sistema di tutela dei diritti in ambito familiare e la previsione di nuovi strumenti a tutela dei minori; introducendo nel codice di procedura civile oltre settanta nuovi articoli, è stata stabilita una disciplina processuale uniforme per le controversie riguardanti lo stato delle persone, la famiglia e i minorenni, applicabile in linea di massima a tutti i procedimenti familiari contenziosi⁸³. In altre parole, la varietà dei riti in materia familiare e minorile viene ricondotta a un processo unitario che accoglie le controversie riguardanti lo stato delle persone, i minorenni e le famiglie⁸⁴, mirando a garantire una tutela differenziata e speciale, pur mantenendo una cognizione piena⁸⁵.

La breve panoramica effettuata sull'evoluzione del diritto di famiglia ha l'obiettivo di evidenziare come, in un contesto delineato da cambiamenti ideologici e culturali che possiamo considerare radicali, possa risultare naturale l'insorgenza di una molteplicità di nuovi ed eterogenei conflitti tra individui legati da vincoli familiari. Le liti possono riguardare una miriade di aspetti quali spese straordinarie, divisione del patrimonio comune, dispute sull'inadempimento alle clausole della separazione o del divorzio, fino ad azioni legali per simulazione o revoca dei trasferimenti patrimoniali, dunque questioni complesse e delicate,

⁸⁰ Simili ai concetti di separazione consensuale e giudiziale sono quelli di divorzio congiunto (o, meglio, su domanda congiunta) e giudiziale. Il divorzio congiunto si verifica quando i coniugi sono d'accordo su tutte le condizioni del divorzio e presentano una richiesta comune al tribunale. Il divorzio giudiziale, invece, si verifica quando i coniugi non riescono a trovare un accordo e uno dei due richiede l'intervento del tribunale per risolvere le controversie.

⁸¹ Graziosi, *Dall'indissolubilità del matrimonio al recesso dall'unione di fatto*, cit., p. 20.

⁸² L. 26 novembre 2021, n. 206, "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

⁸³ B. Ficarelli, *Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, in *Judicium*, 2023, par. 1.

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 473 *bis* del codice di procedura civile, il quale rubrica "Ambito di applicazione", restano esclusi dal nuovo rito i procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità, alle adozioni di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

⁸⁵ Aa. Vv., *Riforma Cartabia: le nuove regole su separazione, divorzio e minori*, curato da C. Cecchella, F. Danovi, G. De Cristofaro, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p.5.

che richiedono un'attenta gestione e una comprensione approfondita del diritto di famiglia. Infatti, nella maggior parte dei casi si tratta di circostanze che portano a prolungate e costose dispute legali, dannose per tutte le parti coinvolte, oltre che ad un sovraccarico del sistema giudiziario.

Di conseguenza, si è recentemente riconosciuto come l'esercizio delle prerogative nei rapporti familiari debba considerare primariamente i diritti dei minori, come il mantenimento di entrambe le figure genitoriali. Nondimeno, si è diffusa la consapevolezza della necessità di concedere maggior autonomia ai coniugi nel regolare, anche preventivamente, le conseguenze patrimoniali del divorzio⁸⁶.

Su tali basi, risulta fondamentale considerare la semplificazione e la razionalizzazione del processo di risoluzione delle controversie familiari, promuovendo l'uso di strumenti alternativi alla risoluzione delle dispute, adottando misure che favoriscano validità e immediatezza nella gestione e nell'effettività dei procedimenti giudiziari. Ciò potrebbe contribuire a ridurre il numero di contenziosi e a mitigare gli oneri finanziari ed il carico emotivo associati ai lunghi e complessi procedimenti legali. La sensibilizzazione e l'educazione delle parti coinvolte sui benefici della risoluzione alternativa delle controversie sarebbero sicuramente utili ad incoraggiare un maggiore ricorso a questi strumenti; la promozione di una cultura della negoziazione e della collaborazione, piuttosto che la naturalizzazione del conflitto, apporterebbe miglioramenti significativi nella gestione delle relazioni familiari, con benefici sia per le parti, sia per il sistema giudiziario nel suo complesso.

L'implementazione di questi metodi rappresenta certamente un percorso lungo e complesso, ma non impossibile da intraprendere. Infatti, negli ultimi tempi, il loro riconoscimento sta guadagnando sempre più terreno e anche se non tutte le controversie possono essere risolte in modo consensuale, ci si potrebbe aspettare che venga intrapresa questa strada per un numero sempre maggiore di casi.

2. La negoziazione assistita quale strumento di risoluzione alternativa dei conflitti familiari

L'aspetto più innovativo nell'attuale concezione di famiglia non riguarda tanto il fatto che separarsi sia diventato comune, quanto piuttosto la profonda trasformazione della visione di convivenza e matrimonio. Oggi, formare una coppia è per i giovani una scelta libera e individuale, che si rinnova quotidianamente e basata sulla ricerca della propria felicità, piuttosto che su obblighi o necessità socialmente imposte. Questo rappresenta uno scenario inedito per le scelte di vita personali: in qualsiasi momento, chiunque può decidere di cambiare direzione nella propria vita; tuttavia, tali comportamenti possono condurre a condizioni di smarrimento e nuovi conflitti.

⁸⁶ Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 22.

Di conseguenza, l'obiettivo principale del legislatore deve essere quello di promuovere soluzioni consensuali e sostenibili, riducendo lo stress emotivo per tutte le parti coinvolte, in particolare per i minori.

Cercando di intraprendere questo percorso, già dieci anni fa la Legge 162/2014 ha introdotto la fondamentale pratica della negoziazione assistita in ambito familiare la quale, insieme agli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ha ottenuto in seguito particolare riconoscimento nella disciplina delineata dalla Riforma Cartabia. L'obiettivo del legislatore non era solo quello di promuovere la degiurisdizionalizzazione – nei termini delineati nel capitolo precedente – al fine di ridurre il numero di contenziosi, ma anche di superare la logica avversariale dicotomica tipica del processo, favorendo una modalità compositiva dei conflitti. Nell'ambito del diritto delle persone, dei minori e delle famiglie, la pratica collaborativa costituisce un metodo di risoluzione delle liti che pone al centro le persone, consentendo di individuare soluzioni che rispondano ai bisogni particolari di ogni famiglia e di affrontare tutti gli aspetti legali, economici e relazionali derivanti dalla crisi familiare. Il tutto avviene in un clima di fiducia e trasparenza, dove tutti i soggetti coinvolti si impegnano ad operare con spirito di collaborazione e con l'intento di raggiungere soluzioni concordate⁸⁷.

Pertanto, la negoziazione in ambito familiare era definita dal capo II della Legge 162/2014 come “procedura di conciliazione svolta attraverso l'assistenza degli avvocati, con cui si intende realizzare, nello specifico, una procedura cogestita dagli avvocati delle parti coinvolte nella controversia, al fine di raggiungere un accordo conciliativo”⁸⁸. In altri termini, si tratta di quel meccanismo alternativo di risoluzione dei conflitti che ha come obiettivo la risoluzione delle dispute in un contesto extraprocessuale, coinvolgendo le parti e i loro avvocati in qualità di esperti; questi ultimi hanno “l'obbligo etico di informare i propri clienti sulla possibilità di utilizzare la negoziazione assistita come strumento per risolvere la controversia”⁸⁹.

È in quest'ottica che la negoziazione assistita rappresenta uno strumento innovativo e flessibile per risolvere le dispute che potrebbero sorgere, dove le questioni emotive e relazionali spesso complicano ulteriormente le trfile legali. Trattandosi di una pratica adattabile rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali, essa permette alle parti di aggiustare l'andamento della controversia alle proprie esigenze specifiche e di mantenere un maggiore controllo sui tempi e sulle modalità di risoluzione del conflitto.

2.1. Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia

L'ex Ministro della Giustizia, la professoressa Marta Cartabia, in molteplici interventi in merito alla riforma della giustizia ha sottolineato il significato profondo della promozione

⁸⁷ A. M. Tedoldi, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, in *Questione Giustizia*, 2023, p. 38.

⁸⁸ M. A. Quiroz Vitale, *Schema per uno studio socio-giuridico della negoziazione assistita in Italia*, in *Società e diritti*, 2019, p. 12.

⁸⁹ D. Rodella e G. Pizzocri, *Riforma processo civile: la mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita*, in *Ius*, 2022.

degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione civile, la negoziazione assistita e l'arbitrato.

Ad oggi, come sappiamo, il riferimento normativo più recente anche in materia di negoziazione assistita familiare è il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge delega n. 206 del 2021, conosciuta proprio come Riforma Cartabia. Centrale in questo senso è l'articolo 6 della legge delega al quale l'articolo 1, comma 35 del successivo decreto legislativo ha introdotto un nuovo comma, estendendo la possibilità di applicare tale procedimento anche a quelle circostanze per le quali era precluso. L'intervento ha avuto un impatto significativo poiché inizialmente la negoziazione familiare era limitata esclusivamente alle controversie tra coniugi riguardanti separazione, divorzio e modifica delle condizioni stabilite in questi casi. Successivamente, con la legge n. 76/2016, l'utilizzo della negoziazione è stato concesso anche in caso di unioni civili e alle convivenze di fatto, alle quali si estendono poi anche le modifiche concernenti i figli e il diritto agli alimenti apportata dalla Legge 206/2021⁹⁰.

Dunque, il sopracitato articolo 1, comma 35 della legge delega entrato in vigore il 22 giugno 2022, concede di impiegare la negoziazione familiare non solo per controversie in merito a separazione, divorzio o scioglimento di unioni civili, ma anche per:

- a) Accordi per la disciplina e modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: il precedente negato accesso alla procedura per le coppie con figli nati fuori dal matrimonio rappresentava una mancanza del legislatore, alla quale era necessario far fronte il più velocemente possibile. Di conseguenza, con una disposizione immediatamente precettiva applicabile alle convenzioni di negoziazione assistita successive al 22 giugno 2022, è stato previsto che la convenzione di negoziazione assistita possa essere conclusa anche tra i genitori per disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio, e per la modifica delle condizioni eventualmente già determinate⁹¹. Con la riforma, il figlio maggiorenne di coppie conviventi, separate o divorziate, che abbiano già regolato il contributo per il mantenimento, potrà partecipare alla negoziazione assistita avviata dai genitori se convivente con uno di essi, oppure proporre una autonoma verso uno o entrambi i genitori se non convivente. Ciò è permesso in quanto viene riconosciuto al figlio maggiorenne non autosufficiente un diritto soggettivo, che può far valere sia in sede giudiziale che extragiudiziale. La novità è di grande importanza proprio perché sottolinea che nella gestione delle crisi familiari i soggetti che possono beneficiare della

⁹⁰ F. Bartolini, *La negoziazione assistita in materia familiare dopo la riforma Cartabia*, in *Ius*, 2023, par. 2.

⁹¹ La previsione risponde all'intento del legislatore delegante di garantire la piena parità tra tutti i figli, indipendentemente dal tipo di legame tra i genitori. Pertanto, per raggiungere la piena uguaglianza tra i figli, la legge delega n. 206 del 2021 è intervenuta sia sulla via giudiziale, con il riordino dei riti, sia sulla via stragiudiziale, aprendo l'accesso alla negoziazione assistita anche ai genitori non coniugati.

negoziiazione assistita non sono più solamente i genitori, ma anche i figli, nelle condizioni e modalità stabilite⁹².

- b) Per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente: è necessario precisare, in questo senso, che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non è vincolato all'accordo di negoziazione assistita stipulato tra i suoi genitori. Di conseguenza, ha il diritto di agire autonomamente in tribunale per ottenere direttamente il pagamento del proprio mantenimento. Pertanto, nel caso in cui tale richiesta venga accolta, il genitore che si è impegnato, attraverso negoziazione assistita, a versare all'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio, potrebbe richiedere la modifica di questa disposizione attraverso una nuova negoziazione, evitando così la via giudiziale⁹³.
- c) Per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile: l'articolo 6 del D.L. 132/2014 escludeva il diritto agli alimenti – in quanto considerato diritto indisponibile – dalla possibilità di essere trattato mediante negoziazione assistita per quanto concerne la liquidazione degli alimenti sulla base di quanto previsto dall'articolo 433 del Codice Civile. Tramite l'intervento della riforma, questa preclusione è venuta meno, poiché è espressamente prevista la possibilità di negoziare accordi per la determinazione o la modifica degli alimenti ex art. 433 C.C. Inoltre, dal 2016 anche il convivente è incluso nell'elenco dei soggetti che hanno obbligo di versamento degli alimenti in misura proporzionale alla durata della convivenza, qualora i soggetti obbligati prima di lui fossero impossibilitati a provvedere⁹⁴.

In tal modo, la negoziazione assistita diventa un'alternativa al procedimento su domanda congiunta davanti al giudice e rappresenta quindi una differente via rispetto al nuovo rito unico per le domande congiunte di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per la modifica delle relative condizioni⁹⁵.

Sul piano sostanziale, era previsto il potere per gli avvocati di valutare la congruità, in termini di equità, dell'*una tantum* in sede divorzile⁹⁶. La legge delega aveva chiarito che le

⁹² R. Lombardi, *La negoziazione assistita*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 334-335.

⁹³ C. Cecchella, *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Torino, 2018, pp. 313 s.

⁹⁴ Rodella e Pizzocri, *Riforma processo civile: la mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita*, cit.

⁹⁵ Lombardi, *La negoziazione assistita*, cit., p. 328.

⁹⁶ Il giudizio di congruità (di equità giudiziale trattato nel comma 8 dell'art. 5 della legge sul divorzio) è particolarmente delicato e complesso, poiché la scelta di un assegno *una tantum*, invece di un assegno divorzile periodico, impedisce future richieste di natura economica e persino la possibilità di ottenere una quota della pensione di reversibilità. Quest'ultima richiede, infatti, la titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge. Questo vale anche per gli accordi omologati dal pubblico ministero a seguito della negoziazione assistita da avvocati.

parti hanno la possibilità di concordare tra loro il pagamento di un assegno in un'unica soluzione⁹⁷. Questa opzione potrebbe sembrare inizialmente superflua, considerata la varietà di alternative già disponibili per la regolazione dei loro interessi; tuttavia, la nuova normativa impone una rigorosa condizione di assunzione di responsabilità professionale. Gli avvocati coinvolti, almeno uno per ciascuna parte, devono certificare l'equità dell'accordo mediante una specifica attestazione di pattuizione⁹⁸.

Sempre sul piano sostanziale, era stata poi introdotta la possibilità che una parte coinvolta in una procedura di negoziazione assistita potesse richiedere il patrocinio a spese dello Stato, qualora sussistessero i requisiti previsti dalla legge⁹⁹. Questa norma mirava esplicitamente a estendere l'applicazione della negoziazione assistita, con l'obiettivo di superare possibili disparità nell'accesso a questo metodo di risoluzione delle controversie; in contesti in cui anche risorse economiche limitate potrebbero costituire un ostacolo, il principio conciliativo diventa strumento per mitigare disuguaglianze e ingiustizie¹⁰⁰.

Per quanto riguarda invece il profilo procedurale, il legislatore delegato aveva stabilito che la trasmissione dell'accordo al Pubblico Ministero per ottenere il suo nulla osta dovesse avvenire in forma telematica e lo stesso metodo doveva essere utilizzato per comunicare il nullaosta agli avvocati di tutte le parti coinvolte¹⁰¹. Nondimeno era stato introdotto un preciso obbligo per gli avvocati, ossia quello di inviare celermente, tramite posta elettronica certifi-

⁹⁷ Tedoldi, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, cit., p. 41.

⁹⁸ A tal fine, la disposizione si rifà al comma 8 dell'articolo 5 della legge sul divorzio, senza ulteriori indicazioni esplicite oltre a quanto implicitamente contenuto nel testo: tale attestazione sostituisce quella che avrebbe potuto essere richiesta al tribunale e implica pertanto le stesse valutazioni di equità e adeguatezza.

⁹⁹ Art. 1, comma 4, lett. a), L. 206/2021: "Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato."

¹⁰⁰ Rodella e Pizzocri, *Riforma processo civile: la mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita*, cit.

¹⁰¹ Il procuratore della Repubblica, al momento di apporre il nullaosta o rilasciare l'autorizzazione, invia l'accordo firmato digitalmente agli avvocati di tutte le parti coinvolte. Se ritiene che l'accordo non sia nell'interesse dei figli o che sia necessario procedere al loro ascolto, egli trasmette l'accordo al presidente del tribunale entro cinque giorni. Quest'ultimo, entro i successivi trenta giorni, fissa la comparizione delle parti e procede senza indugio.

cata o un mezzo simile, una copia dell'accordo munito del nulla osta o dell'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine presso cui sia iscritto almeno uno degli avvocati. Tale procedimento garantiva la conservazione formale dell'accordo per ogni necessità futura, come il rilascio di copie autentiche¹⁰². Inoltre, permetteva il controllo dell'accordo da parte dell'organo locale disciplinare dell'avvocatura¹⁰³.

Infine, l'articolo 1, comma 4, lettera u)¹⁰⁴, della legge 206 del 2021 ha introdotto ulteriori indicazioni per il legislatore delegato, il quale sarebbe dovuto intervenire innovando l'articolo 6 della legge 132/2014; tale modifica è stata effettivamente apportata in seguito dal decreto legislativo 149/2022. Le indicazioni riguardavano vari aspetti della normativa esistente, al fine di inserire integrazioni specifiche tra cui, in primo luogo, la possibilità di includere negli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita anche i patti di trasferimento immobiliare con effetti obbligatori¹⁰⁵. L'innovazione mirava a rendere più flessibili e veloci le procedure di trasferimento immobiliare, mantenendo comunque la necessaria sicurezza giuridica legata alla formalizzazione notarile. Peraltro, la possibilità di scambiarsi soltanto promesse di trasferimenti immobiliari risulta essere in contrasto con la facoltà, riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di includere clausole nell'accordo di divorzio congiunto o di separazione consensuale che conferiscano a uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali, oppure ne dispongano il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli per garantirne il mantenimento¹⁰⁶.

Per ciò che concerne gli aspetti prettamente procedurali della negoziazione assistita, qua-

¹⁰² L'art. 1, comma 4, lettera u), L. 206/2021 prevede che si rilasci "copia autentica dell'accordo delle parti ai difensori che lo hanno sottoscritto e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso".

¹⁰³ Bartolini, *La negoziazione assistita in materia familiare dopo la riforma Cartabia*, cit.

¹⁰⁴ Art. 1, comma 4, lettera u), L. 206/2021: "Apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014".

¹⁰⁵ Questo significa che tali patti, inclusi negli accordi di negoziazione assistita, avranno effetti vincolanti ma non immediatamente reali. È necessario, infatti che siano successivamente formalizzati tramite un rogito notarile per esplicare effetti reali, ossia il trasferimento effettivo della proprietà immobiliare. Il legislatore, con questa disposizione, ha recepito l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, che ammette solo la possibilità di patti traslativi con effetti obbligatori. In altre parole, la Corte di Cassazione ha chiarito che tali accordi possono vincolare le parti all'obbligo di procedere al trasferimento immobiliare, ma il passaggio di proprietà effettivo si realizza solo con la stipula del rogito notarile. A tal proposito si veda Cass., sez. un., n. 21761/2021.

¹⁰⁶ Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21761.

lora i coniugi scegliessero di intraprendere tale percorso, il procedimento si articolerebbe in vari momenti, a partire da un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita¹⁰⁷. La convenzione, che deve avere imperativamente forma scritta pena nullità, deve includere specifici elementi tra cui, in primo luogo, l'impegno delle parti a cooperare in buona fede, correttezza e trasparenza quali elementi caratterizzanti tale metodo risolutivo delle controversie. In secondo luogo, deve essere riportata la durata, compresa tra un minimo di un mese e un massimo di tre mesi, salvo eventuale proroga concordata dalle parti. Infine deve risultare chiaro l'oggetto della controversia¹⁰⁸.

Dopodiché, si procede verso una fase preliminare in cui gli avvocati delle parti si incontrano per pianificare le modalità operative del procedimento e dove si discute sull'opportunità di coinvolgere eventuali esperti come mediatori familiari, psicologi o consulenti finanziari, sulla base della controversia in questione. Una volta definita la pianificazione, le parti procedono allo scambio di informazioni rilevanti per la risoluzione. Questa fase comprende la visione di documentazione finanziaria, analisi informazioni patrimoniali e dettagli riguardanti la gestione e il benessere dei figli. La trasparenza è dunque cruciale per permettere alle parti di prendere decisioni informate.

La procedura prevede poi una serie di incontri a cui partecipano sempre le parti e i loro avvocati; la legge non specifica regole precise da seguire, né richiede una formazione specifica per l'avvocato che assiste il cliente, tuttavia, negli ultimi anni, è emersa sempre di più la necessità di formare i legali sull'argomento. L'avvocato di famiglia, per il delicato contesto in cui opera, deve possedere qualità che lo distinguono dai professionisti operanti in altri rami del diritto, quali una propensione all'ascolto, la capacità di individuare gli elementi giuridicamente rilevanti in racconti carichi di emotività e una particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli. Il diritto di famiglia richiede di gestire contenziosi che non riguardano solo aspetti patrimoniali ed economici, ma coinvolgono persone, spesso anche minori o soggetti fragili quali figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o con disabilità¹⁰⁹.

L'esito positivo della negoziazione porterà alla redazione di un accordo, firmato dalle parti e dai legali¹¹⁰. A differenza della negoziazione assistita tradizionale, quella familiare richiede un ulteriore passaggio per produrre effetti – oltre alla semplice firma del compromesso – os-

¹⁰⁷ Si tratta, in realtà, di una fase facoltativa, essendovi presenti gli avvocati con i quali le parti potrebbero già esprimere la loro volontà di proseguire in tal senso.

¹⁰⁸ Rodella e Pizzocri, *Riforma processo civile*, cit.

¹⁰⁹ Locatelli, *L'avvocato di famiglia alle prese con le ADR negoziali*, cit.

¹¹⁰ Esso dovrà contenere, oltre alle condizioni concordate dalle parti riguardo ai figli, alla casa familiare e al coniuge economicamente debole: i dati delle parti, dei figli e il riferimento all'atto di matrimonio; la dichiarazione delle parti di volersi separare o divorziare; la conferma che le parti sono state informate dai loro legali della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare; la conferma che i legali hanno informato le parti dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore; il riconoscimento dell'esito negativo del tentativo di conciliazione nel caso di separazione personale; la dichiarazione dei legali che garantisce la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

sia un esame da parte del Procuratore della Repubblica. L'articolo 6, paragrafo 2, della Legge 132/2014 precisa che, se non ci sono figli a carico, l'accordo è inviato al procuratore della Repubblica per il nullaosta. Se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci, l'accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni e, se approvato dal procuratore come conforme all'interesse dei figli, viene autorizzato e comunicato alle parti. In caso contrario, il procuratore lo invia al presidente del tribunale, che deve fissare un'udienza entro trenta giorni per valutare l'accordo.

In caso di rifiuto, gli atti verranno trasmessi al Presidente del Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. 132/2014. L'accordo raggiunto avrà effetto solo nei confronti di coloro i quali hanno partecipato alla negoziazione assistita¹¹¹. In seguito alla conclusione dell'attività, è possibile prevedere una fase di monitoraggio degli accordi raggiunti; gli avvocati possono continuare a fornire assistenza per garantire che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati e per risolvere eventuali difficoltà che possono sorgere durante l'esecuzione.

3. Il ruolo del procedimento di mediazione nel quadro della risoluzione delle controversie familiari

La rivisitazione della disciplina posta in essere dalla Legge 206/2021, in linea con le direttive del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, ha quindi il merito di aver enfatizzato la promozione della negoziazione assistita e di altre forme di risoluzione alternativa delle controversie – superando molteplici criticità presenti nella precedente normativa – conferendo loro un ruolo centrale nella creazione di un modello di giustizia caratterizzato dalla sostenibilità e dall'efficacia, cioè basato su regole che si traducono in azioni concrete. Questo modello si è posto l'obiettivo di essere vicino ai reali bisogni dei cittadini e alle specificità territoriali, con tutte le loro diverse sfaccettature.

Infatti, la Riforma mirava non solo a ridurre il ricorso ai tribunali, ma anche a superare l'approccio litigioso e contrastante del sistema giudiziario, favorendo invece un metodo collaborativo e conciliativo nella risoluzione dei conflitti.

L'evoluzione dell'idea di famiglia scaturita negli ultimi decenni rischia di mettere in discussione la serena crescita dei bambini, in quanto quest'ultima non è garantita solo dalla presenza del nucleo familiare in sé, ma anche dalla qualità delle relazioni e del loro intreccio. La pericolosità risiede nel protrarsi dei conflitti, come anche nella possibilità di perdere il legame con il genitore che si trasferisce altrove e con i parenti di quel ramo familiare, compromettendo così la continuità e il senso della propria storia personale. In questo contesto, che implica un vero e proprio cambio di paradigma anche culturale nel modo di affrontare i conflitti, la Riforma ha creato un ampio spazio di riconoscimento anche per la mediazione

¹¹¹ Rodella e Pizzocri, *Riforma processo civile*, cit.

familiare quale fondamentale supporto alla risoluzione alternativa delle controversie in tale settore del diritto¹¹².

Tuttavia, prima di approfondire il tema, è necessario compiere una distinzione preliminare tra gli istituti della negoziazione assistita e della mediazione in ambito familiare: nel primo caso – come definito all’inizio del paragrafo 2.3 – si tratta di un vero e proprio strumento alternativo di risoluzione delle controversie, dunque una procedura che ha come scopo la definizione del contenzioso e dove gli avvocati rivestono un ruolo centrale, lavorando insieme per elaborare un accordo che possa soddisfare le parti. Diverso è invece il quadro di intervento della mediazione familiare e i soggetti che ne prendono parte; essa funge da supporto a strumenti quali la negoziazione assistita, da mezzo di prevenzione più che di risoluzione dei conflitti, in quanto ha come obiettivo la trasformazione delle relazioni tra i coniugi al fine di porli nelle condizioni di negoziare aiutandoli a comunicare in modo efficace¹¹³.

I primi riferimenti legislativi alla mediazione familiare in Italia risalgono alla fine degli anni Novanta, ma solo con la Legge n. 54/2006 è stata introdotto un primo effettivo riconoscimento normativo; tale disposizione prevedeva che il giudice potesse rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardanti i figli per consentire ai coniugi di intraprendere un’attività di mediazione¹¹⁴. La disciplina successiva si è però rivelata frammentaria¹¹⁵, mancando di una visione complessiva sulle reali potenzialità di tale strumento, tanto che tutti i tentativi di creare un quadro normativo organico erano falliti. La situazione di *impasse* è stata poi superata solo grazie all’approvazione del Decreto Legislativo 149/2022.

Tale lacuna derivava probabilmente da una conoscenza insufficiente circa gli obiettivi e il significato del lavoro svolto dai mediatori familiari, i quali sono invece consapevoli delle conseguenze dannose che può avere sui figli una gestione della separazione basata sulla logica avversariale del processo. Nella legge delega invece, essa trova la sua collocazione ideale, contribuendo significativamente alla riduzione del contenzioso giudiziario e dei tempi dei processi, quale obiettivo dell’intervento riformatore, in attuazione del PNRR¹¹⁶.

¹¹² Rodella e Pizzocri, *Riforma processo civile*, cit.

¹¹³ Nonostante le differenze tra i due istituti, possiamo comunque affermare che entrambi rivestono un ruolo essenziale nel quadro della risoluzione delle controversie familiari ed entrambi possono essere attivati per affrontare tali questioni. La negoziazione assistita e la mediazione familiare, pur differenziandosi per natura e procedura, rappresentano gli strumenti ideali, anche nell’immaginario del legislatore, per realizzare questa direzione di gestione dei conflitti che affligge le famiglie in crisi.

¹¹⁴ L. 8 febbraio 2006, n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. L’art. 1 l. n. 54/2006 ha inserito nel Codice civile l’art. 155 *sexies*, successivamente, abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ma integralmente riprodotto nell’art. 337 *octies* c.c.

¹¹⁵ G. Impagnatello, *La mediazione familiare nel tempo della “mediazione finalizzata alla conciliazione” civile e commerciale*, in *Famiglia e Diritto*, 2011, p. 526.

¹¹⁶ Nel PNRR è riportato quanto segue: “La durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore, secondo la nota massima per cui ‘giustizia ritardata è giustizia denegata’”.

La mediazione familiare può essere definita dunque come un'attività professionale svolta nel contesto familiare, il cui obiettivo principale è aiutare la coppia o i genitori a ridefinire un nuovo equilibrio, il quale è stato compromesso prima dalla rottura della relazione e successivamente dal conflitto¹¹⁷. Il legislatore della Riforma richiama l'attenzione sull'importanza, per lungo tempo sottovalutata, che tale attività può avere nella risoluzione delle controversie, con l'intento di far conoscere e percorrere questa strada ai coniugi prima di affidare le questioni ad un giudice il quale, nonostante le ravvisabili competenze, difficilmente potrà cogliere le specifiche necessità della coppia in crisi.

L'enfasi è stata posta in particolar modo sulla mediazione endoprocessuale quale percorso che, pur essendo distinto dalla giurisdizione, può aver luogo prima, dopo o durante le procedure giudiziarie. In questo quadro, essa può essere infatti scelta autonomamente dalla coppia, oppure può essere suggerita dai servizi territoriali, come i consultori familiari e i servizi specialistici¹¹⁸.

Ciononostante la mediazione non rappresenta un ausilio al solo processo giudiziale, ma può rappresentare anche una fase che si inserisce nel quadro di un procedimento di negoziazione assistita, tramite l'invio dei coniugi da parte dei legali. Infatti, qualora gli avvocati impegnati in un procedimento di negoziazione si dovessero rendere conto che la coppia presenta livelli elevati di conflittualità o se si trovassero in una situazione di stallo, potrebbero avvertire la necessità di richiedere l'intervento di un mediatore familiare. Se il percorso di mediazione ottiene poi esiti positivi, il mediatore familiare "restituisce" agli avvocati una coppia pronta per proseguire la negoziazione assistita.

Di conseguenza, si configura come uno "strumento informale di regolazione del conflitto" che integra le controversie familiari¹¹⁹. In altri termini, non si tratta di un vero e proprio mezzo di risoluzione delle controversie, perché l'accordo raggiunto in fase conclusiva non può avere autonomo effetto risolutivo della lite¹²⁰; tuttavia, affinché la mediazione sia efficace, il contenuto specifico dell'attività deve necessariamente includere il raggiungimento di un accordo tra le parti sulla regolamentazione dei rapporti in conflitto. Questo accordo può facilitare la conclusione della causa, fungendo da base per il provvedimento giudiziale che verrà adottato, ma non risolverà autonomamente la controversia¹²¹.

¹¹⁷ D. D'Adamo, *La riforma della mediazione familiare*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, p. 390.

¹¹⁸ A questo proposito, si veda la Raccomandazione n. R (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare, adottata il 21 gennaio 1998 durante il 616° incontro dei Delegati dei Ministri. Secondo questa raccomandazione: "Gli Stati dovrebbero riconoscere l'autonomia della mediazione e la possibilità per essa di aver luogo prima, durante o dopo una procedura giudiziaria".

¹¹⁹ D. D'Adamo, *La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coesenziali delle controversie*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 116.

¹²⁰ In questo quadro, la presenza degli avvocati può essere contemplata, ma non è sempre obbligatoria; tuttavia, il loro coinvolgimento diventa necessario in un momento successivo per tradurre legalmente l'accordo raggiunto durante la mediazione.

¹²¹ A tal proposito, è necessario precisare la distinzione tra mediazione e conciliazione. Essa è chiaramente definita a livello normativo dall'articolo 1 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Secondo tale disposizione, la media-

Nonostante ciò, essa ha assunto un ruolo essenziale nel momento in cui è stata concepita come un percorso complementare e integrativo di “ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti”¹²², improntato anche ad un sostegno personale e psicologico, non meramente giuridico. Sarebbe dunque destinata ad affiancare le procedure di negoziazione assistita finalizzate alla separazione e al divorzio convenzionali.

Al tempo stesso, è importante ricordare che il processo di evoluzione sociale delle relazioni e il sempre maggiore ricorso a mezzi alternativi di risoluzione delle controversie familiari non comportano un totale abbandono della centralità della giurisdizione. Ciò è evidenziato anche dal nuovo articolo 437 *bis*.10 del Codice di Procedura Civile, ai sensi del quale “il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473 *bis*.22¹²³ per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. Ciononostante, è necessario sottolineare l’assoluta volontarietà delle parti, essendo esclusa ogni forma di mediazione familiare obbligatoria¹²⁴. Sono esclusi solamente i casi in cui vengono rinvenute situazioni di violenza domestica e di violenza nei confronti delle donne¹²⁵.

zione è definita come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la soluzione di una controversia” (art. 1, comma 1, lett. a). D’altra parte, la conciliazione è descritta come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione” (art. 1, comma 2, lett. c).

¹²² D. Noviello, *La mediazione familiare indotta dal giudice*, a cura di C. Cecchella, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Torino, 2023.

¹²³ La disposizione fa riferimento, al comma 1, al rinvio del giudice ad un possibile accordo di negoziazione assistita per risolvere in via amichevole le controversie relative ai rapporti di cui all’articolo 473 *bis* e seguenti. Ai sensi del comma 2 invece, il giudice può adottare, anche d’ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli minori. Questi provvedimenti sono validi fino a quando non vengono sostituiti da altri.

¹²⁴ Relazione del Presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, Professor Francesco Paolo Luiso, rassegnata alla Ministra della Giustizia, Professoressa Marta Cartabia, il 24 maggio 2021, p. 125.

¹²⁵ Eccezione al ricorso alla mediazione familiare è fatta nei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di una condanna, anche non definitiva, o di provvedimenti cautelari civili o penali, relativi a reati previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. In particolare, gli articoli da 33 a 41 della Convenzione di Istanbul trattano i seguenti reati: violenza psicologica; atti persecutori (*stalking*); violenza fisica; violenza sessuale, incluso lo stupro; matrimonio forzato; mutilazioni genitali femminili; aborto forzato e sterilizzazione forzata; molestie sessuali; favoreggiamento, complicità o tentativo di tali reati. Inoltre che l’articolo 48 prevede il divieto esplicito di ricorrere alla mediazione nei casi in cui uno dei *partner* abbia perpetrato violenza nei confronti dell’altro.

È comunque importante evidenziare la differenza tra l'attività di mediazione e quella decisionale attribuita istituzionalmente al giudice: nel processo di mediazione non si indaga se vi siano obblighi non rispettati, né si stabilisce chi abbia ragione o torto – infatti, come abbiamo visto, la logica alla base della mediazione familiare e dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie si distingue nettamente da quella avversariale tipica del processo – ma si registra semplicemente l'esistenza di un conflitto riguardante un determinato aspetto della vita e si cerca di favorirne la risoluzione, basandosi sulla valutazione degli interessi coinvolti. L'obiettivo è indagare la possibilità di giungere alle soluzioni più adeguate a risolvere la disputa, con un occhio al futuro delle relazioni familiari¹²⁶.

Su queste basi, si può affermare che la mediazione familiare persegue anche interessi di natura pubblica, non solo privati. In primo luogo, essa tutela la famiglia, alla quale devono essere riconosciuti e garantiti i diritti relativi alla sua costituzione e unità, nonché i diritti che emergono dopo aver superato una crisi e modificato il precedente assetto¹²⁷. Attraverso la mediazione, i membri di una famiglia mirano a trovare un nuovo equilibrio che contribuisce alla coesione e alla stabilità sociale. In secondo luogo, l'interesse pubblico si manifesta, in linea con i principali obiettivi dell'intervento riformatore, anche nelle finalità perseguite dalla giustizia. A ciò si aggiunge la ricerca della riduzione del contenzioso giudiziario e dei tempi dei processi, che rappresenta un obiettivo complementare¹²⁸.

Per ciò che concerne modalità di svolgimento e contenuto dell'attività, non sono state stabilite dal legislatore delle disposizioni particolari, affidandosi invece alla competenza del mediatore. In questo contesto psicologico e comunicativo, un soggetto terzo e specializzato utilizza strumenti che non sono esclusivamente giuridici, all'interno di un ambiente qualificato e progettato per non far percepire alle parti la tensione agonistica e conflittuale del processo; l'obiettivo è invece quello di potenziare la loro capacità comunicativa e di confronto, promuovendo così la possibilità di raggiungere un accordo.

Analizziamo dunque, nel successivo paragrafo, le peculiarità di tale figura professionale.

3.1. La figura del mediatore familiare

L'istituto della mediazione familiare prevede la specifica presenza di un soggetto terzo rispetto alle parti – il mediatore – imparziale ed equidistante, al quale si affida la scelta delle concrete modalità di svolgimento e del contenuto dell'attività in quanto, come accennato pocanzi, non risultano prescrizioni specifiche in merito.

¹²⁶ Noviello, *La mediazione familiare indotta dal giudice*, cit., p. 7.

¹²⁷ F. Pizzolato, *La famiglia nella costituzione e criteri per una disciplina dei modelli diversi di convivenza*, in *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto, Un itinerario di ricerca plurale*, a cura di B. Pezzini, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Alberico da Rosciate", Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Bergamo, Napoli, 2008, 119 ss.

¹²⁸ A tale proposito, si è espressa anche la Ministra Cartabia nella relazione conclusiva dei lavori della commissione ministeriale presentata in data 24 maggio 2021 dal presidente Francesco Paolo Luiso.

La sua attività è finalizzata a ristabilire la capacità di comunicazione della coppia per risolvere il conflitto. Quest'ultimo può riguardare questioni economico-patrimoniali o modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, inclusi il collocamento dei figli, l'esercizio del diritto di visita e la determinazione del contributo al mantenimento a favore del genitore presso cui i figli risiedono.

Una definizione maggiormente specifica è stata data da Guglielmo Gulotta e Santi Giuseppe in "Dal conflitto al consenso", per i quali nell'attività di mediazione familiare vi è "l'intervento, nell'ambito di una disputa tra i due contendenti, di una terza persona (il mediatore familiare) imparziale, neutrale, e gradita ad entrambi, che non riveste autorità decisionale, ma li aiuta affinché essi pervengano ad una soluzione della vertenza che risulti di reciproca soddisfazione soggettiva e comune vantaggio oggettivo"¹²⁹.

Il mediatore, quindi, svolge il ruolo di facilitatore della comunicazione, aderendo ai fondamentali principi di neutralità, imparzialità, terzietà e riservatezza, garantendo che le parti possano partecipare adeguatamente al procedimento. Il mediatore supporta le parti nell'elaborazione di un nuovo ordine attraverso uno scambio continuo e una costante condivisione, permettendo loro di diventare gli agenti della propria evoluzione personale e dell'evoluzione del loro rapporto¹³⁰. Se la mediazione ha successo, i soggetti coinvolti troveranno un nuovo modo di rapportarsi e, nel caso di relazioni genitoriali, un nuovo equilibrio funzionale alla concreta attuazione della responsabilità condivisa, quale fine ultimo della mediazione familiare.

In Italia, la figura del mediatore familiare è caratterizzata da una professionalità ben definita e consolidata. La Legge Delega è intervenuta su alcuni ambiti specifici; in particolare, all'art. 1, comma 23, lett. o), della Legge 206/2021 è stabilito che la disciplina dell'attività professionale del mediatore familiare riguardo alla formazione, alle regole deontologiche e alle tariffe applicabili, sia regolata secondo quanto previsto dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4, la quale concerne "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"¹³¹. Il comma 4 chiarisce che l'esercizio della professione è libero e basato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. Questo deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede, della fiducia del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nonché della responsabilità del professionista¹³².

Ai fini dell'esercizio della professione, la novella prevede la possibilità per il singolo professionista – ai sensi degli articoli 6 e 9 – di richiedere ad un organismo accreditato dall'Ente

¹²⁹ G. Gulotta, G. Santi, *Dal conflitto al consenso*, Giuffrè, Milano, 1988.

¹³⁰ D'Adamo, *La riforma della mediazione familiare*, cit., p. 391.

¹³¹ La L. 4/2013 fornisce la definizione di professione "non regolamentata" all'art. 1, comma 2, qualificandola come "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

¹³² A. Genovese, *Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate. Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4*, in *Rivista di diritto privato*, 2013, II, pp. 301 ss.

unico nazionale di accreditamento la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” elaborata dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI)¹³³. In particolare, l’articolo 6 rimanda alle norme UNI per definire i principi e i criteri che regolano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale. Le associazioni di professionisti collaborano, ai sensi dell’articolo 9, all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, partecipando ai tavoli di lavoro degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di formazione i propri contributi durante la fase dell’inchiesta pubblica.

Il legislatore ha dunque riconosciuto l’importanza della normazione volontaria per le professioni non organizzate, scegliendo di collegare la legislazione nazionale con le norme tecniche. Infatti, nell’elenco UNI sono incluse anche norme specifiche per il “Mediatore familiare”.

Essenziale in questo quadro è la norma UNI 11644/2016, la quale si è proposta di definire la figura del mediatore familiare, la loro preparazione professionale e la loro funzione sociale¹³⁴, stabilendo anche i criteri per uniformare i programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire uno *standard* qualitativo dei professionisti. Essa stabilisce i requisiti dell’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenze, abilità e competenze, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - *European Qualifications Framework*)¹³⁵. In particolare, è appurato che la qualifica di mediatore familiare può essere raggiunta dal professionista laureato in giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze della formazione e/o educazione, a seguito di uno specifico corso di formazione¹³⁶.

¹³³ L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) è un’associazione privata senza fini di lucro che si occupa di normazione tecnica. I principali compiti dell’UNI includono l’elaborazione di nuove norme in collaborazione con tutte le parti interessate, oltre alla pubblicazione e diffusione delle norme tecniche e dei relativi prodotti editoriali.

¹³⁴ La norma tecnica è stata inquadrata in tal senso dalla Dottoressa Gabriella Vigliar, presidente Nazionale A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari) – Associazione Professionale, nel suo contributo durante l’audizione presso la Seconda Commissione di Giustizia del Senato della Repubblica a Roma il 10 gennaio 2019. Il contributo è rintracciabile sul sito del Senato della Repubblica al seguente link https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/976/AEMEF.pdf.

¹³⁵ L’EQF (*European Qualifications Framework*) è un sistema europeo che organizza le qualificazioni su 8 livelli basati sui risultati dell’apprendimento, migliorando la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni tra diversi paesi e istituzioni. Strettamente collegato ai quadri nazionali delle qualificazioni, l’EQF fornisce una mappa completa delle qualifiche in Europa, accessibili attraverso banche dati. Istituito nel 2008 e rivisto nel 2017, l’EQF mira a creare trasparenza e fiducia reciproca tra i paesi; gli stati membri lavorano per migliorare la comprensione delle qualifiche nazionali e internazionali per datori di lavoro, lavoratori e studenti.

¹³⁶ La formazione del mediatore familiare, come prevista dalla norma UNI 11644/2016, richiede almeno 320 ore, suddivise in 240 ore di percorso formativo teorico-pratico, di cui il 70% deve riguardare la mediazione familiare. Dopodiché, sono necessarie almeno 80 ore aggiuntive, composte da 20 ore di pratica guidata sotto la supervisione di un mediatore familiare esperto e 60 ore di supervisione didattica e professionale da parte di un mediatore familiare qualificato come formatore e supervisore. La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso due livelli di esame: il primo alla fine del percorso formativo teorico-pratico (con 3 prove d’esame) e il secondo alla fine delle ore di pratica guidata e di supervisione (con 2 prove).

Ad oggi, la riconosciuta importanza della mediazione familiare nella tutela di diritti costituzionalmente garantiti e nel perseguimento di interessi di rilevanza costituzionale solleva una questione, ossia se la disciplina dell'attività professionale del mediatore debba essere inquadrata tra le professioni intellettuali regolamentate, come previsto dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. Questo cambiamento di scenario comporterebbe l'istituzione di un ordine e di un albo professionale dei mediatori familiari¹³⁷, sottoposti alla vigilanza statale per garantire il corretto esercizio della professione in funzione dell'interesse pubblico¹³⁸.

Ad ogni modo, come si è visto, il legislatore delegato ha scelto di non seguire l'opzione di istituire la mediazione familiare come una professione regolata per legge, ma ha invece optato per il modello delle associazioni private riconosciute dal Ministero, come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4¹³⁹. Questo conferma il ruolo centrale delle associazioni di mediatori, che in passato hanno svolto un compito significativo; in un contesto privo di una normativa quadro vincolante, le associazioni si erano organizzate per collaborare alla normazione UNI e per stabilire i principi e i criteri per l'esercizio autoregolamentato della professione¹⁴⁰. Nondimeno, il legislatore delegato potrà riferirsi alla normativa UNI e alle regole stabilite negli statuti delle associazioni¹⁴¹, che impongono al mediatore precise norme di condotta e principi deontologici, quali l'obbligo di mantenere correttezza professionale, riservatezza, imparzialità e terzietà, nonché di aggiornarsi e adempiere agli obblighi previdenziali e fiscali¹⁴².

¹³⁷ L'ordine avrebbe il compito di garantire l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione del mediatore, assicurando al contempo la qualità della prestazione e la valorizzazione della funzione sociale del ruolo. Inoltre, l'ordine si occuperebbe della tutela dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale, come indicato in un apposito codice deontologico. Sarebbe anche responsabile della formazione del mediatore, attraverso la verifica del possesso dei titoli abilitanti e della formazione continua necessaria per l'esercizio della professione.

¹³⁸ D. D'Adamo, *La mediazione familiare: un istituto in cerca d'autore*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, pp. 1076 ss.

¹³⁹ NovIELLO, *La mediazione familiare indotta dal giudice*, cit., p. 87.

¹⁴⁰ D'Adamo, *La riforma della mediazione familiare*, cit., p. 396.

¹⁴¹ Il Codice Etico, Deontologico e di Condotta (CEDIC) di MEDEFItalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare, è parte integrante dello Statuto dell'associazione. Questo codice rappresenta un insieme di indicatori di autoregolamentazione, identificazione e appartenenza, ai quali tutti i professionisti associati a MEDEFItalia devono attenersi durante il loro lavoro e il tirocinio. L'obiettivo è preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Familiari. È possibile trovare anche il Codice Deontologico di S.I. Me.F. Società Italiana Mediatori Familiari e le regole deontologiche dello statuto di AiMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari sui rispettivi siti web delle associazioni.

¹⁴² Oltre a quanto riportato, il mediatore deve astenersi dall'accaparramento della clientela e dall'intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui ha o ha avuto legami personali o professionali (familiari, amicali o lavorativi). Gli è fatto divieto di offrire servizi al di fuori del campo della mediazione familiare, fare pressione sui mediandi per ottenere un accordo non basato sul libero consenso, accettare incarichi riservati per legge agli iscritti in ordini, collegi, albi, elenchi o registri, e compiere pratiche commerciali ingannevoli o aggressive come definite dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Nel contesto definito dalla Legge n. 4 del 2013, il legislatore regolerà anche la formazione, le norme deontologiche e le tariffe applicabili come previsto anche dalla lettera o) dell'art. 1, comma 23 della legge delega. Inoltre, la lett. p) stabilisce che i mediatori familiari debbano essere professionisti con competenze specifiche quali la conoscenza delle discipline giuridiche relative al diritto di famiglia, alla tutela dei minori e alle violenze domestiche e di genere¹⁴³. Il testo dell'articolato rappresenta l'attuazione della delega che, per facilitare e rendere efficace l'invito del giudice a intraprendere un procedimento di mediazione familiare, prevedeva la creazione di un elenco di mediatori esperti in materia familiare presso ogni ufficio giudiziario. L'idea di base era quella per cui avere un elenco di mediatori qualificati potesse aumentare la disponibilità delle parti a seguire il percorso di mediazione. Infatti, la volontà di risolvere il conflitto familiare, che il giudice tenta di intercettare con l'invito in mediazione, potrebbe riscontrare difficoltà nel momento in cui si cerchino mediatori familiari qualificati nella zona¹⁴⁴.

Tolte le fondamentali capacità tecniche e professionali che il mediatore familiare deve dimostrare di possedere, è però comprensibile come, a fronte della delicata attività che andrà a porre in essere, vi sia la necessità che tale ruolo sia svolto da individui con spiccate doti relazionali. Ad esempio, abbiamo potuto osservare come il procedimento di mediazione abbia alla base una logica di neutralità e l'imparzialità; il mediatore non deve dunque schierarsi con nessuna delle parti in conflitto, per garantire che i soggetti siano trattati equamente. La riservatezza è anch'essa fondamentale, in particolare per quanto concerne le informazioni condivise durante le sessioni di mediazione¹⁴⁵, affinché i coniugi si sentano liberi di esprimere a pieno i propri pensieri e le preoccupazioni.

Un buon mediatore quindi, come si può facilmente dedurre, deve avere spiccata capacità di ascolto attivo, di comprensione delle esigenze, dei sentimenti e delle preoccupazioni di tutte le parti coinvolte, anche al fine di identificare i veri problemi e facilitare il dialogo¹⁴⁶. Altrettanto importanti sono le abilità di comunicazione efficace, che permettono chiarimenti e riflessioni sulle dichiarazioni, al fine di assicurarsi che ogni parte si senta compresa¹⁴⁷.

¹⁴³ Il testo della norma recita: "Prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza".

¹⁴⁴ Cfr. nota 60.

¹⁴⁵ A meno che non vi siano obblighi legali che richiedano la divulgazione.

¹⁴⁶ L'empatia e la sensibilità ai bisogni emotivi delle parti sono doti personali imprescindibili. Il mediatore deve creare un ambiente sicuro in cui le persone si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie emozioni e preoccupazioni, elemento che differenzia questo tipo di risoluzione dei conflitti dal procedimento giudiziale.

¹⁴⁷ Di conseguenza, anche a fronte di quelli che sono i titoli di studio necessari al fine di accedere a tale formazione, è indispensabile una solida competenza in materia di mediazione familiare, ma anche nelle tecniche di risoluzione dei conflitti e di *problem-solving*, cosa che può includere studi in psicologia, diritto di famiglia, servizi sociali o altre discipline affini.

L'insieme di tutte queste caratteristiche permette al mediatore familiare di svolgere efficacemente il proprio ruolo, favorendo la comunicazione e la comprensione reciproca e aiutando le famiglie a trovare soluzioni condivise e durature.

Si può affermare dunque che il mediatore tenti di guidare i coniugi nel labirinto dei conflitti alla ricerca di aperture positive non solo per risolverli, ma piuttosto per gestirli e mitigare le recriminazioni, identificando possibili soluzioni riparative che ogni disputa porta con sé. È in queste aperture che si possono trovare le risorse per contenere gli aspetti più dannosi delle liti, anche grazie all'impegno degli stessi protagonisti. Di conseguenza, è preferibile promuovere strumenti finalizzati a prevenire i conflitti, anziché semplicemente agire in un secondo momento per contenere quelli già sorti, concentrandosi sull'interazione tra le persone coinvolte e prendendo in considerazione le loro emozioni e la natura del loro conflitto. Il metodo evidenzia l'importanza della cooperazione sincera per giungere a accordi basati su fatti oggettivi, che siano solidi e destinati a perdurare nel tempo e, proprio per questi motivi, tale approccio è particolarmente efficace nel perseguire il fine ultimo di promuovere il benessere delle famiglie e della società nel complesso. È altresì essenziale diffondere queste risorse tra il pubblico, in modo che le persone possano farne uso consapevolmente e con fiducia durante momenti di difficoltà, gestendo e trasformando il conflitto in modo costruttivo.

L'*iter* da seguire nella risoluzione delle controversie familiari potrebbe dunque fare leva, in un primo momento, sulla mediazione quale strumento per ricordare ai coniugi le responsabilità connesse al loro ruolo, soprattutto in relazione alle necessità dei figli. Essa contribuirebbe, a tal fine, a creare un ambiente più collaborativo e meno conflittuale, favorendo un clima di comprensione reciproca e cooperazione. In seguito, le parti sarebbero certamente in grado di scegliere, con maggiore sicurezza e consapevolezza, di intraprendere la procedura di negoziazione assistita, piuttosto che rifugiarsi nella giurisdizione ordinaria, consentendo di formalizzare gli accordi raggiunti in mediazione in modo semplice e rapido.

Questo approccio favorirebbe la creazione di accordi mirati e sostenibili, in cui le parti si sentono realmente coinvolte e responsabili delle decisioni prese, riducendo significativamente il rischio di future controversie. Inoltre, la strategia integrata non solo promuove una risoluzione dei conflitti più equa e rispettosa, ma rappresenta anche un significativo risparmio per il sistema giudiziario e per la società nel suo complesso. Le risorse destinate a lunghi e costosi procedimenti legali potrebbero essere reinvestite in programmi di supporto e in iniziative volte a prevenire i conflitti, contribuendo così a costruire comunità più resilienti e coese.

L'integrazione di questi due strumenti può rappresentare una strategia vincente per gestire le controversie familiari, mettendo al centro il benessere dei figli e promuovendo una risoluzione pacifica e consensuale dei conflitti. La mediazione, infatti, non solo aiuta a chiarire i punti di disaccordo e a trovare soluzioni condivise, ma educa anche i coniugi a comunicare in modo costruttivo e a considerare le necessità dei minori, riducendo così l'impatto emotivo e psicologico della separazione. Inoltre, l'adozione di queste pratiche può contribuire a consolidare una cultura della mediazione e della negoziazione all'interno delle comunità, stimolando una maggiore fiducia nei confronti di questi strumenti chiave nella risoluzione dei conflitti.

Il fulcro del presente elaborato, con riferimento all'ordinamento giuridico italiano e, secondariamente, a quello francese, è proprio questo: mettere in risalto lo stretto e funzionale legame che intercorre tra i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie familiari – in particolare modo la negoziazione assistita – e la mediazione esercitata in tale contesto.

3.2. Nuovi orizzonti per la mediazione familiare in Italia: il rapporto con il Terzo Settore

Negli ultimi dieci anni, nuovi attori provenienti dal mercato, dalle associazioni intermedie, dal Terzo Settore (incluse le associazioni di volontariato e le cooperative sociali), dalla famiglia e dalle reti informali hanno collaborato con il settore pubblico nella progettazione, sperimentazione e attuazione di interventi di *welfare* in un'ottica sussidiaria. L'emergere di questi soggetti, tradizionalmente esclusi o ai margini del *welfare state*, ha portato a profondi cambiamenti e proposte di rinnovamento nei servizi sociali. Tale collaborazione ha consentito di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, grazie alla capacità delle organizzazioni non *profit* di rispondere in maniera flessibile e innovativa ai bisogni sociali emergenti.

La tendenza della comunità ad auto-organizzarsi per sostenere gruppi svantaggiati o l'intera comunità è evidenziata da una lunga e ricca tradizione di associazionismo e cooperazione. Nel corso dei secoli, questa capacità di auto-organizzazione si è evoluta, migliorando l'adattabilità delle comunità ai cambiamenti drammatici causati da crisi economiche, sanitarie e calamità varie. Nondimeno, la storia ci insegna che l'azione collettiva può essere impiegata con obiettivi ed esiti molto diversi all'interno di uno stesso territorio.

Nel quadro del presente elaborato, ci chiediamo allora se possa esserci un legame tra il Terzo Settore e la risoluzione alternativa delle controversie familiari come descritta finora. Se volgiamo lo sguardo alle origini della mediazione familiare nei principali paesi europei – sulla base di quanto riportato nel primo capitolo – si può notare come, già dagli albori, risultasse considerevole una spinta da parte delle associazioni allo sviluppo e all'istituzionalizzazione della mediazione familiare. Nei primi anni del ventesimo secolo, molte organizzazioni non governative e associazioni di categoria cominciarono a riconoscere l'importanza della mediazione come strumento efficace per la risoluzione dei conflitti familiari. Tali enti hanno lavorato per promuovere la pratica, formare professionisti e sensibilizzare sia il pubblico che i legislatori nazionali sui benefici della mediazione come metodo efficace e umano per la risoluzione dei conflitti. Ne è un esempio il Regno Unito, dove il *Family Mediators Association (FMA)*¹⁴⁸ e il *National Family Mediation (NFM)*

¹⁴⁸ L'Associazione dei mediatori familiari (FMA) è stata fondata nel 1988 e attualmente comprende circa 350 mediatori familiari. La FMA è un'organizzazione leader e membro fondatore del Family Mediation Council (FMC), che sovrintende alla regolamentazione e allo sviluppo di standard comuni per i mediatori familiari professionisti. In quanto fornitore di formazione per la mediazione familiare nel settore indipendente più longevo

furono pionieri nella promozione della mediazione familiare. Negli anni '80, queste associazioni lavorarono per sensibilizzare l'opinione pubblica e i professionisti del diritto sui vantaggi della mediazione, ottenendo infine l'inclusione della mediazione familiare nel *Children Act* del 1989.

Ad oggi, il Terzo Settore nel nostro paese riveste un'importanza significativa da un punto di vista sociale, economico e culturale. Gli enti che ne fanno parte¹⁴⁹ offrono servizi essenziali a categorie di persone vulnerabili, promuovendo l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze. Il suo ruolo, anche se di recente riconoscimento¹⁵⁰, è quindi indiscutibile e multidimensionale; ciò è evidente dalla molteplicità di attività che tali entità possono svolgere sia in via esclusiva e principale, ma anche in via secondaria¹⁵¹.

Compiendo una valutazione analitica in merito, possiamo ritenere che l'attività di mediazione familiare sia riconducibile alle attività del Terzo Settore, alla luce proprio delle stesse disposizioni previste dal CTS.

Innanzitutto, il Codice definisce gli enti di Terzo Settore come enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹⁵². La mediazione familiare intesa come un intervento volto a facilitare la risoluzione di conflitti familiari (come separazioni, divorzi, conflitti intergenerazionali), si inserisce perfettamente in queste finalità. Le attività di mediazione, per essere considerate parte del Terzo Settore, devono avere una dimensione comunitaria, ciò significa che devono essere orientate al benessere della società, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e rispondendo ai bisogni sociali emergenti, come quelli legati alle dinamiche familiari. Il loro obiettivo è infatti quello di migliorare il benessere delle persone coinvolte e della collettività nel suo complesso, prevenendo e

in Inghilterra e nel Galles, la FMA ha formato oltre 2.500 professionisti negli ultimi 25 anni. Essa continua a guidare la formazione di risoluzione dei conflitti, offrendo una vasta gamma di corsi condotti da alcuni dei più stimati formatori nel campo della mediazione familiare.

¹⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato (ODV); le associazioni di promozione sociale (APS); gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati Enti del Terzo Settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice.

¹⁵⁰ Ricordiamo che il Terzo Settore, sebbene esista da decenni, è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016 con l'inizio della riforma che ne definisce i confini e le regole di funzionamento e, successivamente, grazie all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore con il Decreto Legislativo 117/2017.

¹⁵¹ Il riferimento alle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore è all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore per quanto riguarda le attività di interesse generale svolte in via esclusiva e prevalente; il riferimento alle attività secondarie è invece all'articolo 6 del Codice stesso.

¹⁵² Il Codice del Terzo Settore, in maniera più approfondita, definisce gli enti del Terzo Settore e le loro finalità all'articolo 4, comma 1.

mitigando situazioni di conflitto che possono avere impatti negativi, riducendo il ricorso al contenzioso legale e promuovendo relazioni sane e stabili.

L'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, inoltre, elenca una serie di attività di interesse generale che gli enti del Terzo Settore possono svolgere. Tra queste, può essere inclusa la mediazione familiare quando essa venga considerata un "intervento e servizio sociale", comprendendo attività volte alla prevenzione e risoluzione di situazioni di disagio o conflitto sociale, come i conflitti familiari. Può essere considerata un "servizio strumentale", volto a sostenere famiglie e individui in situazioni di difficoltà e, da ultimo, un'attività volta alla "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici", come mezzo per tutelare i diritti dei minori e degli individui coinvolti nei conflitti familiari¹⁵³.

Inoltre, sulla mediazione familiare si riflette una delle caratteristiche essenziali degli enti del Terzo Settore, ossia l'assenza dello scopo di lucro. Infatti, qualora tale attività si svolga tramite organizzazioni che offrono servizi di mediazione familiare, gli utili devono essere reinvestiti nel perseguimento delle finalità istituzionali con divieto di distribuzione dei profitti tra i soci, in linea con quanto previsto dal Codice¹⁵⁴. A questo è strettamente connesso il fatto che il Codice del Terzo Settore preveda specifiche regole per la gestione, la trasparenza e il controllo delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore, che anche le organizzazioni occupate in attività di mediazione familiare devono rispettare, garantendo trasparenza nella gestione e rendicontazione delle loro attività.

Possiamo quindi affermare che, nel momento in cui le attività di mediazione familiare presentino tali requisiti, esse possono rientrare nella definizione di attività svolte dagli Enti del Terzo Settore.

Sappiamo che il Terzo Settore favorisce lo sviluppo del capitale sociale, inteso come la rete di relazioni di fiducia e cooperazione tra individui e istituzioni. Esso si manifesta attraverso la capacità delle comunità di collaborare per il bene comune, basandosi sulla reciprocità. Le istituzioni del Terzo Settore, con la loro natura inclusiva e orientata alla collettività, sono particolarmente abili nel creare e rafforzare tali rapporti, offrendo spazi sicuri dove individui e famiglie possono trovare supporto e consulenza facilitando così il dialogo e la cooperazione. La risoluzione alternativa delle controversie familiari in generale e l'attività di mediazione familiare beneficiano enormemente di un forte capitale sociale; la fiducia tra le parti coinvolte è cruciale per il successo della mediazione.

In questo contesto, le associazioni del Terzo Settore possono fungere da mediatori neutrali e affidabili, creando un ambiente dove le parti si sentono rispettate e ascoltate, proprio perché non si tratta solamente una questione di rilevanza legale, ma anche di una vera e propria ricostruzione dei legami e del dialogo. Inoltre, anche in un'ottica di *follow up* che segue il vero e proprio procedimento di mediazione, gli enti del Settore promuovono la formazione di reti di

¹⁵³ Tali finalità sono disciplinate, più precisamente, all'articolo 5, comma 1, lettere a), m) e w) del Codice del Terzo Settore.

¹⁵⁴ L'assenza dello scopo di lucro, insieme alla destinazione del patrimonio degli enti del Terzo Settore, è disciplinata all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

supporto volte a sostenere le famiglie nei loro nuovi assetti. Questi *network* includono gruppi di sostegno, *workshop* educativi e altre risorse che permettono di consolidare gli accordi raggiunti e a prevenire future conflittualità.

La considerevole funzione del Terzo Settore nella risoluzione delle controversie è stata evidenziata anche dal sostegno istituzionale e dalla collaborazione con enti pubblici. In molti paesi europei, governi e autorità locali riconoscono il valore aggiunto delle associazioni e collaborano attivamente con esse per fornire servizi di mediazione accessibili e di alta qualità. Questo partenariato tra il settore pubblico e quello privato rappresenta un modello virtuoso che combina le risorse e l'autorità del settore pubblico con l'innovatività e la flessibilità del Terzo Settore.

Proprio grazie alla sua flessibilità, risulta più semplice mettere in contatto professionisti afferenti ad ambiti diversi quali giuristi, psicologi ed educatori; l'ambiente collaborativo e interdisciplinare favorisce la creazione di un approccio olistico alla risoluzione delle controversie e ciò rappresenta un grande punto a favore delle istituzioni afferenti a tale settore. I giuristi possono fornire la loro *expertise* legale, assicurando che tutte le soluzioni proposte siano conformi alle leggi vigenti e ai diritti delle parti coinvolte. Gli psicologi, invece, concentreranno il loro contributo su un supporto emotivo e sulla comprensione e gestione delle dinamiche relazionali. Gli educatori, dal canto loro, possono contribuire con strategie pedagogiche per migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca, specialmente nei casi che coinvolgono minori.

Nondimeno, la sostanziale informalità degli enti del Terzo Settore consente una maggiore flessibilità e rapidità nell'adozione di metodologie e pratiche innovative. Questo è particolarmente rilevante in un contesto sociale che, come abbiamo visto, è in continuo cambiamento e dove le esigenze delle famiglie e delle comunità possono evolversi rapidamente. Le organizzazioni sanno adattarsi prontamente, sperimentare nuovi approcci e implementare programmi pilota senza le lungaggini burocratiche tipiche delle istituzioni pubbliche.

In conclusione, la sinergia tra il Terzo Settore e le attività di mediazione rappresenta una tendenza positiva che ha il potenziale di migliorare significativamente la gestione e la risoluzione dei conflitti familiari e non solo. Esso gode attualmente di un elevato livello di fiducia da parte della collettività; le persone sono più inclini a rivolgersi a organizzazioni percepite come indipendenti, accessibili e orientate al bene comune, piuttosto che a strutture statali che possono essere viste come rigide e distanti. La fiducia facilita l'accesso ai servizi di mediazione e aumenta la probabilità che le parti coinvolte siano più propense ad intraprendere tale processo. Allo stesso modo, il capitale sociale sviluppato attraverso le attività del Terzo Settore supporta la mediazione familiare, ma ne potenzia anche l'efficacia, creando una rete di fiducia e cooperazione che è essenziale per risolvere i conflitti in modo sostenibile e umano.

L'approccio interdisciplinare, la flessibilità operativa e la fiducia comunitaria sono tutti fattori che contribuiscono a rafforzare tale legame, con benefici tangibili per le famiglie e le comunità nel loro complesso. Le associazioni del Terzo Settore, quindi, non solo facilitano la risoluzione delle controversie, ma contribuiscono anche a costruire comunità più coese e resilienti.

Capitolo 3

I mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti familiari (e la mediazione familiare) nell'ordinamento francese

1. Introduzione

L'ordinamento giuridico francese rappresenta un sistema complesso e sofisticato, profondamente radicato in una lunga tradizione storica, ma anche aperto alle influenze e alle sfide moderne. Con una struttura ben definita e una notevole capacità di adattamento, il diritto francese è considerato uno dei modelli di diritto civile più influenti a livello globale. Le sue radici risalgono alla tradizione giuridica romana e, in particolare, alla codificazione napoleonica del 1804, che ha segnato un momento cruciale nella storia giuridica europea.

Nel corso dei secoli, l'ordinamento francese ha mantenuto la forte connessione con i principi fondamentali stabiliti dal Codice Napoleonico¹⁵⁵, ma ha anche subito una serie di riforme significative per rispondere alle esigenze della società contemporanea che hanno riguardato vari ambiti del diritto, con un particolare *focus* sulla modernizzazione e sull'adeguamento alle nuove realtà sociali ed economiche. Ne è un chiaro esempio la riforma della giustizia avviata con la *Loi n. 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*¹⁵⁶ per una riorganizzazione giudiziaria al fine di migliorare i tempi e l'efficienza della giustizia – fenomeno che potremmo paragonare a quanto avvenuto in Italia con la Riforma Cartabia. Le principali aree di intervento si articolano su vari fronti, quali la semplificazione della procedura civile, l'alleggerimento del carico delle giurisdizioni amministrative e il loro rafforzamento, il potenziamento di istituti riconducibili all'*ADR*, la semplificazione e il potenziamento dell'efficacia della giustizia penale e la revisione dell'efficienza e degli scopi delle pene¹⁵⁷.

Nondimeno, negli ultimi vent'anni, numerose riforme hanno interessato il diritto delle persone e della famiglia, riguardando aspetti come il nome, il matrimonio, la filiazione, l'autorità genitoriale, l'adozione e la protezione.

Si è potuta osservare una reale attualizzazione di quest'ambito del diritto, caratterizzata per l'evoluzione profonda basata su una concezione rinnovata della famiglia; i modelli

¹⁵⁵ Ricordiamo che il "Codice civile di Napoleone il Grande" entrò in vigore anche nel Regno italico a seguito del decreto firmato da Napoleone a Monaco il 1° aprile 1806. All'epoca, era già in vigore nel Piemonte annesso alla Francia (1804), nella ex Repubblica ligure, a Parma e Piacenza (1805). Successivamente, venne adottato anche a Lucca (maggio 1806), in Toscana e nel Regno di Napoli (1809), e infine in Umbria e Lazio (1812).

¹⁵⁶ Il testo integrale può essere consultato al seguente link: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038261631>.

¹⁵⁷ C. Silvestri, *La programmazione delle riforme della giustizia in Francia. Sinergia di un sistema*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2020, p. 909. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

classici sono stati sostituiti da una reale diversità di relazioni familiari e il diritto di famiglia è ora aperto ad una molteplicità di nuovi rapporti, sia per quanto riguarda le coppie che la filiazione.

Sebbene l'evoluzione delle norme giuridiche applicabili alle famiglie e alle persone si ispiri a nuove rivendicazioni, il legislatore degli ultimi vent'anni ha dovuto compiere scelte che sono state imposte anche ad una parte della società che risultava refrattaria al cambiamento. Ne è un esempio il "matrimonio per tutti"¹⁵⁸, istituto che ha incontrato una forte opposizione da parte di una porzione della popolazione; ciononostante, sembra che il riconoscimento legale del matrimonio omosessuale abbia favorito, nel corso degli anni, un migliore riconoscimento sociale.

Il sistema francese ha subito anche l'influenza di un fenomeno che potremmo definire "europeizzazione" del diritto di famiglia, chiaramente favorito dall'influenza del diritto europeo – in particolare del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea – sul diritto interno degli Stati¹⁵⁹; il diritto dell'Unione permette dunque l'integrazione e il rispetto di principi comuni tra i vari Stati, dove ciascuno elabora le proprie regole utilizzando metodi simili¹⁶⁰. È certo che il diritto di famiglia è cambiato molto e si è visto, in particolare, che le fonti sono sempre più europee e internazionali; la ricerca in questa materia implica quindi di lavorare su fonti più numerose e la valutazione del diritto interno alla luce delle esigenze sovranazionali.

In un lavoro della fine degli anni '80¹⁶¹, il demografo e sociologo francese Louis Roussel, professore all'Università di Parigi V, descrive chiaramente l'evoluzione avvenuta nelle società occidentali e le sue considerazioni sono evidenti anche ai nostri giorni. Basandosi su indici demografici come la diminuzione dei matrimoni, la riduzione della fecondità e l'aumento dei divorzi, Roussel definisce tale sviluppo come una "doppia deistituzionalizzazione": nei comportamenti e nella legislazione.

La deistituzionalizzazione nei comportamenti si riferisce al fatto che una parte della popolazione giovane ha iniziato a rifiutare deliberatamente la preminenza delle istituzioni nei comportamenti familiari, opponendosi all'idea che la loro vita privata fosse soggetta alla

¹⁵⁸ Dal 1999, le coppie francesi, sia omosessuali che eterosessuali, avevano la possibilità di formalizzare la loro unione attraverso il patto civile di solidarietà (PACS) o di vivere in concubinato. Tuttavia, tali istituti non offrono le stesse garanzie giuridiche del matrimonio civile. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso – in Francia noto anche come "matrimonio per tutti" – è stato autorizzato dalla legge il 17 maggio 2013, la *Loi n. 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe*. Il testo integrale può essere consultato al seguente link: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027414540/>.

¹⁵⁹ Tale influenza può anche manifestarsi, in misura minore, attraverso il riconoscimento del diritto degli Stati da parte delle giurisdizioni europee; le interazioni sono facilitate da nuovi meccanismi, come la possibilità di richiedere un parere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o il riesame in materia civile, che favoriscono l'armonizzazione delle norme giuridiche relative alla famiglia in Europa.

¹⁶⁰ A. Gouttenoire, Y. Finner (a cura di), *Évolutions de la famille et du droit de la famille*, in *Recherches familiales*, vol. 20, no. 1, 2023, pp. 105-110.

¹⁶¹ L. Roussel, *La famille incertaine*, Odile Jacob, Parigi, 1989.

legge e al controllo sociale. Nella legislazione, invece, la deistituzionalizzazione è seguita cronologicamente all'evoluzione dei costumi e, con il suo sviluppo, anche gli ambiti della *privacy* e della famiglia sono cambiati.

Le cause di questa improvvisa mutazione nella sequenza dei comportamenti familiari sono difficili da individuare, ma possono essere analizzate nel contesto di uno sviluppo continuo e percepite come il punto di arrivo logico di una corrente di pensiero che, a partire dal Rinascimento, ha posto l'uomo al centro dell'universo. Di conseguenza, con l'avvento dell'era dell'individualismo, nel corso dei decenni le preoccupazioni sono diventate sempre più egoistiche, dando priorità a interessi personali.

Questo fenomeno di deistituzionalizzazione e di rottura dei legami familiari tradizionali provocato dall'emergere di nuovi valori può essere compreso solo se messo in relazione con le innovazioni sopraggiunte in seguito alla seconda guerra mondiale. Da una parte, l'emergere dello stato-provvidenza ha visto uno Stato che si assume la responsabilità della sicurezza dei mezzi di sussistenza e sopravvivenza di ogni individuo; d'altra parte, gli straordinari progressi della scienza hanno creato nei paesi ricchi un clima generale di sicurezza che ha conferito a uomini e donne un senso di controllo sulla propria esistenza e di indipendenza dalla comunità di appartenenza. Inoltre, la diffusione della contraccezione ha svincolato la vita sessuale dai limiti tradizionali, offrendo alle donne i mezzi per ottenere una maggiore autonomia professionale ed affettiva, liberandole dal peso delle maternità indesiderate.

Possiamo dunque notare come l'ordinamento giuridico francese rappresenti un esempio significativo di come una tradizione giuridica si evolva per rispondere alle esigenze contemporanee, mantenendo allo stesso tempo un forte legame con le proprie radici storiche. Le riforme degli ultimi decenni, che spaziano dalla giustizia civile e penale al diritto di famiglia, dimostrano una volontà continua di modernizzazione e adeguamento alle nuove realtà sociali ed economiche. La crescente influenza del diritto europeo ha ulteriormente stimolato questa evoluzione, favorendo l'armonizzazione delle norme e promuovendo principi comuni tra gli Stati membri. Di conseguenza, il diritto francese non solo conserva la sua rilevanza e il suo prestigio, ma si conferma anche come un modello dinamico e adattabile, capace di integrare e rispettare le trasformazioni della società contemporanea (semplificherei questo paragrafo introduttivo, accorciandolo un po' e limitandolo all'essenziale).

2. La degiurisdizionalizzazione del divorzio: il “*divorce par consentement mutuel sans juge*”

Anche i nostri vicini d'oltralpe hanno subito, tra gli altri fenomeni, l'influenza del processo di degiurisdizionalizzazione, che ha coinvolto in particolar modo l'istituto del divorzio. Per ripercorrerne la manifestazione dal punto di vista francese, è necessario un riferimento

preliminare alla riforma del divorzio messa in atto con la Legge dell'11 luglio 1975¹⁶² sotto la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing, che ha introdotto il divorzio *par consentement mutuel*, ossia “per consenso reciproco”.

Noto anche come “divorzio amichevole” si realizza, come si può facilmente intuire, quando entrambi i coniugi concordano sulla fine del matrimonio e sulle conseguenze legali della separazione. In realtà, il divorzio per consenso reciproco fu introdotto per la prima volta dai rivoluzionari, il 20 settembre 1792 – in anticipo su tutte le legislazioni straniere del XVIII secolo – ma fu poi abolito durante la Restaurazione nel 1816¹⁶³.

Solo in tempi recenti, grazie alla Legge del 18 novembre 2016¹⁶⁴, viene introdotto un tipo di divorzio definito “senza giudice”, ossia una tipologia consensuale a cui si arriva mediante scrittura privata controfirmata da avvocati e registrata presso un notaio, trasformando il divorzio in un contratto a tutti gli effetti ed eliminando quindi la tradizionale omologazione da parte del giudice.

A sostegno di tale metodo, sono stati evidenziati numerosi punti di forza: in primo luogo, una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse pubbliche, potendo destinare i giudici ad altri compiti. In secondo luogo, la degiurisdizionalizzazione riflette un'aspirazione contemporanea all'autonomia dei soggetti di diritto in generale e, in particolare, dei membri della famiglia. Nondimeno, essa promuove una logica consensuale e di autodeterminazione, permettendo ai coniugi di gestire la propria separazione senza sottoporsi all'autorità di un soggetto terzo¹⁶⁵.

Si tratta, ad oggi, di un procedimento consolidato. Il suo decorso è disciplinato dagli articoli 229-1 e seguenti del *Code Civil* e dal Decreto del 28 dicembre 2016¹⁶⁶ e si sviluppa in diverse fasi; un lavoro preparatorio che porta, in un secondo momento, alla redazione della convenzione; l'invio della convenzione, al quale segue un periodo di riflessione; la firma e la registrazione¹⁶⁷.

¹⁶² *Loi n. 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.*

¹⁶³ La legge che autorizzava il divorzio in Francia fu adottata il 20 settembre 1792 dall'Assemblea Nazionale e modificata dai decreti del 1793 e 1794. Il 30 agosto 1792, l'Assemblea dichiarò che il matrimonio può essere sciolto dal divorzio, reintroducendo così la categoria giuridica del diritto romano che il diritto canonico aveva occultato, istituendo la laicizzazione dello stato civile. Il divorzio fu mantenuto dagli autori del Codice Civile, ma venne abrogato durante la Restaurazione con la legge dell'8 maggio 1816. Fu ristabilito poi solo sotto la Terza Repubblica, con la legge del 27 luglio 1884 (“legge *Naquet*”), esclusivamente nella forma di divorzio per colpa.

¹⁶⁴ *Loi n. 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.*

¹⁶⁵ V. Egéa, *Il divorzio consensuale senza giudice nel diritto francese (traduzione italiana)*, a cura di C. Besso e M. Lupano, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Quaderni del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Ledizioni, Milano, 2018, p. 80.

¹⁶⁶ *Décret n. 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale.*

¹⁶⁷ Queste fasi non sono semplici formalità amministrative, ma elementi essenziali per il perfezionamento del divorzio. Pertanto, può essere utile includere una clausola pedagogica che ricordi ai coniugi che la data degli effetti del divorzio è stabilita da loro e può precedere la data di registrazione dell'atto.

Questa tipologia di divorzio è facilmente accessibile, infatti risultano essere pochi i presupposti necessari per intraprendere tale strada; non vi può ricorrere il coniuge che sia soggetto a misura di protezione giudiziaria e, qualora sia presente un figlio minore che chiede al giudice di essere ascoltato, è previsto il ricorso all'omologazione – come disciplinato dall'articolo 232 del Codice Civile¹⁶⁸ – rendendo indifferente la maggiore o minore età del figlio¹⁶⁹. Dunque, il parere del figlio minore rappresenta una condizione di validità della convenzione e, al tempo stesso, una condizione per il ripristino dell'omologazione giudiziaria. Tuttavia, è risultata naturale l'insorgenza di alcuni interrogativi per ciò che concerne la capacità di discernimento del minore d'età; la valutazione spetta ai genitori ma, sulla base di quanto riportato anche all'articolo 232 del Codice Civile come visto pocanzi, non è prevista alcuna sanzione se il parere genitoriale si rivelasse inesatto.

Questo tipo di divorzio, essendo consensuale, necessita poi dell'accordo dei coniugi sul progetto di divorziare e sulle conseguenze; il tutto viene riportato nella convenzione¹⁷⁰.

Nel contesto di un divorzio senza l'intervento del giudice, l'indivisibilità tra accordo e provvedimento di omologazione viene meno e aumenta il rischio di impugnazione della convenzione, in particolare in caso di dolo.

Il contenuto imprescindibile dell'atto è definito dal nuovo articolo 229-3 del Codice Civile; il quarto comma specifica che l'atto deve includere le modalità di regolamento completo degli effetti del divorzio¹⁷¹. Questo è fondamentale in vista di una possibile impugnazione, pertanto è essenziale prevedere tutti gli aspetti, in particolare in merito ad accordi economici, alla sorte del domicilio coniugale e alla prestazione compensatoria.

Nell'interesse dei figli, in mancanza di omologazione del giudice, alcuni sostengono che spetti ai genitori giudicare, anche se sappiamo che i conflitti familiari possono porre i coniugi in uno stato d'animo che non consente loro di essere obiettivi. È dunque possibile, in ogni caso, il ricorso al giudice della famiglia per far omologare una convenzione che determini le modalità di esercizio della potestà genitoriale per il futuro¹⁷².

¹⁶⁸ Art. 232 *Code Civil*: “Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.”

¹⁶⁹ Qualora il figlio fosse minore, il nuovo art. 229-3 del Codice Civile, al comma 6, richiede che nella convenzione sia inclusa “la menzione che il minore è stato informato dai genitori sul suo diritto di essere ascoltato dal giudice secondo le condizioni previste dall'art. 388-1 e che non desidera avvalersi di questa facoltà”.

¹⁷⁰ Al suo interno, è di particolare importanza che venga stabilita chiaramente la data degli effetti del divorzio, poiché i coniugi potrebbero non essere pienamente consapevoli di non essere ancora divorziati al momento dell'accordo sul regolamento dei loro interessi. Invece, per soggetti terzi, la data di effettività del divorzio sarà quella della modifica degli atti dello stato civile.

¹⁷¹ Art. 229-3.4 *Code Civil*: “Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire.”

¹⁷² Egéa, *Il divorzio consensuale senza giudice nel diritto francese (traduzione italiana)*, cit., p. 88.

Nel momento in cui viene negoziata la convenzione e il suo contenuto è definito, è necessario procedere con le formalità di registrazione, che comprendono la modifica degli atti dello stato civile dei coniugi. Si entrerà in seguito nella fase conclusiva, composta principalmente dall'invio del contratto, al quale segue il periodo di riflessione di 15 giorni e, infine, la firma¹⁷³. Attraverso quest'ultima, i coniugi rendono proprio il contenuto dell'atto; sulla base del Codice di procedura civile, articolo 1145, comma 2, il contratto di divorzio deve comprendere in allegato "l'atto di divisione dei beni comuni in forma di atto pubblico e l'atto pubblico di attribuzione dei beni soggetti a pubblicità immobiliare". Entro sette giorni il contratto va trasmesso dall'avvocato più diligente al notaio, il quale procederà con la registrazione¹⁷⁴ – anche se non sono previste sanzioni per i casi in cui si superi la scadenza.

È proprio tramite la forza giuridica del contratto registrato dal notaio che si evidenzia il fulcro della riforma, ossia il passaggio da una logica giurisdizionale centrata sull'omologazione, ad una logica contrattuale; infatti, come accennato precedentemente, vigeva fino a poco tempo prima un principio di indivisibilità che impediva l'impugnazione degli accordi di divorzio consensuale, anche in caso di errore o dolo¹⁷⁵.

Attualmente, questa nuova modalità di divorzio rappresenta una sfida impegnativa, in quanto ha a che vedere con il fare affidamento su coloro i quali redigono i documenti e sulla capacità dei coniugi di gestire una negoziazione. Storicamente sottoposto a un ordine pubblico forte e vincolante, il diritto di famiglia è sempre più assimilato al diritto comune delle obbligazioni e dei beni; il distacco dal diritto speciale è l'aspetto più rilevante delle nuove regole in materia di divorzio entrate in vigore il 1° gennaio 2017¹⁷⁶. Ecco che, mentre l'Italia ha introdotto nel 2014 la negoziazione assistita – la quale consente di definire la crisi coniugale senza ricorso al giudice in una vasta gamma di casi – la Francia ha permesso, a partire dal 1° gennaio 2017, che il *divorce par consentement mutuel* possa essere realizzato sulla base di un semplice accordo tra le parti, controfirmato dagli avvocati e formalizzato con un atto notarile, sulla base di quanto previsto all'articolo 229-1 del *Code Civil*.¹⁷⁷

¹⁷³ Oltre alla firma dei coniugi, il contratto di divorzio deve essere controfirmato dagli avvocati. In questo modo, la convenzione di divorzio assume la forma di una scrittura privata controfirmata dai legali delle parti coinvolte.

¹⁷⁴ Art. 1146 *Code de Procédure Civile*: "La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention. Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire".

¹⁷⁵ V. Egéa, *La fonction de juger à l'épreuve du droit contemporain de la famille*, Lextenso, Parigi, 2010, spec. n. 268 s.

¹⁷⁶ Egéa, *Il divorzio consensuale senza giudice nel diritto francese (traduzione italiana)*, cit., p. 95.

¹⁷⁷ Oberto, *Il divorzio in Europa*, cit., p. 130.

3. I “*Modes Amiables de Résolution des Différends*” (MARD) e i “*Modes Alternatifs de Règlement des Conflits*” (MARC)

Come introdotto nel primo paragrafo, anche la Francia ha messo in atto un percorso di riforma della giustizia civile, il quale ha riguardato anche l’obiettivo di collaudare una cultura di ricorso ai modi alternativi e amichevoli di regolamento delle liti. A tal fine si è espresso anche il *Conseil Constitutionnel* tramite la decisione del 21 marzo 2019, n. 2019-778¹⁷⁸, andando ad incidere sull’articolo 3 della legge di programmazione. La disposizione prevedeva l’obbligatorietà della mediazione per alcune controversie pena l’irricevibilità della domanda ad eccezione, perlomeno nella fase iniziale, dei casi in cui vi fosse un “*motif légitime*”¹⁷⁹.

Le riflessioni del *Conseil* derivano anche dall’attenta disamina di due norme, l’articolo 6 e l’articolo 16¹⁸⁰, della *Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen* del 1789, dalle quali sono state estrapolate garanzie più moderne delineate in seguito all’evoluzione sociale e normativa. Infatti, il punto 17 della motivazione recita: “*Il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction*”¹⁸¹.

Le modalità alternative di risoluzione delle controversie sono in realtà antiche, poiché la legge del 16 e 24 agosto 1790¹⁸² già disciplinava la *conciliation*; la legge dell’8 febbraio 1995¹⁸³, includendo un capitolo intitolato “La conciliazione e la mediazione giudiziaria”, ha poi effettivamente riconosciuto tali istituti.

Nel 1998, la legge del 18 dicembre¹⁸⁴ ha introdotto due serie di disposizioni molto favorevoli allo sviluppo dei modi alternativi: da un lato, ha reso possibile ottenere assistenza legale quando le parti tentano di concludere un accordo prima dell’avvio del procedimento; dall’altro, ha istituzionalizzato le *Maisons de justice et du Droit* (MJD)¹⁸⁵, una delle cui fun-

¹⁷⁸ È possibile consultare la decisione al seguente link: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019778DC.htm>.

¹⁷⁹ Tra questi erano indicati, ad esempio, l’indisponibilità del mediatore entro un “termine ragionevole”, che avrebbe ritardato “il libero accesso al giudice” per un periodo significativo, ma non precisato.

¹⁸⁰ L’articolo 6 afferma quanto segue: “La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”. L’articolo 16, invece, recita: “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution”.

¹⁸¹ Silvestri, *La programmazione delle riforme della giustizia in Francia*, cit. p. 912.

¹⁸² *Loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire*.

¹⁸³ *Loi n. 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative*.

¹⁸⁴ *Loi n. 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits*.

¹⁸⁵ Dal 1998, le case di giustizia e diritto (*Maisons de Justice et du Droit*) sono state istituite come strutture che offrono servizi giudiziari di prossimità nei quartieri dei principali agglomerati urbani. Queste strutture forniscono assistenza legale gratuita su questioni relative alla vita quotidiana, come il diritto di famiglia, il diritto

zioni è quella di accogliere le misure alternative di trattamento penale e le azioni volte alla risoluzione amichevole dei conflitti.

Il merito di aver favorito, in tempi recenti, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie è riconducibile alla Legge di modernizzazione della giustizia del XXI secolo, al fine di rispondere alle aspettative dei soggetti in termini di rapidità, semplicità e vicinanza, proponendo un'alternativa ai procedimenti contenziosi tradizionali. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono considerati dei “circuiti di derivazione del contenzioso”, i quali permettono di evitare il ricorso al giudice o, almeno, che la controversia sia decisa dal giudice già adito.

È però necessario, in un primo momento, compiere una distinzione terminologica.

Le modalità alternative di risoluzione delle controversie (MARC)¹⁸⁶ rappresentano soluzioni differenti che stanno al di fuori dei tradizionali procedimenti giudiziari; la risoluzione, in questo contesto, si riferisce all'azione di affrontare e risolvere un problema, mantenendo però un carattere sanzionatorio. Tra queste, troviamo l'arbitrato¹⁸⁷, la conciliazione, la procedura partecipativa¹⁸⁸ e la transazione¹⁸⁹.

Le modalità amichevoli (MARD) offrono una varietà di processi basati sull'incontro delle volontà e sul consenso libero, come alternativa alla giustizia tradizionale. Tra queste troviamo

del lavoro e il diritto all'alloggio. Inoltre, mirano a facilitare la risoluzione amichevole dei conflitti, sia civili che penali. Secondo il Ministero della Giustizia francese, nel 2022 circa 1,4 milioni di persone hanno contattato i banchi di accoglienza delle 145 MJD attivi. Questi contatti permettono di fornire consulenza legale di base e di indirizzare i casi verso professionisti qualificati. Tali informazioni sono consultabili al seguente link: <https://www.justice.gouv.fr/maisons-justice-du-droit-2022#:~:text=Depuis%201998%2C%20les%20maisons%20de,-droit%20du%20logement%2C%20...>

¹⁸⁶ L'acronimo MARC (*Modes Alternatifs de Règlement des Conflits*) rappresenta il corrispettivo dell'acronimo inglese *ADR (Alternative Dispute Resolution)* già visto in precedenza.

¹⁸⁷ Il procedimento di arbitrato è disciplinato agli articoli da 1442 a 1503 del *Code Civil*. Le parti coinvolte conferiscono potere a uno o più arbitri, i quali agiscono come “giudici privati” con il compito principale di risolvere il conflitto senza passare attraverso i tribunali tradizionali. Diversamente da altri metodi amichevoli di risoluzione delle controversie, l'arbitrato rimane un procedimento giurisdizionale e contenzioso di natura privata, istituito dalle parti stesse. Questo può avvenire sia quando le parti sono vincolate da una clausola compromissoria presente in un contratto, sia su loro iniziativa una volta che la controversia è sorta.

¹⁸⁸ La procedura partecipativa è una forma di risoluzione amichevole delle controversie dove, a differenza della conciliazione o della mediazione, non vi è un terzo imparziale a guidare le parti verso un accordo, ma sono le stesse parti, con l'assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati, che cercano di risolvere la controversia che le coinvolge. Esse si impegnano volontariamente attraverso una convenzione, ovvero un contratto scritto e regolamentato dalla legge, a cercare congiuntamente e in buona fede una soluzione amichevole al loro conflitto. Questa convenzione può essere stipulata davanti a tutte le giurisdizioni civili dell'ordine giudiziario, sia in procedimenti orali che scritti.

¹⁸⁹ La transazione è definita all'articolo 2044 del *Code Civil* come: “un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.

la negoziazione ragionata¹⁹⁰, il diritto collaborativo¹⁹¹, la mediazione, nelle quali l'accento è posto sulla pacificazione piuttosto che sulla sanzione. Non è dunque lo scopo di tali strumenti a essere differente – in quanto si tratta, in ogni caso, di porre fine ad una controversia – quanto più la loro natura; infatti, mentre i metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono spesso legati al potere giurisdizionale, i modi amichevoli di risoluzione delle dispute hanno una natura maggiormente convenzionale.

In ogni caso, la tendenza comune è quella di utilizzare la dicitura “modi alternativi di risoluzione delle controversie” per intendere entrambe le due grandi tipologie.

3.1. La mediazione nell'ordinamento giuridico francese

Ciò che risulta essere di maggiore interesse nel quadro del presente elaborato è la mediazione, istituto che offre la massima libertà alle parti, potendo portare a una soluzione spesso più soddisfacente rispetto a un procedimento giudiziario.

La mediazione, intesa come MARD, è uno strumento volto a risolvere i conflitti senza l'intervento delle istituzioni, il cui obiettivo è accompagnare le parti in disaccordo nel trovare una soluzione consensuale ai loro problemi, differenziandosi, ad esempio, dall'arbitrato, il quale impone una soluzione della controversia. Il mediatore guida i soggetti coinvolti verso un accordo, ma non possiede alcun potere se non quello concessogli dalle stesse parti.

L'intero procedimento di mediazione è orientato al raggiungimento di un accordo reciproco, che richiede l'ascolto, la presa considerazione dei punti di vista altrui e la formulazione di proposte di soluzione¹⁹². La nozione di restituzione del potere agli stessi attori è il principio fondamentale su cui si basa la mediazione; il mediatore si caratterizza principalmente per il suo ruolo di facilitatore nella ripresa della comunicazione in situazioni di conflitto, con

¹⁹⁰ La negoziazione ragionata è un metodo di risoluzione dei conflitti in cui i negoziatori si focalizzano sugli interessi comuni per raggiungere un accordo basato su criteri oggettivi. Questo approccio si distingue dalla tradizionale negoziazione basata su posizioni, che implica il confronto tra argomenti e concessioni per sostenere una determinata posizione. La negoziazione ragionata segue un processo simile a quello della mediazione e utilizza molte delle stesse tecniche e competenze. Tuttavia, a differenza della mediazione, nella negoziazione ragionata non è previsto l'intervento di un terzo neutrale. Nel contesto della mediazione, il mediatore impiega le tecniche di negoziazione ragionata per assistere le parti nella discussione delle opzioni disponibili. Anche se il mediatore non partecipa direttamente alla negoziazione, lavora per creare un ambiente favorevole al dialogo e alla risoluzione del conflitto.

¹⁹¹ Il diritto collaborativo è una modalità alternativa di risoluzione dei conflitti sviluppata negli Stati Uniti negli anni '90 dall'avvocato Stuart Webb. Questo metodo evita il ricorso al tribunale e si basa sulla ricerca di un accordo tra le parti. Il successo del processo collaborativo dipende dall'assistenza degli avvocati e dalla partecipazione attiva delle parti, unite nella volontà di raggiungere un accordo senza procedimenti legali. I professionisti, specificamente formati in questo metodo, devono ritirarsi in caso di fallimento delle negoziazioni. Questo impegno, insieme alla riservatezza, rafforza la trasparenza delle trattative. Il diritto collaborativo richiede agli avvocati competenze specifiche, ottenute tramite apprendimento e formazione continua.

¹⁹² P. Milburn, *Panorama des formes et des pratiques de médiation en France*, in *Informations sociales*, Vol. 170 n. 2, 2012, p. 56.

l'obiettivo di aiutare le parti a trovare soluzioni concrete e accettabili per tutti i protagonisti coinvolti.

Quasi in tutti i paesi europei e in particolare in Francia, la mediazione si articola in tre principali ambiti: una mediazione “étatique”, con la creazione del Mediatore della Repubblica; la mediazione del settore pubblico, all'interno dei ministeri e delle amministrazioni pubbliche e, infine, una mediazione privata, come quella che può essere svolta nel contesto familiare. Essa si declina secondo i suoi settori d'intervento ed è più spesso utilizzata nei campi sociale, penale, familiare e aziendale – anche se gli ambiti di intervento sono, ad oggi, in forte espansione¹⁹³.

Vi è però una linea sottile che distingue la mediazione da un altro istituto, la conciliazione, che porta spesso a confonderle nonostante esse rientrino rispettivamente, come abbiamo visto, tra metodi amichevoli e metodi alternativi di risoluzione delle controversie presentando dunque una differente natura.

Infatti, spesso si parla dei due istituti in maniera indistinta – complice anche la simile etimologia dei due termini¹⁹⁴ – oppure, in riferimento all'ordinamento italiano, si possono confondere i vocaboli con cui ci si allude all'attività del mediatore e al risultato finale del procedimento. Tuttavia, nel caso francese, si tratta di due strumenti distinti; mediazione e conciliazione sono metodi di risoluzione delle controversie che hanno lo stesso scopo e coinvolgono entrambe un terzo neutrale e imparziale, presentando però sostanziali differenze.

Un primo fondamentale criterio di distinzione è che la conciliazione può essere imposta, mentre la mediazione, per principio, non è obbligatoria e richiede la volontà e l'adesione delle parti coinvolte. A ciò possiamo collegare il fatto che la mediazione si distingue dalla conciliazione nella misura in cui la prima deve essere esercitata al di fuori di uno spazio di sottomissione a un potere istituzionale.

In secondo luogo, sappiamo che in mediazione il terzo soggetto agisce come facilitatore, guidando le parti nel processo di riflessione, con l'obiettivo di aiutarle a raggiungere autonomamente un accordo. Al contrario, il conciliatore (che può essere un magistrato o meno) propone attivamente una soluzione, anche in assenza di una richiesta specifica delle parti. Nonostante la sua essenziale imparzialità, egli ha la facoltà di esaminare attentamente i fatti presentati e di verificare le dichiarazioni; infatti, può considerare elementi che ritiene pertinenti per costruire il proprio parere sulla situazione, essendo investito del potere “*d'instruction*”, al fine di valutare anche la veridicità delle dichiarazioni.

È importante evidenziare che il conciliatore, a differenza del mediatore, cerca di formarsi un'opinione analizzando i fatti e proponendo una soluzione normalmente basata sul diritto,

¹⁹³ J. Dahan, *Quel développement de la médiation en Europe?*, Empan, vol. 72, no. 4, 2008, p. 14.

¹⁹⁴ Il termine “conciliazione” deriva dal latino “conciliare” (unire), mentre “mediazione” deriva dal latino “mediare” (essere nel mezzo). Queste etimologie non aiutano realmente a distinguere tra i due metodi di risoluzione delle controversie, poiché tale distinzione può risultare talvolta contraddittoria per ragioni giuridiche, come nel diritto del lavoro, o per ragioni geografiche, come nei paesi anglosassoni. In questi contesti specifici, il mediatore può essere descritto come un terzo più attivo rispetto al conciliatore.

mentre il mediatore ha un ruolo di aiuto, di supporto. Il mediatore si concentrerà sull'espressione degli interessi e sulla collaborazione tra le persone coinvolte, piuttosto che sui fatti stessi; i suoi obiettivi principali sono l'interazione e l'intersoggettività tra le parti, mentre il conciliatore si focalizza sui fatti e mira a trovare un accordo.

Una differenza evidente risiede anche nello *status* del terzo: il giudice stesso può agire come conciliatore, mentre nella mediazione è indispensabile che il terzo soggetto sia esterno¹⁹⁵. Nondimeno, il conciliatore interviene principalmente in due casi: su ricorso diretto delle parti prima di qualsiasi processo o su richiesta del giudice di istanza per procedere ai tentativi preliminari di conciliazione previsti dalla legge.

Tuttavia, è prevista una disciplina comune ai due metodi da un punto di vista procedurale; infatti, in entrambi i casi si parla di procedure "convenzionali" o "*extrajudiciaires*", quando esse siano messe in atto su iniziativa dei mediati che possono decidere liberamente, in qualsiasi momento, di condurre un procedimento di mediazione o conciliazione per porre fine al loro conflitto. Quando esse sono attuate nel processo si parla di mediazione o conciliazione "*judiciaire*" (dunque "giudiziaria"), messe in atto in un momento in cui il giudice o le parti stesse concepiscono una soluzione diversa dalla giurisdizione alla loro opposizione¹⁹⁶. Il giudice, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa con il consenso di almeno una di esse, può ordinare la mediazione in qualsiasi fase del procedimento. Nel caso di mediazione giudiziaria, egli stabilisce la durata iniziale della missione del mediatore e specifica la data di consegna del caso, sospendendo tutti i termini. Se la mediazione porta a un accordo, le parti, o anche una sola di esse, possono chiedere al giudice di omologarlo con una sentenza.

Lo stesso principio vale per la conciliazione giudiziaria; durante il procedimento, il giudice può proporre alle parti di condurre personalmente una conciliazione o di affidare questa attività a un conciliatore giudiziario.

In ogni caso, siano esse giudiziarie o extragiudiziarie, tali modalità amichevoli di risoluzione del conflitto hanno la funzione di estinguere la controversia¹⁹⁷.

Tornando alla mediazione, essa si caratterizza per la sua natura flessibile e non formale e, come abbiamo visto anche in riferimento al nostro ordinamento giuridico, si distingue per la sua configurazione trilaterale, composta dalle due parti in conflitto e dal mediatore. Quest'ultimo è una figura esterna che facilita la relazione e la comunicazione e può contribuire alla gestione della controversia, senza però avere il potere di prendere decisioni definitive, lasciando questo compito alle parti coinvolte¹⁹⁸. Il suo ruolo è di assistere le parti

¹⁹⁵ Mrad, *Définir la médiation parmi les modes alternatifs de régulation des conflits*, cit., pp. 14-15.

¹⁹⁶ La mediazione giudiziaria è disciplinata in particolare dalla legge dell'8 febbraio 1995 (articoli da 21 a 23) e dal decreto del Nuovo Codice di Procedura Civile (NCPC) del 22 luglio 1996 (articoli da 131-1 a 131-15). Il giudice offre alle parti la possibilità di risolvere la loro controversia con la mediazione; può omologare e dare forza esecutiva al loro eventuale accordo.

¹⁹⁷ B. Bernabé, *Les chemins de l'amiable résolution des différends*, in *Les cahiers de la Justice*, 2014, pp. 637-638.

¹⁹⁸ J. Bonafé-Schmitt, J. Dahan, J. Salzer, *Les médiations, la médiation*, Erès, 2003, p. 10.

nell'esprimere le proprie esigenze e facilitare il dialogo, mantenendo sempre una posizione neutrale e senza influenzare il caso; tale approccio consente alle parti di mantenere il controllo del processo e delle decisioni, promuovendo una risoluzione che rispecchi meglio i loro interessi e bisogni¹⁹⁹.

È proprio nei discorsi e nelle pratiche dei mediatori che si può osservare l'affermazione di numerosi principi fondamentali ricorrenti, che si riferiscono a un insieme di prescrizioni più o meno imperative, le quali mirano a garantire una conformità delle condotte professionali e ad inquadrare l'azione dei mediatori, oltre che a permettere di distinguerla da altri metodi di regolazione simili²⁰⁰. Sebbene i postulati rimangano generali, essi riflettono primariamente la filosofia dell'azione, la quale si manifesta con intensità variabile nei diversi ambiti d'intervento.

L'indipendenza personale e istituzionale sono due precetti trasversali nei codici di deontologia, nei manuali di mediazione e nelle testimonianze dei praticanti. In mediazione il terzo soggetto esterno non è né giudice, né arbitro, la sua autorità si limita ad aiutare le parti a dialogare sugli elementi della controversia e a creare un clima comunicativo favorevole agli scambi e alla comprensione reciproca²⁰¹. Per quanto riguarda il principio di neutralità, esso mira a evitare che i mediatori assumano atteggiamenti di valutazione nei confronti delle parti coinvolte; in generale, può essere definito come un atteggiamento adottato dai mediatori per evitare di prendere posizione riguardo alle responsabilità nella controversia.

Con questi pilastri, la mediazione riafferma l'autonomia del soggetto e la sua libertà di confrontare liberamente la propria soggettività con quella altrui. La responsabilizzazione delle parti e la libera adesione, che è una delle condizioni essenziali della mediazione, affermano l'indipendenza individuale del soggetto e la sua capacità di autodeterminazione. Responsabilizzare significa, dunque, consentire a un individuo di esercitare la sua responsabilità individuale²⁰².

3.2. La “*médiation familiale*” nel quadro della risoluzione dei conflitti familiari

Dal 1970 il nuovo modello di famiglia fondato sui valori di democrazia, uguaglianza di genere e ruoli genitoriali condivisi ha contribuito, anche in Francia, a rifondare le relazioni

¹⁹⁹ F.B. Mrad, *Définir la médiation parmi les modes alternatifs de régulation des conflits*, in *Informations sociales*, 2012, pp. 12-13.

²⁰⁰ L'assenza o il mancato rispetto di tali criteri sono indicatori che permettono di confrontare la mediazione con altre modalità alternative di regolamentazione, come la conciliazione e l'arbitrato, denunciando eventuali abusi nella denominazione e stabilizzando così le definizioni più convenzionali.

²⁰¹ Istituzionalmente, questa indipendenza si traduce soprattutto nella mancanza di una tutela da parte di un'istanza esterna che avrebbe il diritto di controllo e di intervento sulla mediazione.

²⁰² F. B. Mrad, *Équité, neutralité, responsabilité. A propos des principes de la médiation*, in *Négociations*, 2006, pp. 53-61.

all'interno della sfera familiare, favorendo l'emergere di nuove pratiche di gestione della separazione, in cui la mediazione familiare ha potuto trovare il suo spazio. Nel contesto globale di nuovi sviluppi socio-economici e tecnologici, dal punto di vista degli individui risultano essere sempre meno i motivi per cui si debba sottomettere a rigide regole di comportamento familiare che non portano più alcun vantaggio. Ciò che è cambiato è che l'individuo non è più disposto a sacrificare la ricerca della felicità per mantenere una vita familiare che non la procura, non si accontenta più di una situazione familiare che trova insoddisfacente e non si sente obbligato, nei confronti del *partner* o dei figli, a prolungare un'esperienza affettiva e familiare che ritiene frustrante, ossia una situazione in cui i costi superano i benefici.

L'evoluzione delle unioni fuori dal matrimonio, l'aumento dei divorzi e delle separazioni tra coppie non sposate, insieme alla riduzione della durata delle convivenze, stanno contribuendo a una trasformazione della struttura familiare tradizionale. Non è la vita familiare in sé a essere meno riconosciuta per il suo valore, ma è diminuita la credenza in un obbligo morale o sociale di sottomettersi alle costrizioni di una vita familiare che non corrisponde più alla libera scelta e al desiderio individuale. Ad oggi, la decisione di rompere un matrimonio o una relazione affettiva stabile non è presa solo sulla base dell'egoismo, ma anche da individui che dimostrano un reale senso delle loro responsabilità e che spesso, dopo un lungo e doloroso dibattito interiore, percepiscono questa scelta come il compimento di un obbligo verso sé stessi.

A livello giuridico, l'evoluzione sociale si è tradotta nella deistituzionalizzazione, che ha portato a un'evoluzione delle norme relative alla famiglia. Le recenti riforme sono accomunate da due tratti dominanti: in primo luogo, la progressiva rinuncia al diritto di definire norme generali e astratte di comportamento familiare, sessuale o affettivo; in secondo luogo, lo spostamento dal potere legislativo al potere giudiziario della funzione di regolazione giuridica dei comportamenti all'interno della famiglia²⁰³. Tuttavia, qualora i coniugi decidano di separarsi, il *Code Civil* impone loro, nell'interesse dei figli, di mantenere una relazione e un dialogo necessari per la cura e l'educazione dei bambini, in quanto la cogestione parentale garantisce ai figli il diritto di mantenere legami con entrambi i genitori, elemento che però può porre i coniugi stessi in situazioni di forte *stress*.

Di conseguenza, il diritto moderno incoraggia le famiglie a pacificare le procedure e a trovare soluzioni autonome che rispondano agli interessi di tutti i membri coinvolti e, in questo contesto, i genitori in conflitto sono spinti a diventare negoziatori. Così, quando il dialogo si interrompe e la crisi diventa persistente e insopportabile, la mediazione familiare si rivela un metodo cruciale e adatto a gestire sia gli aspetti relazionali che quelli giudiziari del conflitto familiare.

²⁰³ J. L. Renchon, *Réflexions sur l'évolution du droit de la famille et de l'activité du juriste de la famille*, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 1989, pp. 64-68.

Il *Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale* (CNCMF) definisce la mediazione familiare come: “un processo volto a costruire o ricostruire il legame familiare, ponendo al centro l’autonomia e la responsabilità delle persone coinvolte in situazioni di rottura o separazione. In questo processo, una terza parte imparziale, indipendente, qualificata e priva di potere decisionale – ossia il mediatore familiare – facilita la comunicazione e la gestione della lite tra le parti attraverso colloqui confidenziali, affrontando il conflitto familiare nella sua diversità e nella sua evoluzione”.

Essa si colloca al crocevia tra la sfera privata e quella pubblica offrendo uno spazio dove è possibile esprimere e affrontare i dolori e le incomprensioni, lavorare sulla dimensione intima della storia familiare, mantenere i legami e costruire i diritti individuali nel rispetto delle norme pubbliche. Questo approccio non solo permette di affrontare le questioni umane profonde che sorgono durante le controversie familiari, ma fornisce anche un quadro entro il quale l’aspetto umano e quello giuridico possono coesistere, contribuendo a una gestione più equilibrata e sostenibile dei conflitti²⁰⁴.

Infatti, i conflitti familiari rappresentano una tipologia di liti con caratteristiche apparentemente contrastanti che richiedono un compromesso, il quale può variare tra i sistemi giuridici. Essi riguardano diritti a cui gli interessati non hanno pieno accesso autonomo, di conseguenza risolvere un conflitto in questo campo richiede discrezione, molto tempo e pazienza, abilità e la volontà di tutte le parti coinvolte.

Come abbiamo visto anche nel caso italiano, tale modo amichevole di risoluzione dei conflitti familiari consente ai genitori di affrontare l’organizzazione materiale, umana e finanziaria, oltre a stabilire le condizioni minime per un dialogo interpersonale duraturo. In generale, la risoluzione di questa tipologia di lite dipende principalmente dalle volontà individuali, il che offre una significativa apertura nei confronti di modalità alternative.

La mediazione favorisce la continuità del legame genitoriale anche quando quello coniugale è o sarà, definitivamente spezzato. In questo spazio di distanziamento, dove la parola offre a ciascuno la possibilità di esprimersi, essa rappresenta il diritto della persona a manifestare il proprio dolore e i propri sentimenti, senza però allontanarsi da diritti e interessi collettivi e costituzionalmente tutelati. Attraverso un processo comunicativo, la mediazione familiare diventa un esercizio complesso che apre la strada al riconoscimento delle individualità, al doloroso confronto delle singolarità coinvolte nel conflitto e all’espressione del nodo di sofferenza nel rapporto con l’altro, spesso percepito come colpevole.

I genitori coinvolti nella crisi della separazione possono riscontrare grandi difficoltà a esprimere e interpretare i propri sentimenti e, così facendo, rischiano di includere inconsapevolmente i figli nella sfera conflittuale, trasformandoli in ostaggi silenziosi. Di conseguenza i coniugi alla ricerca di soluzioni si rivolgono alla giustizia per arrivare ad una decisione; tuttavia, le aree di attrito sono numerose, poiché le situazioni coinvolgono l’autorità genitoriale, i

²⁰⁴ C. Gasseau, *La médiation familiale et le droit*, in *Empan*, vol. 72 n.4, 2008, p. 62.

diritti delle persone, i diritti del bambino e, in particolare, le condizioni di vita e le protezioni necessarie per garantire uno sviluppo armonioso del minore.

Anche la mediazione familiare si articola principalmente nelle due tipologie di mediazione stragiudiziale e mediazione giudiziaria come descritte in precedenza.

La mediazione stragiudiziale si svolge al di fuori del contesto giudiziario, o prima che un tribunale venga coinvolto²⁰⁵ e si basa dunque sulla libera scelta delle parti di richiedere o accettare tale intervento. In questo contesto, le regole della mediazione sono chiaramente definite, incluse la riservatezza del processo, l'indipendenza del mediatore e la responsabilità delle parti nel prendere decisioni in un ambiente di cooperazione e rispetto reciproco. Il procedimento può essere parziale, focalizzandosi esclusivamente su questioni relative ai figli, come la residenza abituale, il diritto di visita e i contributi finanziari, oppure globale, affrontando tutte le conseguenze della separazione coniugale, incluse le questioni relative ai figli, i contributi finanziari e le questioni patrimoniali.

Gli accordi eventualmente raggiunti attraverso la mediazione stragiudiziale devono essere approvati da un giudice per diventare esecutivi; pertanto, la mediazione stragiudiziale non mira a evitare il sistema giudiziario, ma piuttosto a risolvere il conflitto in modo più cooperativo e interattivo, prima di richiedere l'omologazione dell'accordo da parte di un giudice.

Per quanto riguarda la mediazione giudiziaria – nota anche come “mediazione legale” – si tratta di un processo in cui il giudice investito di una controversia propone alle parti di risolvere la loro disputa in modo amichevole, servendosi dell'intervento di un terzo soggetto, imparziale e qualificato. Il giudice ordinerà la mediazione solo con il consenso delle persone coinvolte, nominando un mediatore responsabile e, durante la mediazione, il procedimento giudiziario verrà temporaneamente sospeso per un periodo stabilito dalla legge. Gli accordi raggiunti possono essere successivamente omologati tramite una richiesta legale congiunta per renderli esecutivi²⁰⁶.

Grazie alla legge del 2002 sull'autorità parentale²⁰⁷ e successivamente alla legge del 2004 che ha riformato il divorzio²⁰⁸, la mediazione familiare è stata incorporata nel *Code Civil* e nel *Code de Procédure Civile* francesi.

Gli articoli 131-1 e seguenti del Nuovo Codice di Procedura Civile (NCPC) definiscono le norme procedurali applicabili a qualsiasi mediazione giudiziaria, che un giudice civile può ordinare in qualsiasi fase del procedimento, compresi i casi di urgenza.

Per estensione, è possibile applicare alcune delle regole generali anche alla mediazione familiare avviata spontaneamente. In particolare, l'articolo 131-1 del NCPC²⁰⁹ afferma che

²⁰⁵ In Francia, questa forma di mediazione è conosciuta come mediazione “convenzionale”, “spontanea” o “indipendente”.

²⁰⁶ M. Sassier, *Construire la médiation familiale*, Dunod, 2001.

²⁰⁷ *Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale*.

²⁰⁸ *Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce*.

²⁰⁹ Art. 131-1 *Code de Procédure Civile*: “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de

la mediazione, condotta da una terza persona designata dal giudice, ha lo scopo di cercare un accordo tra le parti. Il mediatore familiare ha il compito di ascoltare le parti e confrontare i loro punti di vista per aiutarle a trovare una soluzione al conflitto che le oppone.

L'articolo 255 del *Code Civil*²¹⁰ stabilisce invece le condizioni per l'attuazione della mediazione specificatamente all'interno di una controversia familiare. Secondo queste disposizioni, il giudice di famiglia ha la facoltà di proporre ai coniugi una misura di mediazione; essa non è obbligatoria, ma ci sono situazioni in cui il tentativo di mediazione è fortemente incoraggiato prima di intraprendere la via giudiziale²¹¹. A tal proposito, è interessante osservare come l'articolo 15 della Legge 2011-1862 del 13 dicembre 2011 relativa alla ripartizione dei contenziosi e all'alleggerimento di certe procedure giudiziarie²¹² avesse introdotto, a titolo sperimentale, un tentativo di mediazione familiare obbligatorio come condizione per l'ammissibilità della domanda giudiziale, che riguardava inizialmente le giurisdizioni di Arras e Bordeaux. L'articolo 7 della legge del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel XXI secolo aveva in seguito rinnovato ed esteso la sperimentazione a pena d'inaammissibilità della domanda.

confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés”.

²¹⁰ Art. 255 *Code Civil*: “Le juge peut notamment:

1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;

2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.

²¹¹ Possiamo affermare che in Francia la mediazione familiare non è obbligatoria in senso stretto, ma ci sono circostanze in cui il tentativo di mediazione è caldamente consigliato prima di procedere con una causa in tribunale. Questo riflette l'importanza attribuita alla risoluzione alternativa delle controversie nel sistema giuridico francese.

²¹² *Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.*

L'esperienza ha poi subito tre ulteriori proroghe: la sperimentazione sarebbe dovuta durare fino a dicembre 2019 e avrebbe coinvolto 11 tribunali di grande istanza²¹³, ma nella legge di bilancio del 2023 il termine è stato esteso fino a dicembre 2024 e la sperimentazione è stata allargata a 33 tribunali supplementari, al fine di valutare e comprendere i dati ottenuti in seguito all'utilizzo di questo dispositivo innovativo.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 373-2-10 del *Code Civil*, il giudice può anche ordinare alle parti di partecipare a una sessione informativa preliminare con un mediatore familiare, per spiegare l'oggetto e le modalità della mediazione, con lo scopo di fornire alle parti una comprensione più chiara dell'utilità e del senso di essa prima che decidano se impegnarsi a perseguirla²¹⁴. Questo approccio serve anche a rispondere alle esigenze dei giudici, permettendo loro di rendere maggiormente informati i coniugi e i loro avvocati sui benefici della mediazione.

Molti rifiuti di partecipare a una mediazione derivano proprio da una mancanza di conoscenza a proposito di tale strumento; la sessione informativa obbligatoria può quindi ridurre i dinieghi, sensibilizzando le parti sui vantaggi che si possono ottenere risolvendo i conflitti attraverso un percorso consensuale e collaborativo, piuttosto che tramite il tradizionale processo giudiziario²¹⁵.

Poiché la mediazione si svolge tra i soggetti, mentre il mediatore occupa una posizione di terzo imparziale, essa crea uno spazio dove si possono ristabilire legami e scegliere nuovi stili di vita, senza che ciò implichi compromessi inaccettabili o perdite irreparabili.

La mediazione familiare si preoccupa del benessere degli individui che compongono la famiglia, qualunque sia la natura dell'unione da cui provengono, e considera nuove relazioni che si formano al di fuori della famiglia originaria. Infatti, un aspetto prezioso è che essa, nei suoi modelli strutturati, può affrontare molte tipologie di situazioni familiari – dunque non solamente i conflitti tra coniugi – come ad esempio dispute tra fratelli riguardanti l'assistenza materiale e umana dei loro genitori, ma può anche essere applicata alla protezione dell'infanzia e nella prevenzione precoce che nei contesti amministrativi e giudiziari²¹⁶.

3.3. Il “*métier*” del mediatore familiare

L'impulso dato dalla società alla fine degli anni '80 con lo scopo di importare la mediazione anche in Francia, ha condotto, alla fine del 1989, alla nascita dei primi corsi di forma-

²¹³ Le giurisdizioni coinvolte erano inizialmente quelle di Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion e Tours. Ulteriori approfondimenti a tal proposito si possono trovare sul sito del *Sénat* al seguente link: <https://www.senat.fr/rap/122-115-318/122-115-31811.html>.

²¹⁴ D. Tronche, *Médiation familiale et lien social*, Empan, vol. 72, n. 4, 2008, p. 35.

²¹⁵ Gasseau, *La médiation familiale et le droit*, cit., p. 63.

²¹⁶ V. Rousseau, *La médiation familiale en France*, in *Connexions*, 2010, pp. 78-82.

zione sulla mediazione familiare, organizzati all'interno di istituzioni francesi da mediatori provenienti dal Québec. Questi corsi erano destinati a professionisti delle scienze umane o giuridiche, senza alcuna selezione preliminare dei partecipanti.

Tuttavia, si è presto constatato che dieci giorni di formazione fossero insufficienti per preparare adeguatamente alla pratica e che la formazione alla mediazione familiare dovesse portare a una vera e propria trasformazione delle abituali modalità di intervento dei professionisti, nonché a una ridefinizione del loro *status* professionale e all'istituzione di servizi di alta qualità.

Di conseguenza, nel quadro del congresso di Caen del 1990²¹⁷, era stata approvata una mozione che istituiva una Commissione europea incaricata di definire i requisiti e i contenuti della formazione. Su iniziativa dell'APMF²¹⁸, la Commissione formata da responsabili della formazione si è riunita già nel settembre 1991 per esplorare la possibilità di un approccio comune a tutti gli enti formativi, pur rispettando le specificità culturali di ciascun paese coinvolto. I rappresentanti delle sei nazioni (Italia, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra) hanno collaborato alla redazione della Carta europea per la formazione dei mediatori familiari, la quale disciplina i campi di applicazione, le competenze richieste ai mediatori e la formazione necessaria per ottenerle. Nel medio termine, la Commissione si proponeva di stabilire criteri comuni per la qualificazione dei mediatori a livello europeo mentre a lungo termine l'obiettivo era ottenere il riconoscimento ufficiale di questa formazione da parte delle autorità competenti di ogni paese. Questa Carta è stata poi sottoscritta il 15 ottobre 1992 da tredici enti di formazione europei, di cui cinque francesi²¹⁹.

Negli anni successivi è emerso che la formazione offerta non solo consentiva ai partecipanti di acquisire competenze tecniche, ma anche di integrare questi strumenti con concetti filosofici e sociologici, conferendo significato alla nuova pratica²²⁰.

Nel 1996, l'ampliamento delle competenze della Commissione e le crescenti esigenze nazionali rendono indispensabile la creazione di un organismo europeo autonomo. Nasce così il *Forum* europeo, le cui attività si concentrano non solo sulla formazione, ma anche su questioni pedagogiche, quali l'accreditamento dei centri di formazione, l'interlocazione con le autorità nazionali per ottenere il riconoscimento ufficiale della mediazione familiare e l'organizzazione di incontri tra i diversi centri di formazione. Questa fase ha dunque con-

²¹⁷ Nel 1990, l'*Association pour la Promotion de la Médiation Familiale* (APMF) organizza a Caen il primo congresso europeo sulla mediazione. Durante l'evento, il dibattito si focalizza soprattutto sulla legislazione necessaria per ottenere un riconoscimento ufficiale della mediazione, sui luoghi extragiudiziali dove questa potrebbe essere esercitata, e sulla strutturazione tecnica della metodologia di intervento.

²¹⁸ L'Associazione per la Mediazione familiare (APMF) è stata fondata nel 1988 da un gruppo di professionisti del sostegno familiare, tra cui avvocati, investigatori sociali, assistenti sociali e psicologi, al termine di un viaggio di studio svoltosi a Montréal. Fin dalla sua nascita, l'APMF ha istituito commissioni di lavoro, le cui produzioni, come il Codice deontologico del 1990 e la Carta europea di formazione del 1992, hanno contribuito significativamente alla professionalizzazione del settore.

²¹⁹ J. Dahan, *La formation: le chemin pour la construction d'un métier*, in *Empan*, vol. 72 n. 4, 2008, p. 21.

²²⁰ J. Dahan, *La médiation familiale*, Bernet, 1996.

sentito lo sviluppo di tutti gli elementi essenziali per l'organizzazione della professione, tra cui la formazione continua, l'accesso pluridisciplinare dei tirocinanti, contenuti formativi trasversali, l'affidamento della responsabilità pedagogica a un mediatore familiare in attività e qualificato nella formazione degli adulti, una stretta integrazione tra le discipline teoriche e l'esercizio pratico e la definizione delle modalità di valutazione finale.

Il *Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale* ha poi optato per un ulteriore passo avanti, ossia la creazione di una vera e propria professione²²¹. Nel 2003 viene emanato il decreto di applicazione che istituisce il diploma di Stato per i mediatori familiari²²², formalizzando questo percorso come una specializzazione; il 31 luglio 2004, con la pubblicazione della circolare di applicazione, si dà il via all'effettiva attuazione di queste disposizioni.

La formazione, che ha una durata complessiva di 80 giorni (560 ore), è distribuita su due anni e si articola in varie unità focalizzate su soggetti diversi, tra cui la formazione principale sul processo di mediazione e l'integrazione delle tecniche di mediazione, formazione specifica in diritto, psicologia, sociologia e infine un'unità di metodologia per l'elaborazione della tesi. Il diploma di Stato può essere conseguito attraverso due percorsi: partecipando direttamente alla formazione o, per i professionisti già attivi da più di tre anni e conformi ai requisiti dei test ufficiali, tramite una prova di convalida delle competenze acquisite e dell'esperienza.

Inoltre, dal 1990 l'APMF ha evidenziato l'importanza di chiarire i principi etici, definendo il quadro necessario per l'esercizio della mediazione familiare, i diritti dei clienti e i doveri del mediatore. Secondo la dottrina deontologica, piuttosto che ricorrere al diritto positivo, è richiesto loro di facilitare l'emergere delle norme prodotte dalle persone coinvolte nella mediazione²²³. In un certo senso, la ricerca di obiettività obbliga il mediatore a trattare alcuni aspetti sociali dei conflitti tenendo conto degli interessi, dei bisogni, dei valori, delle difficoltà e persino delle sofferenze delle parti in mediazione.

In questo contesto, ad oggi sono i codici deontologici a stabilire per convenzione ciò che il mediatore deve o non deve fare, fornendo istruzioni e imponendo divieti per i praticanti, delineando così un quadro etico e operativo chiaro per la sua azione. All'interno dei codici di

²²¹ L'organizzazione di una professione può essere regolata da un ordine professionale, mentre il mestiere non segue necessariamente questa logica.

²²² L'introduzione del diploma di Stato per mediatori familiari (Decreto n° 2003-1166 del 2 dicembre 2003) ha giocato un ruolo cruciale nella professionalizzazione di un'attività che, fino a quel momento, si era sviluppata in maniera informale in meno di vent'anni. Questo traguardo è il frutto del lavoro del Consiglio Nazionale Consultivo della Mediazione Familiare (CNCMF). Il percorso formativo è stato costruito gradualmente tra il 1988 e il 2003, grazie alla riflessione e all'impegno dei primi mediatori familiari, supportati dalle due principali associazioni che li rappresentano a livello nazionale: l'Associazione per la Mediazione Familiare (APMF) e la Federazione Nazionale della Mediazione Familiare (FENAMEF).

²²³ L'articolo 4 del codice deontologico dell'*Association Nationale pour la Promotion de la Médiation Familiale* APMF afferma che: "Le médiateur peut le cas échéant, préciser aux parties qu'ils peuvent bénéficier de conseils juridiques, mais ne doit en aucun cas prodiguer lui-même ces conseils".

deontologia dei mediatori si possono individuare le regole garanti della qualità dei mediatori, ma anche quelle a tutela della pratica e delle modalità di svolgimento della mediazione.

Per quanto concerne il *Code Nationale de Déontologie* francese, è importante soffermarsi soprattutto sulle regole che tutelano il processo e le modalità pratiche di mediazione.

Primo fra tutti i principi vi è il consenso²²⁴, il quale è strettamente connesso anche ad un secondo concetto fondamentale, ossia il carattere volontario del procedimento; come sappiamo, la mediazione familiare è scelta dalle parti e il suo contenuto è determinato esclusivamente da esse. Il consenso sarà constatato tramite una convenzione di mediazione, la quale dovrà contenere informazioni a proposito dello svolgimento, della durata degli incontri, del luogo (che deve essere neutro) e del costo della mediazione, il riconoscimento della libertà di consultare altri professionisti e informazioni a proposito del comportamento da tenere in mediazione.

Il procedimento può essere interrotto in qualsiasi momento, sia qualora una delle parti lo decidesse, nel caso in cui il mediatore rilevasse che le regole deontologiche non sono state rispettate. In particolare, il mediatore deve assicurarsi che il consenso delle persone coinvolte sia libero e informato e deve rifiutare qualsiasi incarico in cui la volontà risulti compromessa. È suo dovere fornire informazioni chiare e complete sui valori, i principi della mediazione e le modalità pratiche del processo; inoltre, è poi tenuto a verificare che le informazioni fornite siano state comprese correttamente dalle parti.

In secondo luogo, il mediatore stabilisce il principio di riservatezza²²⁵, impegnandosi a non divulgare alcuna informazione raccolta durante l'attività. A meno che non vi sia un accordo tra le parti, la riservatezza della mediazione può essere revocata solo in presenza di motivi imperativi di ordine pubblico, quando è necessario tutelare l'interesse superiore del minore o l'integrità fisica e psicologica di una persona, oppure quando la divulgazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria per la sua attuazione o esecuzione²²⁶.

L'accordo eventualmente ottenuto alla fine del procedimento può essere formalizzato per iscritto o lasciato non scritto tra le parti; nel caso di un accordo scritto, i punti concordati vengono riportati in un documento firmato esclusivamente dalle persone interessate. Gli accordi scritti rimangono di proprietà delle parti coinvolte, che possono scegliere di farli omologare da un giudice per renderli esecutivi.

Strettamente connessi agli impegni etici e deontologici dei mediatori, il Codice deontologico prevede anche obblighi e sanzioni. Tuttavia, potremmo riconoscere al mediatore una

²²⁴ Il *Code Nationale de Déontologie* riporta: "Le médiateur, préalablement à l'entrée en médiation, recueille le consentement des personnes. Une convention de médiation pourra constater ce consentement".

²²⁵ La convenzione comporterà necessariamente l'impegno dei partecipanti a mantenere la riservatezza delle informazioni emerse durante la mediazione. Con la sua sottoscrizione, le parti riconoscono anche l'impegno del mediatore a rispettare il Codice deontologico.

²²⁶ Sulla base della Legge 95-125 dell'8 febbraio 1995 relativa all'organizzazione delle giurisdizioni e alla procedura civile, penale e amministrativa.

responsabilità “lieve”, in quanto essa può essere invocata solo in caso di mancato rispetto dell’impegno di riservatezza²²⁷. Qualora il mediatore avesse dubbi sulla fattibilità e/o sull’equità di un accordo, o se fosse a conoscenza di un rischio di violazione dell’ordine pubblico, egli deve invitare espressamente per iscritto le parti a consultare un professionista competente prima di prendere qualsiasi impegno.

Infine, il mediatore che sottoscrive il Codice si impegna a rispettarne le disposizioni. In caso di inadempienza, è soggetto a sanzioni, che possono includere anche l’esclusione²²⁸.

Ora che la mediazione familiare è riconosciuta anche attraverso la creazione del diploma di Stato ed è sempre più richiesta da persone e istituzioni, essa deve assumere il proprio ruolo e le proprie missioni con un impegno verso un’etica forte e garantita che vada oltre i codici e le regole formali. Questa dimensione deve essere presentata, richiamata e continuamente rielaborata, basandosi sulle pratiche già in atto.

L’ordinamento francese compie, a tal proposito, un particolare riferimento ai tre pilastri della *République: liberté, égalité, fraternité*.

Un’etica della libertà permette di garantire che le scelte individuali siano riconosciute e rispettate; sia i professionisti che le persone coinvolte nella mediazione devono poter esercitare la libertà di espressione, rinunciando all’onnipotenza, ma sempre nel rispetto delle regole stabilite.

Allo stesso tempo, la mediazione si fonda sul principio della competenza e della capacità di decidere autonomamente: il processo mira quindi a promuovere la responsabilità delle persone, rendendole consapevoli delle conseguenze delle loro parole, dei loro scritti e delle loro azioni.

Un’etica dell’uguaglianza, invece, richiama il concetto di equità e implica garantire alle persone un contesto di discussione in cui possano essere paritarie rispetto al potere su cui si basano gli argomenti da trattare, oltre ad assicurare che le parti raggiungano un livello di soddisfazione paritario.

Infine, un’etica della fratellanza, intesa nel suo senso di alterità e vicinanza agli altri, che si concentra sulla considerazione dell’altro e sul riconoscimento della sua identità unica. In mediazione, è fondamentale considerare le persone nella loro totalità, accogliendo sia le somiglianze che le differenze. Essa ha il compito di promuovere un equilibrio tra il rispetto per l’identità propria e per quella altrui, creando uno spazio in cui entrambe le parti si sentano riconosciute e rispettate. In questo modo, il contesto della mediazione, fondato su una filosofia della non violenza, stabilisce le regole del rispetto reciproco e promuove la sperimentazione della cooperazione²²⁹.

²²⁷ In particolare, non può essere ritenuto responsabile per eventuali concessioni fatte dalle parti, per gli impegni assunti nell’ambito di un accordo tra le stesse o per l’assenza di un accordo al termine del processo di mediazione.

²²⁸ Il Codice Nazionale di Deontologia, dal quale sono stati tratti tali passaggi, è consultabile integralmente al seguente link: <https://www.apmf.fr/la-mediation-familiale/de-quoi-sagit-il/affirmation-ethique/>.

²²⁹ I. Juès, Éthique et déontologie du médiateur familial, in *Empan*, Vol. 72 n. 4, 2008, p. 41.

Il mediatore interviene nella frattura del conflitto per facilitare una conclusione consensuale. Quando viene chiamato da una coppia per sigillare simbolicamente questa frattura, deve evitare di considerare tale chiusura come un punto finale, ma piuttosto come l'inizio di un percorso per entrambi. Chiaramente, l'esperienza personale del mediatore presa singolarmente non è sufficiente; la competenza individuale deve essere supportata da un riconoscimento collettivo della funzione svolta. Inoltre, è cruciale ricordare che il ruolo non è acquisito e mantenuto automaticamente, ma vuole un impegno costante e una continua integrazione delle realtà e delle dinamiche delle famiglie con cui si lavora. Questo dimostra anche che la mediazione non può essere improvvisata, ma necessita di capacità specifiche, acquisite attraverso una formazione strutturata.

Tuttavia, nonostante i solidi principi e il notevole riconoscimento teorico della mediazione familiare, spesso la sua attuazione si è dimostrata difficile e continua a esserlo. Le ragioni di questo scarso utilizzo della mediazione sono diverse, alcune legate a questioni sociali, mentre altre maggiormente influenzate dalle modalità operative del sistema giuridico.

Le cause legate a fattori sociali possono essere ricondotte, ad esempio, alla scarsa conoscenza della mediazione, sia da parte del pubblico sia dai professionisti del settore legale. Non solo, anche le dinamiche di coppia possono incidere; infatti, le coppie che ricorrono più facilmente alla mediazione sono quelle che, durante la relazione, erano abituate a negoziare, stipulare accordi e discutere l'impegno reciproco, predisposizione che non è comune a tutte le coppie.

Inoltre, la mediazione è spesso vista come un approccio terapeutico molto invasivo, che richiede di parlare di sé, ascoltare l'altro e riflettere sulla storia del conflitto, cose che non si è sempre disposti a fare.

Per quanto riguarda le cause attinenti alla struttura del sistema giuridico, alcuni fattori che ostacolano la diffusione della mediazione includono, innanzitutto, una sedimentazione di un immaginario giudiziario per cui prevale l'idea che lo Stato sia il principale referente per la risoluzione dei conflitti, anche quelli di natura privata. La volontà di prevalere sul proprio avversario porta a favorire il sistema giudiziario tradizionale, che si basa su una logica competitiva in cui si stabiliscono ragioni e torti. Allo stesso modo, gli avvocati e gli operatori giuridici sono riluttanti a promuovere un processo che non controllano, per il quale non sono formati e che potrebbe minacciare il loro monopolio sul mercato dei servizi legali²³⁰.

Nonostante le difficoltà applicative, è necessario riconoscere che il fondamentale passaggio della mediazione familiare da pratica empirica ad istituzionalizzata, suggerisce che essa stia diventando un elemento integrato nella cultura francese, come metodo di regolazione sociale e di promozione di un'educazione civica basata sulla responsabilità individuale e il rispetto delle differenze²³¹.

²³⁰ J. Faget, *La médiation familiale en tensions. Réflexions sur le cas français*, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, Vol. 84, n. 1, 2020, pp. 181-182.

²³¹ Dahan, *La formation: le chemin pour la construction d'un métier*, cit., pp. 24-25.

Inoltre, si può notare come la Francia, negli ultimi anni, abbia intensificato gli sforzi per rendere la mediazione familiare più accessibile e diffusa, riconoscendo il suo valore, permettendo ai mediatori di specializzarsi in delimitati ambiti applicativi attraverso un sistema che valorizza i risultati della formazione e ciò può fungere da modello per altri paesi dove la figura del mediatore non è ancora istituzionalmente riconosciuta.

La legge francese incoraggia le coppie a ricorrere alla mediazione prima di intraprendere azioni legali, riflettendo una crescente consapevolezza dell'importanza di soluzioni consensuali e durature. Questo può farci sperare che, continuando lungo questa strada, la Francia si ponga come modello di riferimento per la promozione di un approccio umano e responsabile nelle relazioni familiari, capace di rispondere alle esigenze di una società in evoluzione.

Capitolo 4

Spunti conclusivi suggeriti dal raffronto tra sistema italiano e sistema francese

Il presente capitolo ha lo scopo di tirare le fila dell'elaborato, presentando brevi considerazioni di confronto tra i due ordinamenti analizzati in merito alla tematica della mediazione familiare.

L'ordinamento giuridico italiano e quello francese presentano molteplici somiglianze, radicate nelle comuni origini storiche e nei principi fondamentali che li caratterizzano. Entrambi appartengono ad una tradizione di *civil law* – che si contrappone alla tradizione di *common law*. Questa affiliazione deriva principalmente dalla ricezione del diritto romano e dalla successiva codificazione delle norme giuridiche, processo che ha avuto un'influenza decisiva su molti paesi europei. Le somiglianze riflettono dunque una comune eredità giuridica e culturale che ha influenzato profondamente lo sviluppo del diritto in Europa continentale.

Per ciò che concerne l'oggetto centrale del presente lavoro, ossia la mediazione familiare, risulta evidente che in entrambi i paesi essa si basi sui principi fondamentali di volontarietà, riservatezza e imparzialità, con l'obiettivo di mettere al centro il benessere delle parti, dei figli e la ricerca di soluzioni pacifiche per le liti. Purtroppo, dall'analisi sono emerse anche alcune differenze sostanziali tra i due sistemi, le quali riguardano una molteplicità di aspetti come la modalità di avvio della mediazione, le fasi del procedimento, il ruolo delle parti coinvolte e la regolamentazione della professione di mediatore, le quali riflettono le diverse tradizioni giuridiche e culturali delle due nazioni.

1. Trattati differenziali tra i due ordinamenti giuridici in materia

Nel nostro paese la mediazione familiare ha subito una crescita significativa a partire dagli anni '90, con l'adozione di specifiche disposizioni che ne hanno promosso l'utilizzo. Ad oggi, la legge italiana incoraggia le coppie in fase di separazione o divorzio a ricorrere alla mediazione per risolvere molteplici tipologie di controversie familiari senza dover forzatamente ricorrere, almeno in un primo momento, alla via giudiziaria.

In Francia, la mediazione familiare ha seguito uno sviluppo simile e ha acquisito un ruolo sempre più centrale nel sistema giudiziario, in particolare in seguito alla legge del 4 marzo 2002. Come abbiamo potuto approfondire nel capitolo precedente, la legge francese prevede la possibilità per i giudici di suggerire o addirittura ordinare una sessione di mediazione alle coppie in conflitto. Inoltre, si è sviluppata una rete estesa di centri di mediazione familiare, accessibili a tutte le famiglie indipendentemente dal loro *status* sociale ed economico.

In Italia, la mediazione familiare può essere avviata su iniziativa volontaria delle parti o su invito del giudice. In alcuni casi, durante un procedimento giudiziario, il giudice può suggerire-

re la mediazione, ma le parti devono essere d'accordo per procedere. Queste ultime possono scegliere il mediatore e concordare le modalità della mediazione, che non è necessariamente legata al procedimento giudiziario in corso.

In Francia, la mediazione può essere avviata spontaneamente dalle parti, imposta dal giudice o su invito del giudice. Nei casi di separazione e divorzio, il giudice può ordinare alle parti di partecipare a un incontro informativo sulla mediazione prima di procedere con la causa.

Nel nostro paese, la mediazione familiare si svolge generalmente in una serie di incontri stabiliti di comune accordo tra il mediatore e le parti. Se queste ultime raggiungono un accordo, può essere formalizzato e presentato al giudice per l'omologazione rendendolo vincolante, ma questo momento si caratterizza come una fase successiva e separata dal processo di mediazione. Tuttavia non esiste un obbligo legale di presentazione al giudice dell'accordo, il quale, in caso contrario, rimarrà privato. In caso di fallimento della mediazione, le parti possono procedere con il contenzioso giurisdizionale senza particolari ripercussioni.

Per i nostri vicini d'oltralpe, la mediazione familiare può avere una durata limitata se imposta dal giudice; in questo caso, esse devono rispettare le scadenze e partecipare attivamente e l'accordo raggiunto deve essere presentato al giudice stesso per l'omologazione, che diventa parte integrante del procedimento legale. Qualora invece la mediazione non portasse ad un accordo, il giudice può essere informato del fallimento e le parti possono riprendere il procedimento giudiziario, con il rischio di sanzioni procedurali se la mediazione non è stata seguita con serietà.

Per quanto riguarda il ruolo del mediatore familiare, abbiamo visto come in Italia egli agisca da facilitatore della comunicazione tra le parti, il suo ruolo è neutrale e non può prendere decisioni vincolanti né imporre soluzioni. Il processo è informale e le parti sono libere di interromperlo in qualsiasi momento. Nondimeno, i mediatori familiari devono avere una formazione specifica e sono tenuti a rispettare determinati standard professionali. La mediazione è spesso gestita da servizi pubblici o privati, e i costi possono essere a carico delle parti.

Anche in Francia il mediatore ricopre lo stesso ruolo e mantiene la neutralità, ma in un ambiente più strutturato e spesso con una maggiore interazione con il sistema giudiziario. In tale contesto, egli può essere nominato dal giudice, soprattutto se la mediazione è stata ordinata durante un procedimento giudiziario; successivamente, il giudice può essere informato del risultato della mediazione, sebbene i dettagli delle discussioni rimangano confidenziali. Allo stesso modo, i mediatori francesi devono essere adeguatamente formati e, come abbiamo visto nel capitolo precedente, il ruolo del mediatore è stato recentemente istituzionalizzato.

Tuttavia, esiste una struttura più sviluppata di mediazione gestita dai tribunali dove i mediatori familiari sono spesso accreditati da enti pubblici. I costi possono essere coperti in parte dallo stato in alcuni casi, a seconda della situazione finanziaria delle parti.

2. Considerazioni conclusive e spunti di riflessione

Per concludere, possiamo osservare come la mediazione familiare in Italia sia meno diffusa rispetto alla Francia e come la sua applicazione vari significativamente a seconda delle regioni. La mancanza di obbligatorietà in molte circostanze può contribuire a un minor utilizzo rispetto ad altri paesi. Dunque, sebbene sia innegabile il riconoscimento dell'importanza della mediazione familiare in entrambe le nazioni, la Francia ha un approccio più strutturato, mentre in Italia rimane principalmente facoltativa, con una partecipazione promossa, ma non imposta dal giudice.

Per i nostri vicini d'oltralpe, tuttavia, rimane al momento aperta la questione in merito alla sperimentazione del tentativo di mediazione familiare obbligatoria come condizione per l'ammissibilità della domanda giudiziale.

Nonostante ciò, entrambi gli Stati dovrebbero trarre vantaggio dall'integrazione delle *best practices* reciproche, migliorando la promozione e l'accessibilità dei servizi di mediazione familiare, a fronte della vicinanza geografica e giuridica che li caratterizza. La pratica della mediazione familiare rappresenta un completamento efficace per il contenzioso giudiziario, promuovendo un dialogo costruttivo tra le parti e facilitando soluzioni condivise, soprattutto in contesti delicati come quelli della separazione e del divorzio.

È proprio per questi motivi che l'Italia, ad esempio, potrebbe beneficiare dell'esperienza francese nella diffusione capillare della mediazione familiare attraverso una rete di mediatori accreditati, mentre la Francia potrebbe adottare alcune delle innovazioni italiane nella formazione e nella specializzazione dei mediatori.

In Francia, la mediazione familiare è stata inserita in modo sistematico nel sistema giuridico già da diversi anni, con la creazione di un registro nazionale dei mediatori familiari accreditati, che garantisce *standard* di qualità elevati e un facile accesso ai servizi di mediazione per le famiglie in difficoltà.

Dall'altra parte, l'Italia ha sviluppato programmi di formazione avanzati che preparano i mediatori a gestire casi complessi, includendo aspetti psicologici e sociali che spesso accompagnano le dispute familiari.

Inoltre, una maggiore cooperazione e scambio di esperienze tra i due Stati potrebbe contribuire a rendere la mediazione familiare più accessibile a tutti i cittadini, riducendo le disuguaglianze geografiche e socioeconomiche nell'accesso a questa tipologia di servizi. Per esempio, l'adozione di pratiche comuni e la condivisione di risorse digitali potrebbero permettere a mediatori italiani e francesi di lavorare insieme su casi simili, traendo conclusioni sulla base di situazioni concrete già verificatesi precedentemente. Inoltre, si potrebbero promuovere campagne di sensibilizzazione congiunte per aumentare la consapevolezza dell'importanza della mediazione familiare come sostegno al contenzioso, con un particolare focus sulle aree rurali o meno servite.

L'obiettivo comune deve essere quello di promuovere un approccio più umano e meno conflittuale alla risoluzione delle controversie familiari, riducendo il carico dei tribunali e migliorando il benessere delle famiglie coinvolte. Questo metodo non solo permetterebbe di

affrontare aspetti legali in modo più efficiente, ma anche di preservare le relazioni familiari, spesso messe a dura prova durante i procedimenti giudiziari. La creazione di un quadro normativo comune per la mediazione familiare tra Italia e Francia potrebbe rappresentare un modello per altri Paesi europei, favorendo una cultura della mediazione che rispetti le peculiarità nazionali, ma promuova al contempo valori comuni.

L'integrazione sottolineerebbe l'importanza della collaborazione internazionale e dell'apprendimento reciproco nell'ambito giudiziale e, nel caso di specie, della mediazione familiare, proponendo soluzioni che possono portare benefici concreti in una moltitudine di contesti nazionali. Inoltre, tale collaborazione potrebbe estendersi alla formazione di mediatori a livello europeo, con l'istituzione di corsi congiunti e certificazioni riconosciute internazionalmente, contribuendo così a creare una rete di professionisti altamente qualificati e pronti a rispondere alle sfide di una società sempre più globalizzata e interconnessa.

In definitiva, una strategia di questo tipo potrebbe non solo migliorare l'efficacia della mediazione familiare, ma anche promuovere una cultura della pace e della comprensione reciproca nelle relazioni familiari.

Conclusion

Sulla base di quanto trattato nel presente elaborato, si è potuto osservare come lo studio comparato della mediazione familiare tra l'ordinamento giuridico italiano e quello francese abbia confermato l'importanza di questo strumento nella prevenzione e nella gestione dei conflitti familiari, evidenziando come essa possa contribuire a ridurre il contenzioso giudiziario e promuovere soluzioni più collaborative e umanamente sostenibili.

Sebbene Italia e Francia condividano alcuni principi fondamentali, come la tutela della famiglia e dei diritti dei figli, l'analisi comparativa ha rivelato differenze significative nell'implementazione e nell'utilizzo della mediazione familiare, legate a tradizioni giuridiche, approcci culturali e politiche sociali.

Dal presente studio, è emersa, in primo luogo, la crescente attenzione verso la mediazione come strumento di prevenzione dei conflitti, sostenuta da una normativa che, sebbene ancora in fase di evoluzione, riconosce l'importanza di risolvere le controversie familiari in modo consensuale. Il confronto ha poi permesso di identificare non solo le *best practices* adottate dai due paesi, ma anche le sfide che ciascun ordinamento affronta per garantire l'efficacia e l'accessibilità di tale istituto.

Un aspetto cruciale venuto alla luce è la necessità di investire maggiormente nella formazione dei mediatori e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i benefici della mediazione. In entrambi i contesti, risulta fondamentale incentivare l'uso della mediazione familiare quale momento che precede il ricorso al tribunale, in modo da alleggerire il carico giudiziario e favorire soluzioni più personalizzate e meno conflittuali.

L'aspetto della personalizzazione dei conflitti ha messo in risalto anche l'importanza dell'adozione, in questo contesto, di un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo il diritto, ma anche la psicologia, la sociologia e altre scienze sociali per una comprensione più completa delle dinamiche familiari. Nondimeno, come osservato nel caso italiano, il ruolo del Terzo Settore in tale ambito dimostra anche che la collaborazione tra enti pubblici e privati può arricchire l'offerta di servizi di mediazione e rendere più accessibili tali pratiche anche a famiglie che dispongono di minori risorse economiche.

Una delle principali criticità riguarda la mancanza di una regolamentazione uniforme e stringente per la formazione dei mediatori familiari, che porta a una variabilità nelle competenze professionali e, di conseguenza, può incidere negativamente sulla qualità e sull'efficacia della mediazione. Inoltre, l'adesione volontaria al processo di mediazione, se da un lato rappresenta un punto di forza, dall'altro può costituire un limite, soprattutto nei casi in cui una o entrambe le parti non sono sufficientemente motivate a partecipare, rendendo difficile il raggiungimento di un accordo.

Ancora, mentre in altri ordinamenti – come quello francese – la mediazione è integrata in modo strutturato nel sistema giudiziario, in Italia risulta necessario apportare dei miglio-

ramenti dal punto di vista delle possibilità di accesso alla mediazione e della sua diffusione, in particolare attraverso campagne di sensibilizzazione e ulteriori interventi legislativi che incentivino il ricorso a questo strumento.

Purtuttavia, l'analisi ha messo in luce come la cooperazione tra diverse esperienze giuridiche possa rappresentare un'opportunità importante al fine di innovare e migliorare le politiche di risoluzione alternativa delle controversie, sia a livello nazionale, che a livello europeo. Lo studio comparativo ha dimostrato che analizzare le peculiarità di ordinamenti simili al nostro può offrire spunti di riflessione significativi per il miglioramento del nostro sistema, nel caso specifico in merito alla tematica della mediazione familiare, contribuendo così a un'evoluzione positiva del diritto.

In un'Europa sempre più integrata, tali confronti non solo arricchiscono la comprensione delle diverse esperienze nazionali, ma sono fondamentali per promuovere soluzioni comuni, sostenibili e collaborative nella risoluzione dei conflitti. Ciò permette di creare una rete di cooperazione transnazionale che può rafforzare l'armonizzazione delle politiche di mediazione familiare a livello europeo e migliorare la qualità delle pratiche giuridiche nel settore della giustizia familiare.

Riferimenti bibliografici

AA. VV. 2023, *Riforma Cartabia: le nuove regole su separazione, divorzio e minori*, a cura di C. Cecchella, F. Danovi, G. De Cristofaro, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 5.

BARTOLINI F. 2023, *La negoziazione assistita in materia familiare dopo la riforma Cartabia*, in *Ius*, 2023, par. 2.

BERNABÉ B. 2014, *Les chemins de l'amicable résolution des différends*, in "Les cahiers de la Justice", 2014, pp. 637-638.

BONAFÉ-SCHMITT J., DAHAN J., J. SALZER J. 2003, *Les médiations, la médiation*, Erès, 2003, p. 10.

BUZZI I. 2019, *ADR e mediazione familiare in Europa*, in *Mediazione familiare sistemica* 3/4, 2019.

CAMPIONE F. 2022, *Divorzio su domanda congiunta, attribuzioni patrimoniali e tutela dei creditori del coniuge*, in *Quaderni di Judicium*, Pacini Giuridica, 2022.

CECHELLA C. 2018, *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Torino, 2018, pp. 313 ss.

CHIARAMONTE G. 2024, *Giustizia complementare alla giurisdizione e mediazione familiare: un'analisi comparativa tra Italia e Spagna*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana No 20*, febrero 2024, pp. 357-365.

COSSIRI A. 2014, *La degiurisdizionalizzazione di separazione e divorzio. Osservazioni a prima lettura*, in "Forum di quaderni costituzionali", Il Mulino, 2014.

DAHAN J. 1996, *La médiation familiale*, Bernet, 1996.

DAHAN J. 2008, *La formation: le chemin pour la construction d'un métier*, in *Empan*, vol. 72 n. 4, 2008, pp. 21-25.

DAHAN J. 2008, *Quel développement de la médiation en Europe?*, *Empan*, vol. 72, no. 4, 2008, p. 14.

D'ADAMO D. 2021, *La mediazione familiare: un istituto in cerca d'autore*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, pp. 1076 ss.

D'ADAMO D. 2022 *La riforma della mediazione familiare*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, pp. 390-396.

D'ADAMO D. 2023, *La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coessenziali delle controversie*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 116.

DE STEFANO S. 2008, (a cura di), *La mediazione familiare: strumento europeo di tutela dei figli nel conflitto genitoriale*, Atti del convegno "La tutela del minore ad un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 54/06" tenutosi a Roma nel 2007, A. Romeo, 12 aprile 2008.

EGÉA V. 2010, *La fonction de juger à l'épreuve du droit contemporain de la famille*, Lextenso, Parigi, 2010, spec. n. 268 ss.

EGÉA V. 2017, *Un semestre de droit procédural de la famille*, in *Droit de la famille*, marzo 2017, spec. n° 11 a 13.

EGÉA V. 2018, *Il divorzio consensuale senza giudice nel diritto francese (traduzione italiana)*, a cura di C. Besso e M. Lupano, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Quaderni del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 80-95.

FAGET J. 2020, *La médiation familiale en tensions. Réflexions sur le cas français*, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, Vol. 84, n. 1, 2020, pp. 181-182.

FULLER L. 1978, *The Forms and Limits of Adjudication*, in *Harvard Law Review*, 1978, vol. 92, p. 353.

GARCÍA VILLALUENGA L., ROSALES ÁLAMO M., *Mediación familiar I: principios y objetivos*, 2020, pp. 295-296.

GASSEAU C. 2008, *La médiation familiale et le droit*, in "Empan", vol. 72 n.4, 2008, pp. 62-63.

GENOVESE A. 2013, *Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate. Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4*, in "Rivista di diritto privato", 2013, II, pp. 301 ss.

GOUTTENOIRE A., Y. FINNER Y. 2023, (a cura di), *Évolutions de la famille et du droit de la famille*, in "Recherches familiales", vol. 20, no. 1, 2023, pp. 105-110.

GULOTTA G., SANTI G. 1988, *Dal conflitto al consenso*, Giuffrè, Milano, 1988.

GRAZIOSI A. 2018, *Dall'indissolubilità del matrimonio al recesso dall'unione di fatto*, a cura di Chiara Besso e Matteo Lupano, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Ledizioni, Milano, 2018.

IMPAGNATELLO G. 2011, *La mediazione familiare nel tempo della "mediazione finalizzata alla conciliazione" civile e commerciale*, in *Famiglia e Diritto*, 2011, p. 526.

JUÈS I. 2008, *Éthique et déontologie du médiateur familial*, in “Empan”, Vol. 72 n. 4, 2008, p. 41.

LOCATELLI F. 2023, *L'avvocato di famiglia alle prese con le ADR negoziali: riflessioni in punto di mediazione familiare e negoziazione assistita*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, Pacini Giuridica, 2023.

LOMBARDI R. 2023, *La negoziazione assistita*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 328-335.

MILBURN P. 2012, *Panorama des formes et des pratiques de médiation en France*, in *Informations sociales*, Vo 170 n. 2, 2012, p. 56.

MOSCATI M.F. 2018, *Risoluzione dei conflitti alternativa al giudizio e diritto di famiglia in Inghilterra*, a cura di Chiara Besso e Matteo Lupano, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Ledizioni, Milano, 2018.

MRAD F.B. 2006, *Équité, neutralité, responsabilité. A propos des principes de la médiation*, in *Négociations*, 2006, pp. 53-61.

MRAD F.B. 2012, *Définir la médiation parmi les modes alternatifs de régulation des conflits*, in *Informations sociales*, 2012, pp. 12-15.

NICOLUSSI A. 2023, *La mediazione familiare*, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2023, pp. 1364-1366.

NOVIELLO D. 2023, *La mediazione familiare indotta dal giudice*, a cura di C. Cecchella, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Torino, 2023, pp. 7-87.

OBERTO G. 2021, *Il divorzio in Europa*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, pp. 119-130.

ORTUÑO MUÑOZ P. 2018, *Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional*, Ariel, Barcellona, 2018, pp. 123-124.

PERAGO C. e ALBANESE A. 2023, *Finalità e caratteristiche della mediazione familiare “riformata”*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, Pacini Giuridica, 2023.

PIZZOLATO F. 2008, *La famiglia nella costituzione e criteri per una disciplina dei modelli diversi di convivenza*, in *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto, Un itinerario di ricerca plurale*, a cura di B. Pezzini, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Alberico da Rosciate”, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Bergamo, Napoli, 2008, pp. 119 ss.

QUIROZ VITALE M.A. 2019, *Schema per uno studio socio-giuridico della negoziazione assistita in Italia*, in *Società e diritti*, 2019, p. 12.

Relazione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, Professor Francesco Paolo Luiso, rassegnata alla Ministra della Giustizia, Professoressa Marta Cartabia, il 24 maggio 2021, p. 125.

RENCHON J.L. 1989, *Réflexions sur l'évolution du droit de la famille et de l'activité du juriste de la famille*, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 1989, pp. 64-68.

RETTAROLI R. 2020, *Cinquant'anni di divorzi*, in *Il Mulino*, 2020.

RODELLA D. e PIZZOCRI G. 2022, *Riforma processo civile: la mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita*, in *Ius*, 2022.

RODRÍGUEZ LLAMAS S. 2017, *El papel de las comunidades autónomas en el impulso de la mediación familiar*, in C. Azcàrraga Monzonis, P. Quinzà Redondo (a cura di): *Tratado de mediación. Tomo III. Mediación en conflictos de familia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 205-212 ss.

ROSSI S. 2008, *La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, p. 2.

ROUSSEAU V. 2010, *La médiation familiale en France*, in *Connexions*, 2010, pp. 78-82.

ROUSSEL L. 1989, *La famille incertaine*, Odile Jacob, Parigi, 1989.

SARTI R. 2019, *19 maggio 1975: La riforma del diritto di famiglia*, in *Il Mulino*, 2019.

SASSIER M. 2001, *Construire la médiation familiale*, Dunod, 2001.

SESTA M. 2023, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2023.

SILVESTRI C. 2020, *La programmazione delle riforme della giustizia in Francia. Sinergia di un sistema*, in "Osservatorio sulle fonti", n. 2/2020, pp. 909-912.

TEDOLDI A.M. 2023, *Le ADR nella riforma della giustizia civile*, in "Questione Giustizia", 2023, pp. 38-41.

TRONCHE D. 2008, *Médiation familiale et lien social*, Empan, vol. 72, n. 4, 2008, p. 35.

Sitografia

CONCAS A., *I metodi alternativi di risoluzione delle controversie*, Diritto.it, 2023, <https://www.diritto.it/i-metodi-alternativi-di-risoluzione-delle-controversie/#block-d2963006-551e-4955-93f0-dbcfe955e943>, ultima consultazione in data 20/07/2024.

CALCAGNO C.A., *L'Irlanda vara la nuova legge sulla mediazione*, *Mediare senza confini*, 2017, <https://mediaresenzaconfini.org/2017/10/25/lirlanda-vara-la-nuova-legge-sulla-mediazione/>, ultima consultazione in data 3/09/2024.

CALCAGNO C.A., *La mediazione familiare in Europa*, *Mediare senza confini*, 2021, <https://mediaresenzaconfini.org/2021/01/18/la-mediazione-familiare-in-europa/>, ultima consultazione in data 20/07/2024.

Divorzio e separazione legale, E-uropéan Justice, https://e-justice.europa.eu/45/IT/divorce_and_legal_separation?POLAND&member=1#:~:text=In%20Polonia%20i%20coniugi%20possono,alla%20separazione%20o%20al%20divorzio, ultima consultazione in data 19/08/2024.

La mediazione nei paesi UE, Polonia, E-uropéan justice, https://e-justice.europa.eu/64/IT/mediation_in_eu_countries?POLAND&member=1, ultima consultazione in data 19/08/2024.

MARZARIO M., *La mediazione familiare tra l'Inghilterra e l'Italia: una lettura comparata*, Diritto.it, 2010, <https://www.diritto.it/la-mediazione-familiare-tra-l-inghilterra-e-l-italia-una-lettura-comparata/>, ultima consultazione in data 20/07/2024.

OCCHIPINTI S., *Riforma Cartabia, fine del cartaceo e novità sulla mediazione*, Altalex, 2023, <https://www.altalex.com/documents/news/2023/07/11/riforma-cartabia-fine-cartaceo-novita-mediazione>, ultima consultazione in data 19/08/2024.

RESTA F. 2020, *La mediazione civile nella separazione e nel divorzio tra coniugi*, Diritto.it, 2020, <https://www.diritto.it/la-mediazione-civile-nella-separazione-e-nel-divorzio-tra-coniugi/>, ultima consultazione in data 20/07/2024.

Sénat, <https://www.senat.fr/rap/122-115-318/122-115-31811.html>, ultima consultazione in data 19/08/2024.

Ringraziamenti

Se tre anni fa mi avessero descritto come sarebbe stato il mio futuro, non ci avrei mai creduto. Se sono qui oggi è grazie, in larga parte, alle persone che ci sono sempre state, ai nuovi legami instaurati e a quelli ritrovati; per questo motivo, alla fine del mio elaborato, vorrei dedicare un pensiero a coloro che sono stati al mio fianco durante questa esperienza e non solo.

In primo luogo, un sentito ringraziamento va al mio relatore, il professor *Francesco Campione*, per la sua guida preziosa, la disponibilità e la pazienza dimostrata durante tutto il percorso di stesura dell'elaborato. I suoi consigli e il suo supporto mi hanno permesso di approfondire tematiche complesse e di crescere accademicamente e personalmente, oltre a permettermi di ricordare positivamente questa esperienza.

A *mamma e papà*. So che all'inizio eravate scettici in merito alla mia scelta di intraprendere un secondo percorso di laurea triennale, ma vi ringrazio per aver accettato la mia decisione ed esservi fidati di me, anche questa volta. Ora siamo fisicamente lontani, ma so che mi coprirete sempre le spalle e il vostro appoggio incondizionato mi riempirà d'amore per tutta la vita e ovunque io sia.

A *Jaime*; sei il fratello maggiore che non ho avuto e che la vita mi ha mandato per crescere insieme. Grazie per essere una guida, un esempio e la persona che mi guarderà sempre e comunque le spalle.

Alle mie *nonne*; siete un tesoro di inestimabile valore e mi ritengo fortunata di poter contare su di voi e sul vostro amore. Grazie di avermi sempre appoggiata in maniera incondizionata, anche quando non sapevate bene che cosa io stessi facendo. Spero oggi di avervi rese orgogliose, come io sono fiera delle persone che siete.

Alla zia *Martha* e allo zio *Robertino*, allo zio *Guido* e alla zia *Michela*, verso i quali nutro grande affetto e riconoscenza. So che posso sempre contare sul vostro sostegno e sulla vostra presenza e questo per me ha un valore speciale; spero che in futuro ci siano più occasioni per condividere momenti insieme.

Alle persone importanti che non ci sono più, ma che avrebbero dovuto essere qui oggi; al nonno *Antonio*, il nonno *Enrico* e lo zio *Giorgio*, so che mi avete sempre protetta, anche se non potevo vedervi. Siete sempre nel mio cuore.

Ad *Elisa e Beatrice*, le amiche di una vita e per la vita, le persone che ti immagini al tuo fianco in tutte le tappe importanti del futuro. Voi siete la mia forza e il mio punto di riferimento nei continui cambiamenti. *Bea*, tu sei la tempesta, sei vitalità, sei calore, l'altra metà della mia persona e della mia anima. *Eli*, tu sei la quiete, sei pace, sei quanto di più simile a me. Grazie per essere state parte integrante di ogni vittoria e di ogni sconfitta, come se fossero anche vostre; sono sicura che il meglio deve ancora venire e non vedo l'ora di condividere con voi i miei e i vostri successi, professionali e personali, di supportarvi sempre, di gioire per i vostri traguardi. Insieme siamo un equilibrio perfetto e non posso descrivere a parole il bene che vi voglio, ma spero che sarete sempre in grado di percepire il mio affetto, nel profondo del vostro cuore.

A *Sabrina e Francesco*, grazie per esserci sempre stati nonostante tutto e grazie per avermi insegnato che l'amore vero supera ogni limite e ogni pregiudizio. Il calore della vostra casa è ineguagliabile e sapere che sarete sempre la famiglia dove festeggeremo il Natale in amicizia mi ricorda che siete sempre casa.

A *Marta*; sei l'amica che sa sempre sdrammatizzare i momenti difficili strappandoti un sorriso, ma senza superficialità. Sei quella persona attenta ai dettagli e ai sentimenti delle persone, l'amica che c'è sempre, anche quando non ci si sente o non ci si vede, la persona a cui puoi raccontare ogni piccola cosa. Mi fa sempre strano pensare che ormai siamo amiche da tantissimi anni, sembra ieri che ci siamo conosciute, senza neanche troppe aspettative, e invece ad oggi sei essenziale.

A *Ilaria, Giulia e Camilla*. Prima di cominciare questo percorso avevo davvero paura di non essere in grado di trovare delle vere amiche, ma mi sbagliavo.

Ilaria, in te ho trovato una sorella minore, una persona talmente simile a me da volerla proteggere affinché non commetta gli stessi errori e non soffra. So che il nostro legame rimarrà sempre vivo, nonostante tutto, perché abbiamo condiviso momenti di quotidianità, di gioia e di difficoltà che ci hanno unite per sempre.

Giulia, tu sei un caldo e accogliente rifugio, la mamma del gruppo, la persona che ha sempre un occhio di riguardo nei confronti delle persone a cui vuole bene, una persona dal cuore buono.

Camilla, in questi tre anni ho imparato a scoprirti e ti ringrazio per aver sempre avuto una parola di conforto nei momenti di ansia e di avermi dimostrato affetto quando ne avevo bisogno. Siamo molto diverse, ma allo stesso tempo a nostra determinazione ci ha accomunate negli obiettivi e avvicinate nell'amicizia.

Grazie amiche per il supporto reciproco durante le interminabili ore di studio, per le infinite risate che hanno alleggerito i momenti più difficili, per gli aperitivi e le serate e per la condivisione di ogni cosa, che hanno reso questo viaggio universitario indimenticabile.

Alle mie (ex) colleghe: *Martina, Chiara, Dolores, Lona*. So che bisogna sempre diffidare da coloro che dicono "in questo posto di lavoro siamo una famiglia", ma il nostro caso è stato

davvero l'eccezione. Quando ho iniziato a lavorare con voi mi sentivo piccola, incapace, triste e intimorita, ma voi mi avete presa sotto la vostra ala, come sorelle maggiori. Mi avete insegnato tanto, non solo a livello lavorativo, ma soprattutto personale, e nonostante le normali difficoltà che si incontrano nell'ambiente di lavoro, non avete mai smesso di esserci per me. Mi porterò sempre nel cuore i momenti passati tra le mura di quel negozio e so che sarà difficile trovare delle colleghe come voi in futuro. Vi voglio bene e, anche quando non vi sarò vicina, vi penserò sempre.

A *Chiara*. Grazie per aver condiviso con me un periodo fondamentale della mia vita e di averlo reso migliore. All'inizio dell'esperienza a Lione non è stato facile fare amicizie, ma è valsa la pena aspettare per trovare te, un'amica vera, dolce, sensibile, premurosa e incredibilmente simpatica. In qualsiasi parte del mondo saremo nel nostro futuro, spero di che riusciremo sempre a raggiungerci e rivivere momenti speciali insieme.

A tutte le *amiche*, gli *amici* e i familiari, che hanno riempito di gioia la mia vita fino ad oggi; grazie per esserci stati e per essere con me oggi, vi voglio bene.

Enfin, mais pas pour importance, à *Constantin*, mon soleil. Du moment où je t'ai rencontré, t'as rempli ma vie de lumière et tout a été plus simple. J'ai la chance d'avoir trouvé en toi quelqu'un qui me rassemble, mais au même temps qui est différent ; ta positivité, ta tranquillité et ta légèreté, me donnent la paix dont j'ai toujours eu besoin. T'es mon meilleur ami et l'amour de ma vie, la personne qui me fait toujours sourire. Même si on était loin, tu es la seule personne qui en vaille la peine ; maintenant, rien ne me rend plus heureuse que partager ma vie avec toi et d'être enfin ensemble. Merci pour avoir partagé cette période avec moi, ton soutien a été fondamental.

